

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la cooperativa Gescoop Livornese scrl aderente all'Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (Unci) - Associazione di Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo, svolge da anni una meritoria azione civile preoccupandosi di trovare un inserimento lavorativo a quelle persone svantaggiate e tra esse invalidi civili, ragazze madri, giovani con alle spalle le esperienze devastanti della droga, extracomunitari e quanti sono bisognosi e desiderosi di un lavoro onesto e dignitoso;

questa realtà, che nel 1998 vantava circa 120 soci lavoratori, sembrerebbe stia subendo, da anni, una vera e propria persecuzione politica da parte di settori della pubblica amministrazione;

con lettera d'incarico protocollo 6903 del 30 ottobre 1995 il ministero del lavoro avrebbe dato mandato di ispezione straordinaria alla Gescoop Livornese tramite l'Ufficio del lavoro e della Massima Occupazione di Livorno nella persona della signora Meucci Maria Grazia che terminò detta verifica in data 18 ottobre 1996 nonostante l'allora ministro del Lavoro Treu avesse sospeso le ispezioni straordinarie presso le cooperative per mancanza di fondi;

l'ispettore designato sembrerebbe all'interrogante che abbia omissis di relazionare lo scopo mutualistico della Gescoop e lo sforzo solidaristico della stessa così

come testimoniato anche dalla rassegna stampa cittadina (*Il Tirreno* e *La Nazione*) che a suo tempo allegammo dileguandosi in arbitrarie considerazioni personali che non possono trovare spazio in un verbale precedute dalla locuzione « a parere della scrivente »;

l'ispettore incaricato parrebbe all'interrogante che abbia omissis, ci si domanda se volutamente, di allegare al verbale di ispezione straordinaria la memoria difensiva predisposta dalla nostra cooperativa e consegnata alla medesima nel mese di ottobre 1996 per l'allegazione del contesto creando grave danno e pregiudizio a questo sodalizio, tant'è vero che l'8° Legione della Guardia di Finanza in data 10 dicembre 1998, previe disposizioni superiori ricevute a seguito della segnalazione n. 13224 del 21 gennaio 1996 dell'Ufficio provinciale del lavoro e della Massima Occupazione di Livorno iniziò un nuovo controllo circa il regolare adempimento delle disposizioni relative all'applicazione della normativa fiscale e concernente i periodi d'imposta 1992/1993/1994/1995/1996/1997 in quanto il 1991 ormai prescritto;

nonostante questa continua opera « persecutoria » la Guardia di Finanza non riscontrò che meri errori formali che si risolsero con 11 ammende per un totale di lire 1.650.000 prontamente saldate dalla Gescoop livornese;

nel contempo in ottemperanza all'articolo 3 del Dlcp 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, la Gescoop livornese per il bien-

nio 1997/98, in data 21 settembre 1998, veniva nuovamente sottoposta ad una revisione ordinaria da parte dell'Unci centrale, appunto a cui aderisce, anche in questo caso non venivano che rilevati vizi di forma peraltro prontamente regolarizzati e trasmessi al ministero del lavoro con nota 15 marzo 1999 a totale adempimento della nota ministeriale 145 del 9 gennaio 1999;

nei periodi surrichiamati, dietro specifiche richieste scritte della Cgil la Gescoop livornese veniva sottoposta a controlli da parte degli ispettorati del Lavoro così come sotto specificati: 1995 Camera del Lavoro di Arcidosso (Grosseto). Ispettorato del Lavoro di Grosseto dal 2 agosto 1995 all'8 novembre 1995; 1997 Camera del Lavoro di Arezzo; ispettorato del lavoro di Arezzo dal 27 maggio 1997 al 13 gennaio 1998 ispezione non ancora conclusa poiché sfociata in un procedimento penale dinanzi alla Pretura di Arezzo. Si attende il dibattimento. 1998 Ispettorato del Lavoro di Livorno che chiede di ispezionare per conto dell'Ispettorato di Arezzo quando i fatti sono all'attenzione del Magistrato di Arezzo. Pertanto detta ispezione è stata rifiutata. 1998 Camera del Lavoro di Grosseto; ispettorato del Lavoro che dietro un preciso ordine scritto della locale Cgil del 26 gennaio 1998 indirizzata al legale di fiducia della Gescoop ed ai quotidiani *Il Tirreno* e *La Nazione* così testualmente recita « abbiamo richiesto il parere all'Ufficio del Lavoro e all'Ispettorato del Lavoro e saranno loro a chiarirci eccetera eccetera » fa scattare immediatamente l'attività dell'Ispettorato del Lavoro di Grosseto che con una lettera datata 4 febbraio 1998 e a firma del direttore Buonomo convoca le parti nonostante il Presidente della Cooperativa avesse precedentemente avvisato per scritto l'Ispettorato che mai avrebbe partecipato ad alcuna riunione con la Cgil di Grosseto poiché la medesima aveva diffamato la sua reputazione a mezzo stampa con articoli altamente lesivi della dignità e dell'onore del Consiglio di Amministrazione. Da detta data si sono succedute una lunga serie di richieste di documentazione sino all'emissione di un verbale di illecito

amministrativo redatto in data 11 novembre 1998 ed al quale prima viene presentata opposizione dalla Gescoop stessa e, successivamente, con memoria difensiva del legale di fiducia ne viene chiesto il totale annullamento. In data 28 gennaio 1999 la Presidenza della cooperativa veniva udita presso l'Ispettorato di Grosseto che ancora ad oggi non ha concluso l'accertamento iniziato oltre diciassette mesi prima chiedendo, peraltro, ulteriori spiegazioni nonostante il tutto sia già all'attenzione della Procura della Repubblica di Grosseto ove il segretario provinciale della Cgil è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Attualmente il procedimento è iscritto al n. 98/292 Rgnr e le richieste avanzate dal dottor Buonomo sono state esaurientemente evase nel settembre 1998 dalla Presidente della Gescoop Livornese all'arma dei carabinieri di cui il magistrato si sta avvalendo della collaborazione; 1998 Camera del Lavoro di La Spezia. L'Ispettorato del Lavoro dal 24 giugno 1998 al 16 settembre 1998 quanto risulta all'interrogante, dietro pressione della Cgil con lettera del medesimo indirizzata all'ente presso il quale veniva eseguito il servizio delle pulizie che con mendacia asseriva la non correttezza contributiva della Gescoop cercando il blocco dei pagamenti del lavoro svolto a regola d'arte; con prove alla mano fu dimostrato il contrario e sbloccati i pagamenti. 1997/1999 Camera del Lavoro di Massa. L'ispettorato del Lavoro su richiesta della Cgil redasse verbale di illecito amministrativo con relativa ammenda, informando altresì l'Inail e l'Inps. Venuta a conoscenza del fatto, la Gescoop diffida l'Ufficio a rettificare il tutto. 1999 Camera del Lavoro di Volterra. Dietro segnalazione di una ex socia della cooperativa Albanuova di Pisa, aderente alla Lega delle Cooperative e titolare dell'appalto del servizio di mensa della Questura di Pisa e della sottostazione della Polstrada di Volterra sino al 31 dicembre 1998, tale Tamburini Lorena, che sarebbe stata poi inserita appositamente per creare danno e pregiudizio alla Gescoop, l'Ispettorato di Pisa in data 22 marzo 1999 con nota 5565/27 nonostante la Gescoop fosse in

fase di revisione ordinaria per il biennio 1999-2000, pretendeva di iniziare una ulteriore verifica straordinaria. Il tutto è terminato dinanzi l'autorità giudiziaria in attesa di dibattimento;

in data 28 luglio 1999 due funzionari dell'ispettorato di Livorno, signori Pulizzi e Benedetto si sono presentati alla sede legale della Gescoop asserendo che, muniti di una lettera di incarico ministeriale, avrebbero dovuto provvedere ad una nuova ispezione straordinaria senza essere in possesso di incarico ministeriale come previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo C.P.S. 1577/1947 ma solamente tramite un incarico della Direzione Regionale del Lavoro di Firenze —:

se non ritengano opportuno predisporre una indagine nei confronti dell'ispettore dell'Ufficio di Livorno, per appurare se abbia volutamente omesso di allegare, al verbale ispettivo da lei stessa redatto, la memoria difensiva predisposta dalla cooperativa Gescoop e, qualora tutto ciò dovesse corrispondere al vero, quali provvedimenti intendano adottare nei confronti del funzionario citato anche in considerazione del fatto che tale comportamento lesivo ha creato notevoli problemi anche con il nucleo della Polizia Tributaria di Livorno che si è visto costretto ad attivare un nuovo controllo circa il regolare adempimento delle disposizioni relative all'applicazione della normativa fiscale in materia;

se corrisponda a verità che la Gescoop Livornese è stata sottoposta negli anni 1995/1999 ad ispezioni straordinarie ed ordinarie nonostante i risultati positivi emersi dalle stesse e se e quali cooperative nella provincia di Livorno siano state sottoposte a ispezioni straordinarie nel periodo 1995/1999;

se gli Ispettori Pulizzi e Benedetto fossero autorizzati ad iniziare una ispezione senza il rilascio alla controparte della copia dell'incarico ministeriale e non di un incarico regionale;

se il direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Grosseto, dottor Buonomo, sia stato autorizzato a condurre una inchiesta

da oltre diciassette mesi concorrenziale od alternativa a quella della Procura della Repubblica di Grosseto;

se non ritengano infine gravemente lesivo per il buon nome dell'Amministrazione e per la sua imparzialità che sindacati e forze politiche possano determinare iniziative degli organi della Pubblica Amministrazione sin quasi ad arrivare a preannunciarle. (4-25596)

*RISPOSTA. — Si risponde su delega della presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*La Direzione Generale della Cooperazione di questo Ministero, a seguito di esposto e nell'esercizio del potere di vigilanza sulle società cooperative previsto dagli articoli 1 e segg. del DLCPS n. 1577/47, ha disposto, in data 30 ottobre 1995, l'effettuazione di una ispezione straordinaria nei confronti della Soc. Coop. GESCOOP LIVORNESE.*

*Dall'esame del verbale ispettivo, il funzionario incaricato della verifica in argomento ha descritto in più di un'occasione l'attività svolta dall'ente a favore dei soci evidenziando così il rispetto dei principi di mutualità generale ispiratori dell'imprenditorialità cooperativa; non risulta, peraltro, che l'ispettore si sia dilungato in considerazioni personali le quali — comunque — non avrebbero potuto costituire, in alcun modo, parametro di valutazione delle gestione societaria.*

*Per quanto concerne la omissione dell'allegazione al verbale delle controdeduzioni allo stesso, formulate dai responsabili dell'ente, si fa presente che l'articolo 10 commi 2 e 3 del DLCPS n. 1577/47 prevede che il legale rappresentante di una cooperativa possa far iscrivere le proprie osservazioni in calce al verbale ispettivo nonché presentarle entro i 15 giorni successivi alla sua sottoscrizione. Risulta in proposito che nell'apposita sezione del verbale il rappresentante dell'ente abbia riconosciuto l'esistenza delle irregolarità di natura contabile rilevate dall'ispettore e formulato alcune osservazioni riservandosi l'inoltro all'Amministrazione di ulteriori memorie difensive; le stesse, allegate ad una nota dell'UNCI (Associazione nazionale di rappre-*

sentanza, cui la cooperativa aderisce), datata 16 dicembre 1996, sono pervenute alla Direzione Generale della Cooperazione in data 28 gennaio 1997 per il tramite della competente Direzione Provinciale del Lavoro; nel testo si specificava che il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 10 succitato era dovuto alla necessità di valutare in modo approfondito i contenuti del verbale de quo al fine di formulare le controdeduzioni ritenute opportune.

Per quanto concerne i controlli disposti nei confronti della cooperativa dalla Guardia di Finanza, nel rispettivo ambito di competenza, si precisa che ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 413/91 « i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza (omissis) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente, ovvero, ove previste, con le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari (omissis) al comando della Guardia di Finanza competente (omissis); dette modalità sono contenute — ai fini delle segnalazioni da effettuarsi a seguito delle verifiche di competenza di questa Amministrazione — nelle lettere circolari del 12.3.92 e del 19.3.93, secondo le quali spetta agli uffici periferici, previo esame dei verbali ispettivi, l'inoltro all'autorità competente delle notizie relative ad eventuali violazioni di natura fiscale e tributaria rilevate. Si precisa al riguardo che l'inottemperanza a tale obbligo di comunicazione può comportare l'adozione di sanzioni di natura pecuniaria nei confronti dei funzionari inadempienti.

Relativamente poi alle ulteriori verifiche ispettive riguardanti la cooperativa de quo si precisa che quelle effettuate dall'UNCI sono state disposte nell'ambito della ordinaria attività di revisione prevista dall'articolo 3 del già menzionato DLCPS 1577/47 e si sono concluse anche esse con la segnalazione di alcune irregolarità che hanno costituito presupposto per l'irrogazione di una diffida ex articolo 11 stesso DLCPS. Trascorso un congruo periodo di tempo, considerati la situazione emersa nei precedenti accessi ispettivi nonché la mancata

effettuazione dell'accertamento a seguito dell'anzidetta diffida, l'ente è stato nuovamente sottoposto ad una ispezione straordinaria (marzo 1999) che è stata affidata a due ispettori all'uopo indicati ed incaricati dalla Direzione Regionale del Lavoro di Firenze.

Tale ispezione è stata effettuata nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale del 7.12.67, secondo la quale « l'ente cooperativo può essere sottoposto ad una ispezione straordinaria indipendentemente dai risultati di eventuale ispezione ordinaria antecedente »; la vigilanza governativa sulle cooperative non interferisce, peraltro, in alcun modo con quella di carattere tecnico rientrante nella competenza di altre Amministrazioni statali ed attivata da queste ultime nei propri rispettivi ambiti di intervento e competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALOI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

desta sempre maggior preoccupazione la situazione dei lavoratori socialmente utili della provincia di Reggio Calabria;

lo stato di precarietà, in cui versano i Lsu, non sembra riguardare chi dovrebbe occuparsi dei problemi, che affliggono numerose persone e le relative famiglie;

va ricordato che è imminente la scadenza del contratto di lavoro, termine che, inevitabilmente, genera, nei soggetti interessati, una vera e propria comprensibile angoscia;

non poche sono state le iniziative, anche di clamorosa protesta, adottate dai Lsu per sensibilizzare l'opinione pubblica, oltre chi dovrebbe occuparsi di questo delicato argomento —:

quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intenda assumere, per evitare che tale preoccupante situazione diventi ancor più grave e possa, pericolosamente degenerare in forma di sempre maggiore disperata protesta. (4-29574)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica evidenziata nel citato atto parlamentare, si precisa che già prima dell'emanazione della disciplina di riordino dei Lavori socialmente utili e fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, l'articolo 45, comma 6, della legge n. 144/99, aveva consentito l'approvazione o la proroga dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità, che utilizzassero i soggetti cosiddetti « transitori » e cioè coloro che avessero maturato o che potessero maturare 12 mesi di permanenza in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.*

*Successivamente, con l'attuazione della delega contenuta nell'articolo 45, comma 2, della legge n. 144/99, è stato elaborato il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, concernente l'integrazione e la modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, con il quale il legislatore mira a procedere ad un razionale e progressivo svuotamento dei lavori socialmente utili, attraverso un complesso di strumenti specificatamente diretti ad assicurare sbocchi occupazionali, in favore dei disoccupati di lunga durata o, comunque, delle fasce più deboli dei soggetti privi di una adeguata collocazione nel mercato del lavoro. A tale nuova disciplina dovranno uniformarsi anche i giovani della provincia di Reggio Calabria.*

*Questa Amministrazione ha provveduto a diramare agli organismi competenti in materia di lavori socialmente utili, due note di indirizzo rispettivamente in data 29 febbraio 2000 e 21 aprile 2000.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*l'articolo 2 della nota riguardante i primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo n. 81 del 2000, relativo all'individuazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili, esclude dall'erogazione dei benefici economici, previsti dal medesimo decreto legislativo, i soggetti impegnati in Lsu per effetto dell'articolo 7 commi 1 e 11 del decreto legislativo n. 468 del 1997 ancorché gli stessi abbiano maturato 12 mesi di permanenza in tali attività, in quanto finanziate con risorse diverse da quelle a valere sul Fondo per l'occupazione;*

*contestualmente detto articolo 2 stabilisce che i soggetti esclusi possano, tuttavia, essere impiegati in attività socialmente utili in base alla normativa dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2000, in attesa delle norme regolatrici della materia emanande dalle regioni;*

*pertanto è evidente che tale previsione normativa è destinata a creare comprensibili disagi che scaturiscono, tra l'altro, dal dovere attendere una legislazione regionale, mentre si avvicina il giorno in cui l'attività socialmente utile avrà termine —:*

*quali urgenti iniziative intenda assumere per dare luogo all'emanazione di una disciplina che risolva i pesanti disagi sofferti da soggetti che hanno nei lavori socialmente utili l'unica fonte di reddito, seppur esigua, destinata al sostentamento delle rispettive famiglie. (4-29811)*

RISPOSTA. — *In relazione al quesito posto nel citato atto parlamentare, si rappresenta che, in conformità a quanto fissato tra i criteri di delega di cui all'articolo 45, comma 2, della legge n. 144/99, con il decreto legislativo n. 81/2000 si è inteso operare un adeguamento della disciplina sui lavori socialmente utili al nuovo assetto istituzionale, definito dal decreto legislativo n. 468/97, di conferimento alle Regioni e agli Enti locali di compiti e funzioni in materia di politiche attive del lavoro.*

*In considerazione del ruolo attivo così attribuito agli enti territoriali, nel sistema*

normativo delineato col citato decreto legislativo n. 81/2000 le Regioni e gli organismi subregionali sono chiamati all'individuazione di azioni e linee di intervento volte ad avviare il processo di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, potendo utilizzare, a tale fini, risorse proprie.

*In tale ottica va interpretata la nota di indirizzo di questo Ministero, alla quale si richiama nella interrogazione parlamentare in esame, laddove si precisa che in attesa della normativa regionale in materia « i soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 468/97 (...) possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili (...) restando, comunque, esclusa la partecipazione del Fondo per l'occupazione nei connessi oneri economici ».*

*Attualmente, comunque, si sta valutando sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo delle risorse disponibili sul Fondo per l'occupazione, se sia possibile e in che misura, ammettere al proseguimento in attività socialmente utili, di cui al decreto legislativo n. 81/2000, anche soggetti impegnati in progetti lavori socialmente utili che, in una prima fase, siano stati finanziati con risorse degli Enti promotori o gestori e successivamente siano stati assunti in carico dal Fondo per l'occupazione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

AMORUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*nei primi giorni di marzo la Camera dei deputati approvava la proroga della cassa integrazione per i 2000 dipendenti delle Case di cura riunite di Bari fino al 14 maggio prossimo;*

*i commissari liquidatori, alcuni giorni dopo, decidevano di licenziare i dipendenti di sesso maschile e femminile che avessero raggiunto, rispettivamente, il limite d'età di 55 e 50 anni;*

*a prescindere dalla legittimità della decisione assunta dagli organi commissariali, risulta inspiegabile che la stessa sorte sia toccata anche ad Antonio Loiacono, 44 anni, invalido al 50 per cento, sposato con tre figli e con 18 anni di servizio —:*

*quali strumenti di sua competenza intenda attivare, al fine di accertare la liceità dei provvedimenti adottati dagli amministratori delle Case di cura riunite;*

*quali azioni intenda intraprendere al fine di tutelare sia il livello occupazionale garantito dalla sanità privata barese, sia la professionalità acquisita dalle centinaia di lavoratori che da anni svolgono un servizio di estrema utilità pubblica. (4-29142)*

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel citato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.*

*Tutti i provvedimenti di licenziamento, adottati nei confronti dei lavoratori eccedentari della Società « Case di Cura Riunite » — in Amministrazione Straordinaria — sono stati revocati a seguito di un incontro, che si è tenuto presso la Prefettura di Bari.*

*In tale sede, si è deciso, altresì, di costituire un Comitato, composto da un funzionario della Prefettura, da un funzionario del Ministero del Lavoro e dal Direttore delle Case di Cura Riunite. Il compito specifico del citato comitato era quello di sottoporre a verifica la lista dei licenziati ed accertare quindi l'esatta applicazione dei criteri concordati per la compilazione della predetta lista.*

*In data 8 luglio 2000, i Commissari straordinari hanno presentato richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 223/91, per n. 2019 lavoratori.*

*Si fa presente, poi, che, in data 25 luglio 2000, si è provveduto alla concessione del predetto trattamento, con decreto n. 28631, per il periodo compreso tra il 14 maggio 2000 ed il 13 maggio 2001.*

*Infine, la competente Direzione Provinciale del Lavoro di Bari ha precisato che, in data 13 giugno 2000, si è conclusa la con-*

sultazione tra la « Società Case di Cura Riunite » in A.S. e la CBH (in qualità di acquirente del complesso aziendale), nonché le Organizzazioni Sindacali. Da quest'ultima è scaturito l'impegno di CBH ad assumere, con decorrenza 1° luglio 2000, n. 981 lavoratori, con rapporto di lavoro ex novo ed ulteriori 110 lavoratori entro un anno dall'acquisto, sulla base delle sole esigenze tecniche ed organizzative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ANEDDA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il Gruppo Cerfe — Laboratorio di scienze della cittadinanza — con riferimento al Progetto 043/E2/N/M — azione pilota orientata alla promozione di percorsi femminili in aree professionali a prevalenza maschile — Iniziativa Comunitaria Occupazione — classe A — (così si legge nella carta intestata del « Laboratorio ») nell'organizzare il progetto previsto, ha disposto, pubblicizzato ed assegnato due borse di studio per la frequentazione di un corso di formazione professionale, svoltosi in Roma, presso la Residenza Montemario (via degli Scolopi, 31):

nel bando di concorso era prevista la creazione di un centro servizi per donne da creare in Sardegna per la cui organizzazione le partecipanti sarde sono state immediatamente coinvolte nel lavoro di progettazione e di discussione insieme a due corsiste, una del Molise ed una della Campania;

sennonché, per cause non chiare — benché fosse stata assicurata la disponibilità di circa 500 milioni — il « centro non è più stato istituito » ed i fondi, inizialmente destinati alla Sardegna sono stati dirottati interamente al Molise ed alla Campania —:

se abbia erogato i fondi per l'istituzione del Centro di servizi per donne;

se abbia verificato la regolare amministrazione dei fondi erogati;

se corrisponda al vero che i fondi — se erogati — siano stati destinati al Molise ed alla Campania e sia stata esclusa la Sardegna;

quali siano i motivi di tale modificazione. (4-29860)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente, in via preliminare, che per i progetti a carattere multiregionale la procedura prevista per poter spostare le risorse finanziarie già approvate per una Regione, unitamente alle attività ad esse correlate, presuppone pregiudizialmente l'assenso della Regione stessa ed una successiva autorizzazione formale di questo Ministero.

Dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione non risulta che detta procedura sia stata osservata nel caso del progetto in questione e, comunque, non è stato rinvenuto alcun parere da parte della Regione Sardegna.

Ove la circostanza venga confermata in sede di verifica amministrativo-contabile finale, le somme della Sardegna utilizzate in Campania e in Molise non verranno riconosciute ammissibili e non saranno, quindi, rimborsate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ANEDDA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il Gruppo Cerfe — Laboratorio di scienze della cittadinanza — con riferimento al Progetto 043/E2/N/M — azione pilota orientata alla promozione di percorsi femminili in aree professionali a prevalenza maschile — Iniziativa Comunitaria Occupazione — classe A — (così si legge nella carta intestata del « Laboratorio ») nell'organizzare il progetto ha previsto, disposto, pubblicizzato ed assegnato due borse di studio per la frequentazione di un

corso di formazione professionale, svoltosi in Roma, presso la Residenza Montemario (via degli Scolopi, 31);

la signorina Karen Nilsen, residente in Cagliari, con deliberazione del « Laboratorio » in data 15 marzo 1999, è stata ammessa a partecipare alle attività del progetto ed ebbe assegnata una borsa di studio per l'importo complessivo di lire 7.000.000 pari ad una indennità orario di frequenza di lire 14.580. L'importo definitivo della borsa di studio, intesa come indennità di frequenza oraria, sarebbe stato calcolato sulla base delle ore di effettiva frequenza al corso;

il corso di formazione si è svolto a Roma dal 16 marzo al 1° luglio 1999:

la signorina Karen Nilson ha frequentato regolarmente il corso. Il 30 giugno 1999, con comunicazione — sottoscritta dalla signora Simonetta Bormioli, qualificata come « Direttore didattico » e come « capo progetto » — il « Laboratorio » informò — disattendendo l'iniziale impegno — che al monte ore complessivo di 480 mancavano ancora 17 ore, che, — si legge nella comunicazione — « verranno maturate nell'arco di tempo che va da luglio a dicembre 1999, secondo modalità che verranno preventivamente comunicate e concordate con la Direzione del progetto »;

successivamente, la dottoressa Simonetta Bormioli (capo progetto), in data 27 luglio 1999, comunicò alla Nilson l'assegnazione di una somma complessiva lorda di 8.964.000, da erogare trimestralmente « subordinatamente a quelli effettuati al "laboratorio" dal Ministero del Lavoro »;

era altresì previsto (secondo quanto assicurato dagli organizzatori) un inserimento di lavoro presso diverse aziende;

senonché successivamente adducendo il « laboratorio » improvvisi problemi economici del Cerfe, dovuti a mancata erogazione di fondi da parte del FSE, per cui gli *stage* aziendali non sarebbero stati effettuati ed era a rischio la stessa continuazione del progetto, sono stati erogati i sostegni al reddito —:

se il ministero abbia erogato i fondi di cui al progetto;

se il Ministro abbia verificato la regolare amministrazione dei fondi erogati;

se le borse di studio e l'indennità di frequenza siano state regolarmente erogate;

per quali motivi il progetto, che si è risolto in un inganno per i frequentatori, non abbia avuto completa attuazione. (4-29894)

*RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, gli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma evidenziano l'effettiva non adeguata erogazione, da parte dell'Ente, delle somme spettanti alle allieve, alle quali è stato corrisposto globalmente solo lo 0,7 dell'importo previsto. Tali anticipazioni risultano, tra l'altro, ferme al mese di ottobre 1999.*

*Poiché gli accrediti da parte del Ministero alla data del 23 novembre 1999 ammontavano invece a lire 1.086.750.000, tale comportamento da parte dell'Ente non può trovare alcuna giustificazione.*

*È stato provveduto, pertanto, a comunicare all'Ente medesimo che, fino a quando la situazione dei crediti vantati dalle allieve non verrà sanata, non saranno corrisposti ulteriori finanziamenti.*

*Restano fermi i provvedimenti conseguenti alle risultanze che emergeranno a seguito della verifica amministrativo-contabile finale da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

*ANGELICI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il lavoratore Colucci Leonardo di Taranto ha lavorato dal 3 agosto 1966 al 31 dicembre 1995 negli Stabilimenti Navali di Taranto e dal 1° gennaio 1996 al 31 di-



cembre 1998 alla Fincantieri Gmt nell'ambito dell'Arsenale militare di Taranto;

dal 1° gennaio 1999 è stato messo in mobilità breve di tre anni;

alla scadenza della mobilità (gennaio 2002) non potrà accedere alla pensione poiché gli mancano 19 mesi per arrivare ai 37 anni di contributi come previsto dalla legge;

in data 15 gennaio 1998 è stato ricoverato presso la divisione di medicina del lavoro del Policlinico di Bari e dopo i vari accertamenti gli è stata diagnosticata l'asbestosi ispessimenti pleurici ai campi medi bilateralmente diffuso, ispessimento interinale più evidente alle basi, lievi riduzione della Dlco, da esposizione lavorativa ad amianto;

in data 5 marzo 1998 è stato ricoverato all'Ospedale « F. Miulli » di Acquaviva delle Fonti per ulteriori accertamenti e gli hanno diagnosticato la stessa malattia;

ha presentato le documentazioni mediche all'Inail di Taranto che gli ha riconosciuto l'asbestosi come malattia professionale e gli ha fornito una rendita; ma non vuole riconoscergli il beneficio previsto ex articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 per poter accedere al prepensionamento;

durante gli anni lavorativi è stato sottoposto al contratto con l'amianto e precisamente:

dal 3 agosto 1966 al 30 maggio 1974 ha svolto lavori in tutti i locali in cui era presente l'amianto (caldaie, stive, doppi fondi, timone eccetera). Sui traghetti delle Ferrovie dello Stato si effettuava addirittura la sostituzione radicale dei pannelli d'amianto;

dal 1° giugno 1974 al 31 dicembre 1995 è stato trasferito sui bacini galleggianti, in qualità di elettromeccanico, dove eseguiva lavori di messe in moto e manutenzione di motori diesel e compressori d'aria, pompe esaurimento e allagamento, manutenzioni sulle gru dei due bacini e su

tutte le parti elettriche e meccaniche, il tutto con componenti in amianto;

dal 1° gennaio 1996 è stato trasferito alla Gmt e sino al 31 marzo 1996 ha svolto lavori in qualità di congegnatore di bordo e di officina dove era a contatto con l'amianto —:

se non ritenga, che, non riconoscere ad un lavoratore ammalato di asbestosi le provvidenze decise per coloro i quali rischiano di ammalarsi, costituisca un'assurdità intollerabile e inammissibile;

se non ritenga pertanto di dover urgentemente intervenire per far riconoscere al Colucci il beneficio previsto dalla legge n. 257 del 1992 essendo egli, purtroppo, già ammalato. (4-29069)

*RISPOSTA. — In relazione alla vicenda del lavoratore Leonardo Colucci la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto ha svolto degli accertamenti, dai quali è emerso quanto segue.*

*Al Signor Colucci Leonardo, nato a Taranto il 3/1/49, già dipendente della Società FINCANTIERI è stata riconosciuta, dalla locale sede dell'INAIL, la malattia professionale da esposizione all'amianto, con la conseguente ammissione ai benefici previdenziali, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/92, modificata dalla legge n. 271/93.*

*Di tale riconoscimento è stata altresì data notizia all'interessato, a cura del medesimo istituto, con specifica nota, in data 5/6/2000.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

*APOLLONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Corte dei conti non ha approvato la gestione dell'Inps per il 1997, lanciando l'allarme per i futuri equilibri finanziari;

fondi non sufficienti, livelli di contribuzione troppo bassi e amministrazione carente sono le maggiori pecche evidenziate;

intanto, rispetto al 1996, tutti i parametri segnano rosso; il disavanzo finanziario di competenza (18.117 miliardi, ossia 6.000 in più), il disavanzo finanziario di cassa (84.817 miliardi 9.000 in più), il disavanzo patrimoniale (99.552 miliardi 20.000 in più): il tutto nonostante anticipazioni dallo Stato per 20.402 miliardi;

L'Inps ha incassato 308.000 miliardi, ma ne ha spesi 326.038: un risultato negativo che ha travolto di oltre 1.776 miliardi anche il limite di finanziamento stabilito dalla finanziaria del 1997;

tra le cause il fatto che molte gestioni individuali incassano meno di quanto danno e, per equilibrarsi, dovrebbero aumentare vertiginosamente i contributi: per esempio, la cassa coltivatori diretti dovrebbe aumentare i contributi del 149 per cento e quella dei lavoratori del volo del 60 per cento;

in secondo luogo, la morosità: crediti verso le aziende e imprese per 50.000 miliardi, ma a rischio;

per 30.000 miliardi, infatti, il recupero è ostacolato da lungaggini amministrative e beghe giudiziarie, gli altri 20.000 sono considerati già irrecuperabili;

la redditività del patrimonio immobiliare è bassa;

muovere la macchina dell'Inps, stitendi a parte, è costato all'ente previdenziale circa 2.000 miliardi;

il risparmio che doveva scaturire dal nuovo sistema di pagamenti mensili è stato in buona parte vanificato perché le poste, che accedono direttamente al fondo Inps per i pagamenti, hanno prelevato ugualmente tutte insieme le risorse per due mensilità;

nessuno sa bene perché tutto ciò avvenga —

quali provvedimenti abbia adottato al fine di rimediare a tale preoccupante e clamoroso deficit dell'Inps. (4-22493)

RISPOSTA. — *In ordine al citato atto parlamentare si rappresenta che l'articolo 13, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (legge finanziaria 1999) ha disposto che i crediti contributivi maturati, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, vantati dall'INPS, nonché i crediti maturati a favore dell'istituto sino alla data del 31/12/1999 sono ceduti a titolo oneroso, al valore netto risultante dai bilanci ed in massa alla S.C.C.I. (società veicolo costituita a tale scopo, ai sensi del comma 4, del citato articolo 13).*

*Tale norma, in particolare, ha previsto che la società concessionaria trattiene fino alla concorrenza di 8.000 miliardi le somme riscosse dall'Istituto, a partire dal 7 novembre 1999 nonché quelle che saranno riscosse dai Concessionari, coattivamente mediante ruolo, in conto crediti ceduti. Gli importi che risulteranno in eccedenza dopo i controlli, saranno successivamente riversati all'Istituto.*

*L'INPS ha rappresentato che a seguito dell'attività di recupero dei crediti svolta nel periodo 1/1/99-31/12/99, sono state riscosse lire 11.104.000.000 di cui lire 705.000.000 in via legale. Con riferimento ai dati contabili riguardanti l'ultimo bilancio approvato dall'Istituto (1998), si precisa quanto segue:*

*il bilancio generale dell'INPS evidenzia un risultato di esercizio negativo di lire 5.618 miliardi;*

*il comparto dei lavoratori dipendenti presenta un risultato di esercizio negativo di lire 4.857 miliardi, quale somma algebrica del disavanzo di lire 13.183 miliardi del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e dell'avanzo di lire 8.326 miliardi della Gestione Prestazioni Temporanee dei lavoratori dipendenti;*

*la gestione Artigiani ha chiuso l'esercizio con un risultato negativo di lire 1.183*

miliardi, mentre quello della gestione Commercianti è risultato positivo per lire 911 miliardi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ARMAROLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede, all'articolo 3, che i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti siano soggetti all'obbligo di assumere una persona disabile qualora procedano a nuove assunzioni;

l'articolo 4 della medesima legge precisa che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della legge stessa ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi;

la circolare n. 4/2000 del ministero in indirizzo, recante iniziali indicazioni per l'attuazione della legge citata, precisa che nel computo dei dipendenti non devono comprendersi, « per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa », altre categorie di dipendenti (i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo ed altri); in effetti, si tratta di categorie per le quali la legislazione vigente prevede costantemente l'esclusione dal computo dei dipendenti;

la formulazione della circolare risulta però particolarmente infelice e in grado di indurre in errore il lettore: soltanto il riferimento alla normativa speciale di riferimento ed alla consolidata prassi amministrativa fa comprendere che si tratta di una esclusione dal computo mentre da una lettura superficiale si potrebbe arguire esattamente l'opposto —

se non intenda riformulare in modo più chiaro e inequivoco il passo citato della circolare, relativo alla base di computo dei dipendenti. (4-29414)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione cui si risponde nella quale viene affermato che la mancanza di uno specifico richiamo alla normativa di riferimento (per quanto riguarda i soggetti esclusi dalla base di computo, al fine della determinazione della quota di riserva prevista dalla legge n. 68/99) rende la circolare n. 4 del 17.1.2000 poco chiara e « in grado di indurre in errore il lettore », si fa presente quanto segue.

La circolare, nella sua attuale formulazione, non può generare confusione in quanto le singole fattispecie contrattuali escluse dalla base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva sono tassativamente elencate.

Al contrario si ritiene che i rinvii normativi, oltre a rendere non agevole la fluente lettura dei testi, non si adattino ad uno strumento esplicativo di carattere amministrativo, come è, in effetti, la circolare in esame.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nell'Esercito italiano, all'interno della specialità paracadutisti, emergono diverse figure professionali strettamente connesse all'attività aviolancistica: il direttore di esercitazione, il direttore di lancio, l'addetto al caricamento, l'addetto ai malfunzionamenti, il comandante di pattuglia guida;

queste figure hanno peculiari responsabilità di natura amministrativa e penale, come confermato dal procedimento penale recentemente celebrato a Lucca (che ha visto condannati cinque ufficiali della Brigata « Folgore » per aver introdotto delle

modifiche alla tecnica di lancio ritenute dal magistrato causa di eventi letali);

queste responsabilità sono a torto « ricomprese » nell'indennità di aeronavigazione (che viene riconosciuta esclusivamente a seguito dell'effettuazione di sei aviolanci l'anno);

il personale che assume tali incarichi non ha nessuna tutela giuridica, spesso effettua più servizi di tale natura che aviolanci e, soprattutto, le attività particolari in questione non sono sostitutive delle attività di servizio « normali » o di aviolancio, ma ad esse si aggiungono, creando un sovraccarico sia di responsabilità che di attività fisica;

si è verificato in diverse occasioni che il personale in questione sia stato chiamato a rispondere personalmente dinanzi all'autorità giudiziaria per danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività istituzionali, dovendo affrontare ingenti spese legali;

tali attività erano state precedentemente programmate, pianificate ed ordinate dai competenti organi gerarchici ed il personale si era scrupolosamente attenuto alle procedure emanate dagli organi di vertice —:

se intenda impartire disposizioni affinché venga predisposta la forma di tutela più ampia nei confronti del personale qualificato a ricoprire incarichi il cui svolgimento comporta responsabilità di natura amministrativa, civile e penale;

se intenda adoperarsi affinché venga corrisposta, in linea con il dettato dell'articolo 1 della legge n. 78 del 1983, un'indennità specifica « quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio... al personale militare dell'Esercito... (il quale ha) dei particolari requisiti di idoneità psicofisica... ».

(4-30852)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti dall'interrogante, si osserva, preliminarmente che le evidenziate responsabilità di natura amministrativa, civile e penale in-*

*teressano tutto il personale delle varie specialità delle Forze Armate che svolge incarichi di comando (comandante di mezzi navali, piloti, incursori, medici, capi servizi logistici amministrativi). In tutte le predette condizioni d'impiego, la vigente normativa prevede che il personale risponda in caso di dolo o colpa grave degli eventuali danni causati esclusivamente per motivi di servizio. Tale normativa, inoltre, consente il rimborso delle spese legali nei casi in cui non emergano responsabilità a carico dell'interessato. Forme di coperture assicurative, a cura dell'interessato sono previste, invece, per le responsabilità amministrative.*

*Ciò premesso, per quanto concerne l'introduzione di una specifica indennità in favore del personale paracadutista che compensi i relativi rischi, disagi e responsabilità, la legge n. 78/83 ha introdotto le indennità operative proprio per compensare, attraverso specifici emolumenti, tali peculiari aspetti professionali di tutto il personale militare.*

*In particolare, il personale paracadutista percepisce, per le finalità evidenziate dall'interrogante e in base alla citata legge, l'indennità di aeronavigazione e l'indennità di comando.*

*In ultimo, si osserva che l'introduzione di nuove indennità o la rivalutazione delle indennità operative si realizzano in sede di contrattazione/concertazione e tengono conto del complesso delle varie specialità e dei componenti destinatarie di indennità particolari, non essendo opportuno gestire questa delicata materia con interventi ad hoc indirizzati verso una sola tipologia di personale.*

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BURANI PROCACCINI, DI COMITE, MATRANGA, GUIDI, e APREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

tutti i più importanti quotidiani italiani hanno riportato la notizia, che ha

suscitato scalpore e scandalo, di una modella dodicenne che in questi giorni ha sfilato sulle passerelle milanesi per numerosi ed importanti stilisti di moda italiani;

in Francia la modella-bambina non potrebbe sfilare in quanto la legislazione di quel Paese prevede che per fare la modella bisogna avere 16 anni;

in Italia non esistono regole e quindi si può sfilare a qualsiasi età;

secondo lo psichiatra Paolo Crepet la bambina è esposta a tutti i rischi possibili e a conseguenze terribili dato che subisce uno stress pari a dieci volte quello di un adulto;

in base alla legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha recepito la ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo fatta dall'Onu a New York il 20 novembre 1989, il comma 1 dell'articolo 32 recita: « Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale »;

il comma 2 dello stesso articolo 32 prevede al punto a), che gli Stati parti « stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego » —:

se non intenda intervenire con provvedimento di propria competenza per impedire questo sfruttamento del lavoro minorile in attesa che sia predisposta un'apposita legge. (4-25840)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio.*

*Con riferimento all'interrogazione relativa alla partecipazione a sfilate di moda di bambini di età inferiore ai quindici anni si fa presente quanto segue.*

*L'attività degli indossatori/trici è considerata attinente al settore dello spettacolo; settore per il quale l'articolo 4, secondo comma, della legge 17 ottobre 1967 — come novellato dall'articolo 6 del decreto legisla-*

*tivo 4 agosto 1999, n. 345, recante « attuazione della direttiva 94/33/CW relativa alla protezione dei giovani sul lavoro » — in deroga al divieto del lavoro dei bambini sancito al primo comma dello stesso articolo, dispone che « La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale ».*

*Trattasi di disposizione già in vigore nella normativa previgente al recepimento della direttiva di cui sopra e che è stata ribadita in quanto conforme a quanto previsto dall'articolo 5, quarto comma, della citata direttiva che permette agli Stati membri che dispongono di un sistema di autorizzazione specifico per le agenzie di indossatori di mantenere tale sistema.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**CALZAVARA, BALOCCHI e FONTAN.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

recentemente si è insediato, quale comandante dell'Ispettorato nord orientale della Guardia di finanza, il generale di divisione Francesco Giglio, noto alle cronache perché citato in un articolo stampa pubblicato nel 1998 sul quotidiano nazionale *l'Unità* dal giornalista Gianni Cipriani;

l'articolo di Cipriani riguardava una asserita compartecipazione del generale Giglio ad una potentissima loggia massonica coperta;

nell'articolo stampa veniva rivelata una particolare circostanza che proverebbe la connessione tra il generale ed alcuni Magistrati e cioè che Giglio sarebbe riuscito ad ottenere, in un solo anno, una

sentenza favorevole da parte del Tar ed una da parte del Consiglio di Stato, proprio in ragione delle sue non celate amicizie;

inoltre né il generale né tanto meno i magistrati interessati hanno mai smentito tale circostanza, dimostrando con ciò acquiescenza a quanto esposto nell'articolo ed ammettendo implicitamente l'affiliazione alla loggia massonica coperta —:

se siano a conoscenza di quanto pubblicato sul quotidiano *l'Unità* da Gianni Cipriani e inoltre che l'incarico assegnato al generale Giglio rappresenta un premio dato ad un ufficiale che non ha ancora chiarito la propria posizione innanzi all'opinione pubblica ed agli stessi superiori;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di dare un chiaro segnale di correttezza e di cambiamento a tutto il personale dipendente dell'ispettorato Guardia di finanza del Triveneto. (4-27549)

RISPOSTA. — *In merito alla presunta compartecipazione del Generale della Guardia di Finanza Francesco Giglio ad una loggia massonica coperta ed al suo insediamento quale comandante dell'Ispettorato Nord-Orientale della Guardia di Finanza, il Comando Generale ha riferito che, il predetto ufficiale ha assunto le funzioni di Ispettore della Guardia di Finanza per l'Italia Nord-Orientale a decorrere dal 6 settembre 1999, in sostituzione di un Generale collocato in congedo per raggiunti limiti di età.*

*Inoltre, ha precisato il predetto Comando Generale che la posizione dell'ufficiale, già valutata e definita nelle sedi appropriate, non è suscettibile di ulteriore riesame.*

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

CESETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da anni alla scuola media statale G. Cestoni di Montegiorgio (Ascoli Piceno) si è creata una difficilissima situazione ambientale, conseguenza della estrema con-

flittualità interna tra le diverse figure amministrative, che impedisce il regolare funzionamento della scuola stessa;

la suddetta conflittualità troverebbe la sua causa principale, oltre che da evidenti incompatibilità caratteriali tra diversi soggetti, in irregolarità nella gestione amministrativa contabile;

in effetti sono state disposte numerose ispezioni amministrativo-contabili da parte del provveditorato agli studi di Ascoli Piceno con adozione di provvedimenti a carico di una figura amministrativa;

la procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo ha esercitato l'azione penale ascrivendo gravissimi reati a carico della responsabile amministrativa;

il relativo procedimento si è concluso favorevolmente per la responsabile amministrativa in quanto il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo ha deciso il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;

nel contempo con la motivazione della sentenza il Giudice per le indagini preliminari mette in evidenza una situazione interna alla scuola certamente inaccettabile a giudizio dell'interrogante individuando precise disfunzioni anche se non di carattere penale;

da ultimo è stata disposta una ulteriore ispezione da parte del provveditorato agli studi di Ascoli Piceno all'esito della quale si è ritenuta la necessità di un rigoroso accertamento contabile sulle attività dell'ufficio di segreteria antecedenti il 1997 da effettuare in un ambiente libero da contese;

a tal fine il provveditore agli studi di Ascoli Piceno con atto 30 agosto 1999 opportunamente ha ritenuto quale fattore propedeutico all'ispezione contabile la non presenza nel luogo oggetto dell'ispezione del preside incaricato, della responsabile amministrativa e dell'assistente amministrativa adottando i necessari provvedimenti;

risulta all'interrogante che il provveditore, altrettanto opportunamente, ha richiesto una ispezione ministeriale che inizialmente sarebbe stata accordata;

sembra però che dopo l'iniziale assenso alla richiesta i competenti uffici del ministero hanno ritenuto di non procedere all'ispezione e non è dato sapere la ragione di tale radicale mutamento di opinione;

da più parti e da diverso tempo giungono all'interrogante richieste di intervento in quanto il clima di incertezza e tensione in atto si ripercuote ripetutamente sul funzionamento di tutto l'istituto pur dotato di un corpo docente di alta professionalità;

è necessario, quindi, che venga fatta definitivamente chiarezza su tutto ciò che è avvenuto nella scuola media G. Cestoni di Montegiorgio attraverso una verifica seria ed approfondita al fine di restituire serenità all'intera comunità scolastica ed il prestigio che merita l'istituto;

non può essere revocato in dubbio che tale verifica debba essere svolta attraverso un'ispezione ministeriale —:

1) le ragioni per cui non sia stato dato corso all'ispezione;

2) se non intenda inviare immediatamente degli ispettori ministeriali presso la scuola media G. Cestoni di Montegiorgio per un rigoroso accertamento contabile sull'attività dell'ufficio di segreteria antecedenti il 1997 così come ritenuto nel decreto del provveditore agli studi di Ascoli Piceno del 30 agosto 1999 protocollo n. 23/ris;

3) se non intenda accertare, attraverso l'auspicata ispezione, le cause della estrema, quanto intollerabile, conflittualità interna all'istituto ed all'esito adottare i necessari provvedimenti per ristabilire quelle condizioni di serenità che merita un istituto di grande prestigio e lunga tradizione. (4-25960)

RISPOSTA. — *La situazione conflittuale esistente tra il Capo d'istituto e la Responsabile Amministrativa della Scuola media « Cestoni », di Montegiorgio, veniva conclusa*

*dal Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno con atto sanzionatorio a carico della Responsabile Amministrativa in data 18.7.1998.*

*Nonostante tale intervento, si verificava il permanere della conflittualità tra le parti, per cui, al fine di evitare che gli atteggiamenti caratteriali dei contendenti potessero essere causa di turbativa anche nel nuovo anno scolastico, il Provveditore conferiva ad un Ispettore Tecnico, in data 30.9.1998, l'incarico di compiere nuovi accertamenti.*

*Il suddetto Ispettore Tecnico accertava che le insofferenze e i malumori non erano da ascrivere unicamente all'incompatibilità tra Preside e Responsabile Amministrativa, ma anche alla presenza e ai comportamenti posti in essere da un'Assistente Amministrativa e concludeva sulla necessità di ulteriore ispezione contabile, rappresentando l'esigenza che, perdurando tale situazione, le tre figure considerate fossero trasferite altrove.*

*Il Preside, la Responsabile Amministrativa e l'Assistente Amministrativa venivano pertanto utilizzati in altra sede.*

*Venivano anche inviati presso la scuola due funzionari di ragioneria perché accertassero fatti eventualmente ancora non verificati.*

*Tale ultima ispezione ha evidenziato, per ciò che attiene alla gestione finanziaria e contabile, elementi di approssimazione puramente formali e tali da non suffragare alcuna valutazione sull'incompatibilità ambientale tra le parti in causa.*

*Un volta accertata la ridotta portata delle presunte irregolarità e l'inesistenza di elementi di natura penale, peraltro già esclusi in sede giudiziaria, il Provveditore agli Studi competente ha impostato un'azione tendente a restituire all'istituzione e alla comunità scolastica la dovuta serenità. Intanto il Preside incaricato, già utilizzato nell'anno scolastico appena terminato in altra sede, non ha ottenuto alcun incarico di presidenza per il 2000/2001, in conseguenza del processo di dimensionamento che ha generato una situazione di soprannumero di dirigenti scolastici di ruolo.*

*La Responsabile Amministrativa, anch'essa utilizzata in altra sede, non avendo*

*richiesto il trasferimento in quanto soprannumeraria, è stata ancora utilizzata altrove e l'Assistente Amministrativa, rientrata in sede alla fine dell'ispezione di cui si tratta, ha chiesto ed ottenuto il trasferimento altrove.*

*Il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno ha infine comunicato che il nuovo anno scolastico è iniziato senza problemi e la scuola media, diventata Istituto Comprensivo, è ritornata alla piena vivibilità ambientale e ad una gestione didattica e contabile regolare, coerente con le aspettative del territorio.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CORDONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dipendenti Alitalia hanno richiesto ed ottenuto dall'azienda il passaggio temporaneo a *part-time* per un periodo di tempo predeterminato, due anni al massimo, al fine di poter seguire i figli nel periodo infantile, rimanendo tuttavia invariato il contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato;

al momento dell'assegnazione delle azioni Alitalia questo personale, temporaneamente *part-time*, si è visto decurtare la percentuale di azioni attribuibili: 7.739 azioni assegnate anziché 10.318 (ossia il 25 per cento in meno a fronte di una riduzione d'orario e di stipendio di circa il 20 per cento per un periodo di uno o due anni);

questa distribuzione delle azioni sembra pertanto ledere quanto definito dagli accordi aziendali, che stabiliscono di « proporzionare l'erogazione delle azioni in base alla durata della prestazione lavorativa »;

gli accordi parasociali, ed in particolare l'accordo con le organizzazioni sindacali del 13 giugno 1998, stabiliscono inoltre che l'azienda si faccia carico di tutelare il personale in aspettativa ed in maternità, al

quale deve fare in modo che « spetti lo stesso numero di azioni attribuito al personale della medesima categoria contrattuale di appartenenza »;

l'azienda pertanto pare non abbia distinto tra il personale *part-time* a tempo indeterminato e quanti invece, le lavoratrici in questione, hanno avuto una trasformazione *part-time* per un tempo predeterminato per assolvere impegni familiari di assistenza;

questa interpretazione contrasta quindi con quanto previsto dall'accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali del 3 giugno 1998 sulla partecipazione azionaria dei dipendenti, limitando la tutela per maternità ed aspettativa e privando quindi le lavoratrici in questione di 2.579 azioni, del *quorum* in sostanza previsto per i relativi contratti a tempo pieno ed indeterminato —:

se non intendano verificare la correttezza del computo dei criteri per l'assegnazione delle azioni, provvedendo a distinguere tra i dipendenti *part-time* a tempo indeterminato ed i dipendenti collocati temporaneamente *part-time*, nel rispetto di quanto stabilito dall'accordo tra Alitalia e le organizzazioni sindacali sulla partecipazione azionaria dei dipendenti del 3 giugno 1998;

se non intendano altresì provvedere alla conseguente piena ricostituzione delle azioni spettanti alle lavoratrici temporaneamente *part-time* per assolvere funzioni familiari, distribuendone i relativi dividendi. (4-25493)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel citato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

*Nel 1996 e nel 1998 sono state sottoscritte due intese sindacali tra l'Alitalia e le Organizzazioni sindacali/Associazioni Professionali che hanno definito le regole per l'assegnazione ai dipendenti del Gruppo Ali-*



talia delle quote di capitale sociale della società. In particolare, nell'ultimo accordo siglato il 3 giugno 1998 le parti hanno convenuto:

di attribuire ai singoli dipendenti appartenenti alle varie categorie di personale (...), in servizio alla data del 1° giugno 1998, un importo al netto delle contribuzioni previdenziali e delle imposizioni fiscali di legge (...) differenziato per categorie di personale;

il riconoscimento di tali importi ai lavoratori dipendenti della Alitalia, Alitalia Team, Alitalia Express ed Atitech con riferimento alle diverse categorie contrattuali di personale (piloti, assistenti di volo, personale di terra);

l'assegnazione delle azioni nel loro intero ammontare ai dipendenti a tempo determinato con contratto italiano, ivi compreso il personale trasferito all'estero, ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, nonché al personale in aspettativa e in maternità;

il riproporzionamento, in relazione alla riduzione della durata della prestazione lavorativa, dell'entità dell'assegnazione per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale.

Le parti, pertanto, hanno analiticamente disciplinato tempi e modalità attuative del programma di azionariato dei dipendenti del gruppo Alitalia, individuando i destinatari dello stesso, unitamente ai criteri per la definizione delle misure da riconoscere a ciascun dipendente. Tali criteri hanno determinato l'attribuzione ai dipendenti di importi di uguale misura per ciascuna delle categorie contrattuali presenti in Azienda (piloti, assistenti di volo, tecnici di volo, personale di terra). L'assegnazione, quindi, è avvenuta per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con prestazioni full-time, senza alcuna differenziazione in riferimento ai livelli categoriali, alle qualifiche, alle anzianità aziendali ovvero, infine ai livelli retributivi di ciascuno.

Le parti hanno convenuto, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, di fare riferimento alla situazione in essere alla

data del 1° giugno 1998, conseguentemente per il personale full-time, nel caso di particolari condizioni/tipologie lavorative (personale in aspettativa, in maternità e con contratto di formazione e lavoro) sono state esplicitamente convenute modalità e misure di attribuzione delle azioni correlate alle situazioni contrattuali in essere alla suddetta data.

Da ultimo, si rammenta il principio di autonomia contrattuale che l'ordinamento giuridico riconosce alle organizzazioni sindacali, in base al quale è possibile stipulare accordi collettivi in cui siano state convenute modalità e misure di attribuzioni delle azioni correlate a particolari condizioni e tipologie lavorative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CRIMI, BAIAMONTE, GRAMAZIO, CONTE, PAGANO, CICU, STAGNO d'ALCONTRES, MARTUSCIELLO, MASSIDDA, LEONE, DI COMITE, FILOCAMO, MAMMOLA, NANIA, D'ALIA e CONTI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

due interventi, uno dell'Istituto centrale delle banche di Credito Cooperativo e l'altro della Banca d'Italia che ha sospeso la Banca del Credito cooperativo di Velletri dalla partecipazione alla compensazione giornaliera dei recapiti e alle procedure di scambio all'ingrosso, hanno determinato forti disagi agli utenti e gravi ripercussioni su tutte le attività economiche della zona di Velletri;

la Banca d'Italia, in data 10 giugno 1999 con provvedimento del commissario straordinario, ha, inoltre, disposto la sospensione del pagamento delle passività di tutti i generi e della restituzione degli strumenti finanziari ai clienti della banca di Velletri ed a seguito della sospensione, peraltro prorogata per altri due mesi, sono state sospese le operazioni di ogni tipo di

pagamento e di rimborso a favore della clientela e dell'utilizzo della carte di credito Iccrea —:

è da ricordare che il Credito Cooperativo di Velletri, ad un anno dall'inizio della sua attività, ha già raccolto circa mille conti correnti nonché numerosi libretti di risparmio e certificati di deposito ed i provvedimenti richiesti dal commissario straordinario hanno messo in difficoltà finanziarie, oltre ai numerosi risparmiatori anche gli stessi dipendenti che, allo stato attuale, lavorano senza percepire alcuno stipendio;

il commissario straordinario, ha sospeso inoltre tutti i programmi delle ferie per tutti gli impiegati mentre gli stessi sono costretti a subire continue lamentele, peraltro giustificate, da parte della clientela;

la situazione, in questo particolare momento, è diventata insostenibile e si richiedono provvedimenti urgenti perché venga ripristinato lo stato di normale attività del Credito Cooperativo di Velletri —:

se sia a conoscenza della vicenda e degli interventi urgenti di competenza delle autorità di vigilanza bancaria che si intendano adottare per riportare alla normalità l'attività della Banca di Credito Cooperativo di Velletri ed assicurare che i pagamenti e le altre operazioni bancarie alla clientela siano fatte nel migliore dei modi;

quali iniziative si intendano adottare per garantire, la continuità della operatività della banca di Velletri e quindi il mantenimento del posto di lavoro per i dipendenti che versano in stato di grave preoccupazione. (4-25182)

*RISPOSTA.* — *Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a sollecitare interventi per riportare alla normalità l'attività della Banca di Credito Cooperativo di Velletri e per garantire il mantenimento del posto di lavoro ai dipendenti.*

*Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che la citata Banca è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro*

*del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell'8 giugno 1999, sulla base dei risultati degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dalla Banca d'Italia.*

*Nel corso dell'ispezione erano, infatti, emerse gravi irregolarità gestionali, specie nel comparto degli impieghi, le quali avevano determinato una situazione di illiquidità e gravi squilibri negli altri assetti tecnici. Il sopralluogo ispettivo aveva, altresì, evidenziato carenze nell'assetto organizzativo e nei controlli interni, nonché una gestione irregolare dei rapporti con la clientela da parte del Direttore.*

*Nel corso della procedura, gli Organi straordinari hanno svolto un'approfondita verifica della situazione aziendale, che ha portato alla luce irregolarità nell'amministrazione ancora più gravi di quelle poste a base del provvedimento di amministrazione straordinaria, nonché una situazione patrimoniale deficitaria. Le gravi irregolarità, che hanno interessato tutti i settori operativi, con particolare riguardo a quello degli impieghi, erano riconducibili all'operato del Direttore, alla limitatezza dell'attività del Consiglio di amministrazione e all'omissione di ogni verifica da parte del Collegio sindacale.*

*Gli Organi straordinari hanno giudicato la situazione tecnica e gestionale della Banca in questione irrimediabilmente compromessa ed hanno ritenuto che le irregolarità accertate e le previsioni di perdite formulate rappresentassero i presupposti per la sottomissione della BCC alla liquidazione coatta amministrativa.*

*Pertanto, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta della Banca d'Italia, in data 14 agosto 1999, ha emanato il decreto con il quale è stata revocata alla Banca di Velletri l'autorizzazione all'attività bancaria.*

*Si precisa che il bilancio finale dell'amministrazione straordinaria, riferito al periodo 1° gennaio-17 agosto 1999, sottoposto, da parte degli Organi straordinari, all'approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del Testo unico bancario, si è chiuso con una perdita di esercizio, essenzialmente ri-*

conducibile alle rettifiche di valore sui crediti operate dall'Amministrazione straordinaria.

Detta perdita, unitamente a quella registrata nell'esercizio precedente, annullava i mezzi propri della BCC, determinando un deficit patrimoniale della banca, superiore a quello registrato al 30 giugno 1999 e assunto come base della proposta di liquidazione coatta amministrativa.

Si precisa che gli Organi della liquidazione coatta amministrativa, per tutelare le ragioni dei creditori della « Velletri », e tenuto conto dei riflessi negativi che sarebbero potuti derivare dalla mancanza di un intervento urgente, finalizzato a garantire la continuazione dell'operatività aziendale, in data 19 agosto 1999, hanno proceduto, su autorizzazione della Banca d'Italia, alla cessione delle attività e delle passività della Banca di Credito Cooperativo di Velletri alla Banca di Credito Cooperativo di Roma.

Per quanto concerne, infine, il quesito relativo al mantenimento del posto di lavoro ai dipendenti della Banca di Velletri, si fa presente che il relativo contratto di cessione ha previsto, tra l'altro, che i rapporti di lavoro esistenti al momento della cessione delle attività e passività fossero trasferiti alla Banca di Credito Cooperativo di Roma e inquadrati secondo i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, normativi ed economici applicati presso quest'ultima Banca.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

DE CESARIS. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'ennesimo orribile incidente mortale sul lavoro si è verificato il giorno 17 febbraio 2000 nell'azienda Rer del nucleo industriale di Pozzilli - Venafro, ed è costata la vita al giovane operaio Gianni Giannini; questo si è verificato a distanza di poco tempo da un altro grave incidente avvenuto nello stesso nucleo industriale;

la provincia di Isernia e tutta la regione Molise sono funestate da continui e gravi incidenti sui luoghi di lavoro;

la federazione di Isernia del Prc e la Cgil di Venafro da tempo denunciano le gravissime inosservanze delle misure di sicurezza in molte fabbriche e la carenza dei controlli degli enti preposti;

la Cgil di Venafro ha denunciato che responsabili aziendali avrebbero addirittura mutato infortuni sul lavoro in periodo di malattia rendendo sottostimate le statistiche ufficiali degli incidenti che avvengono nei luoghi di lavoro;

da dati Inail si evince che dal 1995 ad oggi in Molise sono avvenuti 61 incidenti mortali sui luoghi di lavoro —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori;

se a seguito della impressionante sequela di incidenti mortali nel nucleo industriale di Pozzilli-Venafro (Isernia), non intenda inviare ispettori del ministero allo scopo di verificare: a) la sussistenza ed il rispetto nelle varie attività produttive della provincia di Isernia e dell'intero Molise dei parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente; b) se il ripetersi di gravi incidenti non debba imporre un aumento dei controlli da parte degli enti preposti e una loro maggiore efficacia. (4-28708)

RISPOSTA. — In ordine al citato atto parlamentare che solleva la scottante questione della sicurezza sui luoghi di lavoro si intende sottolineare, subito, che il Governo presta da sempre una particolare attenzione a questo tema, al quale è stato dedicato il recente convegno di Genova e dal quale è scaturita la c.d. « Carta 2000 », varata di concerto tra il Governo, le Regioni e le parti sociali. Tale documento contiene impegni sia sul piano legislativo che sul piano operativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, in esso vengono individuate le linee guida per adeguare l'Italia ai parametri europei anche per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, riducendo i livelli di incidenza degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali ed il loro costo sociale. Di particolare importanza è l'attenzione che viene rivolta, nel predetto docu-

mento, al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS-RLST), in quanto gli stessi vengono coinvolti durante le visite ispettive, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo. È evidente che tale collaborazione può garantire un'azione di prevenzione ancora più incisiva e portare un contributo prezioso con notizie precise e dettagliate circa le effettive situazioni di rischio. Partendo dall'attuazione della sopraccitata « Carta 2000 », il 12 maggio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano straordinario per la sicurezza sul lavoro, su proposta del Ministro del Lavoro.

Tale piano, rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese, prevede un insieme di misure promozionali intese a diffondere la cultura della prevenzione e a sostenere le imprese, attraverso forme di incentivazione, informazione e utilizzo di tutte le risorse umane e strumentali disponibili. Verranno, pertanto, studiate forme di sgravio o recupero fiscale su investimenti connessi alla sicurezza, compreso l'investimento in formazione. Inoltre, è intendimento del Governo sviluppare una azione di informazione a sostegno delle imprese al fine di agevolare l'attività delle imprese stesse. A tale riguardo, si fa presente che questa Amministrazione ha in corso di attuazione il progetto « Sicurezza 626 » che, mediante l'apposito accordo di collaborazione con l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, consentirà la realizzazione di un sito Internet del Ministero, dedicato specificatamente alla informazione sulla sicurezza sul lavoro.

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro è stato assunto come obiettivo primario dal Ministro del Lavoro, che ha emanato un'apposita direttiva (30 luglio 1999) agli Uffici periferici, per incentrare l'attenzione degli stessi al fine di intraprendere le opportune iniziative per intensificare l'azione svolta, in modo da assicurare la piena applicazione della legislazione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, presupposto essenziale per una inversione di tendenza. Infatti, è opportuno ricordare, al riguardo, come è emerso dalle conclusioni della recente indagine conoscitiva svolta dalla XI Commissione del Senato, che la situazione sugli

infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali permane grave e sostanzialmente immutata. Tale quadro è confermato anche dai dati, forniti dall'INAIL, dove risulta gravissima l'incidenza degli infortuni mortali, che sebbene sia in flessione rispetto agli anni precedenti, è tuttavia ferma, nell'ultimo anno oltre il limite dei mille infortuni (n. 1201). A fronte di una notevole diminuzione degli infortuni nel settore agricolo, colpito peraltro da un forte calo occupazionale, emerge un aumento del fenomeno infortunistico nei settori dell'industria e del terziario. In particolare la situazione presenta elementi di forte preoccupazione nei comparti del commercio, degli alberghi e della ristorazione, dove agli incrementi occupazionali è corrisposto purtroppo anche un aumento degli infortuni sul lavoro. Anche, nella pubblica Amministrazione, ad esempio nella scuola, si è assistito ad un sensibile incremento del numero degli infortuni, quantificabile in circa 10.000 eventi dannosi in più rispetto al passato. Di fronte ad una simile situazione, si deve valutare positivamente l'attività svolta da questo Ministero, sia per quel che concerne il ruolo propositivo teso a rafforzare la struttura normativa vigente sia per il potenziamento dell'attività ispettiva a livello centrale e periferico. È opportuno ricordare che la competenza in materia è delle ASL, in base alla legge n. 833/78, mentre l'articolo 23 del decreto legislativo n. 626/94 ha riattribuito al Servizio Ispezioni del lavoro tale competenza limitatamente alle attività comportanti rischi particolarmente elevati (attività nel settore edile o di genio civile, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subaquei).

Per i gravissimi fatti riportati nel presente atto parlamentare, accaduti rispettivamente nel mese di agosto 1999 e febbraio 2000, in due industrie dell'agglomerato industriale Pozzilli-Venafro, la Procura della Repubblica di Isernia ha chiesto, con delega speciale, l'intervento della Direzione provinciale locale, che ha provveduto tempestivamente agli accertamenti. Da questi ultimi è emerso che per entrambi gli eventi, esistevano delle inosservanze alle norme antinfortunistiche, da parte dei responsabili delle

aziende. Tutto è stato debitamente relazionato all'Autorità competente.

La sede regionale dell'INAIL di Campobasso ha fornito i dati statistici sull'andamento degli infortuni registrati nel triennio 1996-1998, nell'anno 1999 e per gli infortuni mortali nel quinquennio 1995-1999, che si riportano di seguito:

Regione Molise.

Campobasso: Inabilità temporanea 44,95 – Inabilità permanente: 2,57 – Morte: 0,13 – Totale: 47,66;

Isernia: Inabilità temporanea 38,07 – Inabilità permanente: 3,45 – Morte: 0,14 – Totale: 41,66;

Molise: Inabilità temporanea: 42,95 – Inabilità permanente: 2,83 – Morte: 0,13 – Totale: 45,91;

Italia: Inabilità temporanea: 41,89 – Inabilità permanente: 2,39 – Morte: 0,09 – Totale: 44,37.

Settore industria: anno evento 1999.

Campobasso: Inabilità temporanea: 1.322 – Inabilità permanente: 45 – Morte: 6 – Totale: 1.373 – Durata media in giorni: 18;

Isernia: Inabilità temporanea: 473 – Inabilità permanente: 24 – Morte: 2 – Totale: 499 – Durata media in giorni: 18;

Molise: Inabilità temporanea: 1.795 – Inabilità permanente: 69 – Morte: 8 – Totale: 1.872 – Durata media in giorni: 18;

Italia: Inabilità temporanea: 460.124 – Inabilità permanente: 11.602 – Morte: 739 – Totale: 472.465 – Durata media in giorni: 18.

Infortuni mortali denunciati per provincia ed anno evento.

Provincia:

Campobasso: 1995: 1; 1996: 5; 1997: 4; 1998: 7; 1999: 8;

Isernia: 1995: 5; 1996: 4; 1997: 4; 1998: 1; 1999: 3;

Totale: 1995: 6; 1996: 9; 1997: 8; 1999: 11;

Italia: 1995: 1.169; 1996: 1.134; 1997: 1.212; 1998: 1.267; 1999: 1.065.

Infine, è opportuno rappresentare che negli ultimi tre anni, il Servizio ispettivo della Direzione provinciale del Lavoro di Isernia ha svolto su incarico della locale Procura della Repubblica ben 610 indagini.

In relazione ai citati incidenti mortali sono stati avviati con tempestività gli accertamenti tecnici necessari a verificare le cause e le dinamiche ed in entrambi i casi sono state evidenziate inosservanze delle norme antinfortunistiche, da parte dei responsabili delle aziende.

Per quanto riguarda, poi, la vigilanza operata dalla citata Direzione Provinciale del Lavoro di Isernia, nel settore dell'edilizia sono state effettuate nel corso del 1999 n. 172 visite ispettive e sono state contestate n. 202 violazioni, mentre nel 1° trimestre del 2000, sono state fatte n. 83 visite ispettive e contestate, e n. 100 violazioni. Inoltre, si fa presente in merito alla richiesta dell'interrogante di inviare nel Molise ed in particolare nel polo industriale di Pozzilli-Venafro, un gruppo di ispettori ministeriali, che in seguito ad appositi incontri con i responsabili delle Direzioni Regionali del Lavoro, svoltisi nel mese di dicembre scorso, è stato fatto un monitoraggio degli interventi da realizzare nel corso del corrente anno, al fine di individuare i settori di rischio e le realtà locali, verso le quali indirizzare l'attività ispettiva. Tra le varie realtà considerate è stata valutata anche la situazione presente ad Isernia, per la quale è stata predisposta, a breve, una speciale attività di vigilanza diretta in particolar modo a quei settori in cui vengono maggiormente registrate le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

DE CESARIS e BONATO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 136 del 1999, all'articolo 3, ha stabilito una riduzione del tasso di interesse da applicare sulla rata massima per i mutui concessi dalla cassa Depositi e Prestiti ai lavoratori dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione, di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, i cosiddetti « mutui Gorìa »;

nello specifico è stato stabilito che, nella determinazione dei tassi di interesse, il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovesse tenere conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonché dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma presso la cassa depositi e prestiti e ciò ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo medesimo. Veniva, altresì, stabilito che, di norma, i tassi suddetti non dovessero comunque superare di più di un punto il tasso ufficiale di sconto;

in prima applicazione, il tasso dei mutui di cui sopra fu portato al 4 per cento;

con decreto del 17 aprile 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2000, n. 102, il tasso è stato rideterminato al 4,50 per cento;

nella premessa al suddetto decreto non viene citata la finalità, presente nella legge, per cui occorrerebbe valutare i prevedibili utili del fondo speciale ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi, tenendo conto che l'1 per cento in più del tasso di sconto dovrebbe rappresentare il tetto massimo;

come elementi giustificativi della rideterminazione del tasso al 4,50 per cento vengono portate l'elevazione al 3,50 per cento del tasso ufficiale di riferimento e che la cassa depositi e prestiti ha effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;

non viene presa in considerazione la circostanza che negli anni passati i mutuatari hanno pagato interessi di molto superiori a quelli normalmente praticati dalle banche per cui, alla fine, tali tassi risultavano addirittura superiori al limite fissato dal Governo per determinare i cosiddetti tassi usurari;

la circostanza suddetta fa presumere che il fondo di gestione dei mutui Gorìa abbia una forte attività che, ora, dovrebbe essere utilizzata, come espressamente afferma la legge 136 del 1999, per favorire ogni possibile ulteriore riduzione dei tassi di interesse —:

se non intenda chiarire le motivazioni per le quali, nella rideterminazione dei tassi, non è stata fatta la valutazione dell'attività del fondo dei cosiddetti mutui Gorìa;

se non intenda chiarire quali risultino attualmente le attività e le passività del suddetto fondo e quali possano essere le possibilità di ulteriore riduzione dei tassi suddetti;

se non ritenga, qualora l'equilibrio di gestione del fondo lo permettesse, intervenire affinché, attraverso l'ulteriore riduzione, si possa risarcire, anche se parzialmente, quanto pagato in più negli anni precedenti per tali mutui riservati ai soli lavoratori dipendenti e per l'acquisto della prima casa di abitazione;

se non intenda modificare il decreto alla luce delle valutazioni ulteriormente riscontrabili attraverso una puntuale analisi dell'attività del fondo;

se non ritenga, infine, essendo il decreto in questione da emanare con periodicità annuale, opportuno in futuro tenere conto sia delle attività del fondo sia della circostanza su richiamata che, per molti anni, i lavoratori, che hanno ottenuto tali mutui agevolati, sono, in realtà, stati penalizzati da tassi superiori a quelli normalmente praticati dagli istituti bancari.

(4-30083)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente i tassi d'interesse applicati ai mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai lavoratori dipendenti per l'acquisto della prima casa, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la gestione autonoma « prima casa » è nata nel 1987 con l'entrata in vigore del decreto del Ministro del Tesoro dell'11 febbraio 1987, n. 25, istitutivo del « fondo speciale », che la Cassa Depositi e Prestiti ha gestito dal 1987 al 1998.

Con la legge 30 aprile 1999, n. 136, è stato disposto, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999, il trasferimento delle attività e passività del fondo speciale nella gestione propria della Cassa Depositi e Prestiti.

Va precisato che la Cassa, in questi ultimi due anni, ha gestito l'attività relativa alla « prima casa », applicando un tasso sui mutui in essere sensibilmente inferiore a quelli praticati sia dal sistema bancario sia dalla Cassa stessa, in linea con la politica dell'Istituto, mirante ad agevolare i mutuatari inseriti in fasce di reddito economicamente più deboli. Infatti, a fronte di un tasso del 4 per cento e del 4,50 per cento, rispettivamente per il 1999 e per il 2000, il costo complessivo per la Cassa risulta pari al 5,15 per cento.

In proposito, va rilevato che l'onere per la Cassa è dato dalla remunerazione, riconosciuta alla Società Poste Italiane S.p.A. per l'utilizzo dei fondi del servizio dei conti correnti postali, pari al 4,35 per cento, al quale deve essere aggiunto il compenso annuo riconosciuto agli istituti di credito per il servizio prestato, pari ad 80 punti base, ai sensi dell'articolo 12 delle convenzioni stipulate con la Cassa.

Non va, tuttavia, sottovalutato l'onere che deriva alla Cassa dalle morosità, che si registrano nel pagamento delle rate, e dal contenzioso in atto, dovuto all'inizio della procedura esecutiva nei confronti di un numero crescente di mutuatari.

Per quanto riguarda l'esercizio 1999, la perdita derivante dalla gestione dei mutui prima casa è risultata pari a 9,1 miliardi di lire, perdita che rappresenta la differenza fra

l'onere complessivo sostenuto dalla Cassa e gli interessi corrisposti dai debitori.

Tale perdita risulta soltanto parzialmente compensata dagli interessi che la Cassa Depositi e Prestiti ha percepito nel corso del 1999 sugli utili pregressi prodotti dal « fondo speciale con gestione autonoma », pari a 4,4 miliardi di lire.

Poiché risulta, per il 1999, un saldo negativo di 4,7 miliardi di lire, non sembra opportuno incrementare ulteriormente la perdita subita dalla Cassa, riducendo il tasso di interesse.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

DEL BARONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante fa riferimento ai criteri di gestione degli immobili di proprietà Inail e, più particolarmente, dello stabile sito in Napoli alla via Giotto, 70, edificio che vanta come interessanti pertinenze numerosi box-garages, oltre a posti auto allo scoperto disegnati nello spazio cortile del palazzo e concessi in locazione, nei limiti della disponibilità, ai locatari dei quartini facenti parte dello stesso ricordato edificio di via Giotto, 70;

si reputa necessario sottolineare quanto recentemente avvenuto e che vede, involontario protagonista e vittima, il professor Antonio D'Autilia, locatario di un appartamento nel palazzo di via Giotto, sin dal 1956, locazione ottenuta perché medico specialista dell'Inail prima e del C.T.O. poi;

il professor D'Autilia non è mai riuscito ad ottenere un box per la sua auto, non avendo potuto far breccia nel privatistico e soggettivo criterio di assegnazione seguito dalla direzione della sede napoletana dell'Inail, la quale, in data 7 febbraio 2000 ha pubblicato una graduatoria che vede in testa, per l'assegnazione dei ricordati box, proprio il professor D'Autilia che,

per questa assegnazione, aveva presentato istanza nientepopodimenoche il 18 marzo 1982;

ma non basta. Difatti, mentre questa assegnazione sembrava una svolta fisiologica sulle assegnazioni dei box e iniziavano i festeggiamenti sui nuovi criteri di trasparenza e giustizia che, finalmente, parevano potersi avere da parte dell'Inail per lo stabile di via Giotto, il tutto è crollato di fronte ad una realtà che si è dimostrata ben diversa: improvvisamente la graduatoria per l'assegnazione dei box pubblicata il 7 febbraio 2000 è stata dichiarata nulla e sarebbe il caso di dire come Mimì in Bohème: « Il perché non so »! —:

se il Ministro, alla luce di quanto dichiarato, non intenda intervenire su di una faccenda che dimostra una penosa gestione da parte delle persone che a Napoli rappresentano l'Inail in quanto i funzionari adibiti alla bisogna dovrebbero avere il dovere di rispettare le leggi imposte dallo Stato lasciando perdere atteggiamenti padronali, ricordando che l'Inail è un Ente che appartiene ai lavoratori e che, nella fattispecie, il professor D'Autilia ha servito con dedizione e lealtà le istituzioni poste dalla legge a difesa del lavoro. (4-30299)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunicano gli elementi forniti dall'INAIL in merito alla mancata assegnazione, di un box al professor D'Autilia, locatario di un appartamento situato nello stabile, di proprietà dell'istituto stesso, sito a Napoli, in Via Giotto 70.*

*L'Ente fa presente che sono pervenute, presso l'Ufficio competente INAIL di Napoli, numerose domande dirette ad ottenere in affitto il citato box.*

*Per evidenti motivi di trasparenza amministrativa è stato ritenuto opportuno elaborare una graduatoria che avesse come base di riferimento la data di anzianità della presentazione della domanda di locazione.*

*Nella prima stesura della graduatoria in il professor D'Autilia è risultato 1°, avendo presentato domanda di affitto sin dal marzo 1982.*

*Entro i termini previsti (15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria), la Signora Maria Acqua, vedova Pesce, conduttrice anche lei di uno degli appartamenti di Via Giotto, ha fatto ricorso dimostrando che la sua richiesta risaliva al novembre 1981.*

*Di conseguenza veniva rielaborata la graduatoria che vedeva il professor D'Autilia superato dalla Signora Pesce.*

*L'INAIL fa presente, infine, che il professor D'Autilia è stato tempestivamente informato dei motivi di esclusione dall'assegnazione sia dai funzionari dell'istituto, sia tramite il suo legale.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*le sorti dell'industria alimentare « Saiwa » di Capriate d'Orba (Alessandria), attualmente facente parte del colosso multinazionale « Danone », destano non poche preoccupazioni atteso che lo stabilimento in questione occupa attualmente 350 dipendenti;*

*l'azienda ha in programma una generalizzata ristrutturazione;*

*si dice che la direzione vorrebbe fare dello stabilimento di Capriate d'Orba, non solo specializzato nella produzione di biscotti secchi, trasferendo l'attuale linea di produzione del « Wafer » nel nuovo — e tecnologicamente avanzato — stabilimento del Belgio;*

*recentemente è stato avviato alla cassa integrazione a zero ore, per il periodo 28 maggio-1° luglio un gruppo di 48 dipendenti —:*

*se gli intendimenti aziendali prevedano effettivamente la conversione della attuale linea produttiva dei « Wafer » in produzione specializzata di biscotti secchi o se, al contrario, come è normale e comprensibile che venga tenuto, l'azienda pre-*



veda, pur se in prospettiva, la chiusura dello stabilimento di Capriata d'Orba per rafforzare gli stabilimenti di Locate Triulzi e del Belgio. (4-31964)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

quarantotto dipendenti dello stabilimento « Saiwa » di Capriata d'Orba (Alessandria) saranno collocati in cassa integrazione a zero ore dal 28 maggio prossimo sino al 10 luglio;

i lavoratori colpiti dal provvedimento hanno appreso la notizia attraverso un comunicato firmato dal direttore generale dottor Fiorentino affisso nelle bacheche riservate alle comunicazioni;

la direzione della « Saiwa » aveva anticipato un possibile ricorso alla cassa integrazione, ma in termini di gran lunga inferiori rispetto a quanto comunicato il 10 maggio scorso;

la scelta aziendale contribuisce ad accrescere la preoccupazione tra i dipendenti dell'azienda « Saiwa », anche perché sembrano ripetersi le modalità consolidate nelle vicende di imprese in difficoltà, per cui le « cattive notizie » vengono propinate in dosi ... omeopatiche al fine di evitare sussulti e contraccolpi sociali;

anche sotto quest'ultimo profilo appare del tutto fondata la forte preoccupazione dei dipendenti cassaintegrati e delle loro famiglie in ordine al destino riservato loro al termine del periodo di cassa integrazione —:

se la decisione della « Saiwa » di collocare in cassa integrazione i quarantotto dipendenti dissimuli l'intenzione vera di bloccare, o quanto meno ridurre stabilmente, l'attività nel reparto adibito alla produzione di « wafer », e, conseguentemente, se sia reale la prospettiva, paventata ormai da molti in termini espliciti, di uno spostamento di produzioni tra gli stabilimenti di Locate Triulzi e Capriata d'Orba. (4-31965)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento alle interrogazioni indicate si fa presente quanto segue.*

*Sulle vicende dell'industria alimentare Saiwa, sono state assunte informazioni dai funzionari della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria che hanno avuto contatti informali con rappresentanti dell'azienda e dell'Unione industriali della provincia. Sulla base delle informazioni ottenute sembra sia escludere, in questa fase, la possibilità che presso lo stabilimento Saiwa si abbia una diversificazione della produzione a breve termine.*

*Presso l'Unione Industriali si è tenuto, inoltre, un incontro tra un funzionario della Direzione Provinciale ed il responsabile delle relazioni industriali dello stabilimento Saiwa durante il quale è stato confermato che non vi è in programma alcuna conversione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**FAGGIANO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 14 giugno 2000, la Camera ha approvato il decreto-legge « Norme per l'istituzione del servizio militare professionale » attualmente all'esame del Senato, che di fatto, abolisce il servizio militare di leva per i giovani nati a partire dal 1986;

tale prospettiva comporta la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (articolo 3 del decreto-legge e quindi la riduzione dell'organico complessivo delle forze armate, avviando nel contempo la contestuale riduzione del numero dei militari in servizio obbligatorio di leva;

sulla base di direttive e regolamenti ministeriali, allo scopo di limitare il numero dei militari in servizio, adeguandolo di volta in volta alle effettive esigenze, per ogni scaglione prossimo alla partenza, si procederebbe puntualmente al sorteggio per individuare i giovani in esubero;

da questo sorteggio, sarebbero stranamente esclusi i giovani che usufruiscono del rinvio per motivi di studio e che hanno in pratica comunque, l'obbligo di partire al compimento del 26° o 27° anno di età (in funzione del corso di laurea seguito);

i giovani fruitori del rinvio, sarebbero così penalizzati e discriminati perché:

se non ancora laureati, il servizio obbligatorio di leva intralcerà loro gli studi e anche in presenza di pochissimi esami mancanti o della sola tesi di laurea, avranno il danno di un ulteriore ritardo per il completamento degli stessi;

se già laureati, vengono comunque costretti a rinunciare alla possibilità di seguire un *master* di specializzazione, o, peggio ancora, a ritardare per un altro anno l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutto ciò che questo comporta;

il dramma della disoccupazione giovanile, in particolare nel Mezzogiorno, è questione assai nota ed il Governo è fortemente impegnato per il suo superamento, tanto da non poter sottovalutare le conseguenze per i giovani eventualmente costretti a queste rinunce dal momento che, oltre alla difficoltà di trovare lavoro, le aziende tendono a privilegiare (potendo scegliere) le assunzioni di giovani laureati con 110 e lode, specializzati ed in molti casi, di età non superiore ai 27 anni;

il persistere di questa situazione pur in presenza della prospettiva di abolizione del servizio di leva obbligatorio, appare francamente paradossale e, se vera, meritevole di opportuni interventi per far sì che gli eventuali esuberanti di ogni contingente, includano tutti coloro che non possono più usufruire di ulteriori rinvii perché laureati o per raggiunti limiti di età) oltre ai giovani diciannovenni prossimi a partire con il proprio contingente —:

in che termini la situazione esposta sia nota al Governo e quali decisioni si possano assumere perché un provvedimento legislativo così fortemente apprezzato dai giovani non diventi, per alcuni, una inutile e dannosa discriminazione. (4-31167)

*RISPOSTA. — In merito alla problematica rappresentata dall'interrogante si evidenzia, preliminarmente, che la ratio ispiratrice del comma 3, articolo 7, del D.Lgs. 504/97 — che è sempre stata alla base della concessione della dispensa — prevede che soltanto i giovani comunque interessati alla chiamata alle armi (sia per età, sia per cessazione del ritardo per motivi legali) possano usufruire di tale beneficio in presenza di eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione. Infatti, è solo dal rapporto tra la disponibilità dei giovani e le esigenze quantitative delle Forze armate che si può stabilire se, in ogni anno di chiamata alle armi, si verifichino le citate eccedenze e, quindi, si possano concedere o meno dispense.*

*Quando si verificano le condizioni per procedere alla concessione del beneficio in argomento, la normativa in vigore non consente in alcun modo di procedere in maniera casuale o per « sorteggio » nell'individuazione dei giovani cui attribuirlo. Al contrario, essa disciplina in maniera rigorosa criteri e modalità per definire l'aliquota di giovani da dispensare.*

*In particolare, il regolamento concernente l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale stabilisce che, in presenza di una disponibilità numerica del contingente di leva superiore al fabbisogno delle Forze Armate, per definire l'aliquota di giovani da dispensare dalla ferma di leva, in quanto in possesso di minore indice di idoneità somatica-funzionale o psico-attitudinale, si debba procedere a suddividere gli arruolati meno qualificati, dal punto di vista psico-fisico o culturale, in sette categorie elencate in ordine decrescente con il duplice scopo di:*

*preettare personale necessario alle Forze armate in possesso del profilo migliore possibile;*

*dispensare i giovani eccedenti secondo un corretto criterio qualitativo.*

*È appena il caso di evidenziare che questi criteri vengono applicati anche agli stu-*

enti universitari interessati alla chiamata alle armi nei confronti dei quali, pertanto, non vengono operate le discriminazioni previste dall'interrogante.

In ultimo, per completezza di informazione, si rappresenta che durante l'iter approvativo del provvedimento concernente l'istituzione del servizio militare professionale, il Governo si è impegnato a tener conto, nella predisposizione del decreto delegato di attuazione, dell'indicazione di ulteriori condizioni per l'esenzione dal servizio di leva, da adottare nel periodo transitorio di passaggio alla piena attuazione del servizio militare interamente professionale. Naturalmente, il Governo, nella formulazione del testo del decreto delegato, prenderà in considerazione il complesso delle indicazioni ricevute tenendo comunque sempre presente il principio di uguaglianza fra i cittadini, sancito dalla Costituzione.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

FIORI. — Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il testo unico sulle imposte (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) all'articolo 13-bis prevede il diritto del contribuente a una detrazione dall'imponibile pari al 19 per cento delle spese sanitarie;

molti contribuenti per lo più anziani, tassati mediante ritenuta d'acconto alla fonte, si trovano al momento della dichiarazione dei redditi ad aver subito trattate fiscali non dovute perché effettuate senza che si sia tenuto conto, al momento della ritenuta, delle detrazioni per le spese sanitarie (oneri deducibili). Con la conseguenza che si vengono a trovare in credito d'imposta;

lo Stato, tenuto per legge a rimborsare tempestivamente tali crediti, è fermo con i pagamenti al 1991 e pertanto di fatto, specie per i contribuenti più anziani e più bisognosi di assistenza sanitaria, finisce per « appropriarsi indebitamente » della

quota di quelle spese sanitarie che invece costituiscono per legge oneri deducibili dal reddito imponibile —:

quale sia complessivamente l'ammontare delle somme sottratte ai contribuenti in violazione dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

quali misure il Governo intenda adottare per garantire legalità ed equità sociale nell'applicazione della norma fiscale citata, e quali iniziative intenda assumere per l'accertamento delle responsabilità amministrative di tali gravi ritardi, anche dinanzi alla Corte dei conti;

se abbia provveduto ad investire l'autorità giudiziaria di tale grave illecita sottrazione di somme dovute ai contribuenti e delle connesse responsabilità dello Stato. (4-22408)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, posto che per i contribuenti i cui redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, e in particolar modo per i pensionati, il sistema di calcolo, ai fini fiscali, degli oneri per spese sanitarie, determina l'insorgere di un credito di imposta, lamenta il ritardo con il quale detti crediti vengono rimborsati e il verificarsi, di conseguenza, di un « indebito appropiamento », da parte dello Stato, di quelle quote che invece costituiscono, per legge, oneri deducibili dal reddito imponibile.

A tal proposito, appare opportuno ricordare che, al fine di semplificare gli adempimenti fiscali ed eliminare per gran parte dei contribuenti gli inconvenienti lamentati nella interrogazione, è stata prevista la possibilità, per determinate categorie di contribuenti, di avvalersi, dal 1° gennaio 1993, della presentazione del modello 730, che consente di ottenere il rimborso dei crediti di imposta direttamente sullo stipendio o sulla pensione a partire dal mese di luglio dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione.

Inoltre, con l'emanazione del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante

« Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni », sono state introdotte rilevanti novità in tema di rimborsi. Tra queste, rileva, in particolare, la possibilità concessa al contribuente di effettuare compensazioni orizzontali tra i diversi tributi e contributi (articolo 17).

Pertanto, quei contribuenti non ammessi alla presentazione del predetto modello 730 (prevalentemente esercenti arti e professione), possono compensare i propri crediti di imposta risultanti dalla presentazione del modello unico di dichiarazione dei redditi, con gli eventuali debiti previdenziali, per assicurazioni sul lavoro, IRPEF, IRAP e IVA dello stesso periodo d'imposta.

Infine, come è noto, per fare fronte al ritardo con il quale vengono rimborsati i crediti d'imposta, l'articolo 14 della legge finanziaria 2000-legge 23 dicembre 1999, n. 488 — ha previsto un programma destinato a portare a compimento, entro il 31 dicembre 2000, l'arretrato relativo ai rimborsi, richiesti fino al 31 dicembre 1993, relativi alle imposte sui redditi, IVA, contributo al Servizio Sanitario Nazionale, tasse ed altre imposte indirette sugli affari, il cui importo, al netto degli interessi, non sia superiore ai 5 milioni di lire.

Si ritiene, pertanto, che il problema evidenziato abbia ormai trovato definitiva soluzione.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 relativo ad erogazioni pensionistiche indebite così recita che:

le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori

dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificata dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave;

l'articolo 13 della legge n. 412 del 1991 relativo a norme di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 52 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 recita altresì che:

le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alla somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite;

l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che disciplina il recupero delle somme indebitamente percepite secondo gli scaglioni di reddito dei percipienti i commi 260, 261, 262 e 264 così recitano che:

nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

(Comma 261). Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

(Comma 262). Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

(Comma 264). Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni »;

L'Inps, con una interpretazione estensiva e scorretta della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 sta procedendo, nei confronti dei pensionati che prima del 1° gennaio 1996 hanno percepito prestazioni superiori a quelle prescritte, al recupero di dette plusvalenze, a prescindere dalla doverosa verifica se l'erogazione delle prestazioni eventualmente non dovute sia imputabile ad errori commessi dal proprio personale o a dolo dei percipienti così come prescrivono le leggi in materia più avanti specificate, ivi compresa la legge n. 662 del 1996 comma 264 che, parlando di recupero di prestazioni erogate per errore, non apporta modifiche esplicite e sostanziali alle norme precedenti;

L'iniziativa dell'Inps in tal senso ha già procurato preoccupazioni drammatiche tra gli interessati, quasi tutti in tarda età, che si vedono illecitamente diffidati a restituire, pena sanzioni amministrative, somme in molti casi incompatibili con lo stato di indigenza economica personale e familiare —:

se non ritengano doveroso ed opportuno intervenire affinché in materia l'Inps si attenga alle norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 13 della legge n. 412 del 1991. (4-29737)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Con riferimento all'interrogazione indicata l'INPS ha fatto presente quanto segue.*

*La disciplina degli indebiti previdenziali verificatisi in data anteriore al 1° gennaio 1996 deve ritenersi sostituita dall'articolo 1, commi 260/265, della legge 23.12.1996, n. 662.*

*L'Istituto, recependo i principi affermati nella sentenza n. 2333 del 16.1.1997 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la circolare n. 96 del 17.4.1997 ha emanato i criteri applicativi per il recupero delle somme percepite indebitamente a titolo di prestazioni pensionistiche, o quote di maggiorazione, o di trattamenti di famiglia.*

*Pertanto non si procede al recupero delle prestazioni indebitamente percepite qualora l'interessato sia percettore di un reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di un importo pari o inferiore a lire 16.000.000, salva l'ipotesi di dolo.*

*Si effettua, invece, il recupero dell'indebito solo sui tre quarti della somma riscossa, salva l'ipotesi di dolo, qualora l'interessato sia percettore di un reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di un importo superiore a lire 16.000.000.*

*Di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 030/2000 Sezioni unite, ha confermato che i criteri posti dall'articolo 1, commi 260/265, della legge 662 del 1996, hanno sostituito per intero la precedente disciplina degli indebiti previdenziali, restando valido l'articolo 13 della legge 30.12.1991, n. 412, soltanto per gli indebiti successivi al 31.12.1995.*

*Da ultimo l'INPS fa presente che i soggetti interessati dal comma 264 non rientrano nella sfera di competenza dell'Istituto, trattandosi di soggetti « che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ».*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GARRA, DE GHISLANZONI CARDOLI e PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*l'Inps ha dato corso alla cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti di contribuenti operanti nel settore agricolo (coltivatori diretti e datori di lavoro agricolo);*

*gli elenchi dei crediti vantati dall'Inps sono sovente non aggiornati ed esiste pertanto il rischio di procedure di recupero per crediti di contribuenti le cui posizioni sono state già regolarizzate;*

*sono molte le posizioni debitorie per le quali i titolari hanno chiesto l'accesso a*

*« condoni » o l'applicazione di aliquote ridotte per i territori agricoli svantaggiati o montani e altre posizioni per le quali c'è il diritto alla fruizione dei benefici della legge n. 185 del 1992 per le calamità atmosferiche (ad esempio della Sicilia orientale o di altre zone dell'Italia);*

*per quanto riguarda le partite debitorie vantate dall'Inps nei confronti di agricoltori della Provincia di Catania, vi è una richiesta della Coldiretti Etnea in data 22 maggio 2000 diretta alla Sede Inps di Catania per chiedere che dalla « cessione del credito » e dalla « iscrizione a ruolo » siano esclusi i contribuenti per i quali non esiste l'assoluta certezza sull'esistenza e sulla entità del debito;*

*nel mondo degli agricoltori vi è viva preoccupazione per gli atti esecutivi che potranno essere attivati dal soggetto cessionario dei crediti Inps —:*

1) *se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;*

2) *se e quali interventi il Ministro interrogato intenda attivare anche per evitare che siano ceduti crediti Inps inesistenti.* (4-31968)

RISPOSTA. — *La problematica affrontata nell'interrogazione indicata, va inserita nel quadro normativo che ha regolato l'operazione di cessione dei crediti e il nuovo sistema di riscossione relativo a tutti gli Enti previdenziali.*

*La cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui all'articolo 13 della legge n. 448/98, ha costituito il perno della manovra finanziaria per l'anno 1999 ed ha consentito, per il medesimo anno, un introito a favore del bilancio dello Stato di oltre 8000 miliardi di lire. La capacità di riscossione dell'INPS ha permesso, inoltre, alle agenzie di rating di attribuire ai titoli espressi il valore massimo riconosciuto dal mercato.*

*In particolare, il passaggio dei crediti ai concessionari della riscossione è regolato dalla normativa introdotta dalla legge 29 settembre 1998, n. 337, che ha, appunto, previsto che la riscossione coattiva dei cre-*

diti degli Enti previdenziali avvenga attraverso i concessionari. Successivamente il decreto interministeriale emanato il 5 novembre 1999 ha fissato la tipologia dei crediti da cedere, ovvero tutti quelli vantati dall'Istituto e contabilizzati alla data del 31/12/1999 e, quindi, anche i crediti del settore agricolo.

L'INPS ha rappresentato che, in sede di contratto di cessione dei crediti stipulato con la SCCI (società veicolo costituita a tale scopo), l'Istituto si è impegnato a fornire alla stessa un elenco provvisorio dei crediti entro il 31 marzo 2000 ed uno definitivo entro il 30 giugno del corrente anno.

Tale elenco contiene:

crediti contributivi ceduti in fase amministrativa;

crediti contributivi ceduti in oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;

crediti contributivi ceduti in oggetto di dilazione già concessa alla data del 30 novembre 1999;

crediti contributivi oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge (condoni).

L'Istituto, per stilare il predetto elenco ha provveduto all'acquisizione di tutte le domande di condono il cui termine ultimo per la presentazione era fissato al 2 novembre dello scorso anno ed all'abbinamento domanda/versamenti intervenuti, attribuendo correttamente le singole partite debitorie nei diversi elenchi di cessione. Tali operazioni sono state estese anche alle domande relative a condoni precedenti eventualmente ancora giacenti presso le sedi dell'INPS.

Pertanto, tutte le partite oggetto di domanda di condono per le quali sussista regolarità nei versamenti rateali, sono state escluse dalla lista dei crediti ceduti in fase amministrativa e per i quali l'Istituto ha l'obbligo dell'iscrizione a ruolo. Analoga segnalazione, con conseguente esclusione dallo stesso elenco, è stata apportata a tutte le partite gestite a qualunque titolo dall'Uf-

ficio Legale dell'INPS o che fossero oggetto di domanda di dilazione.

Per quelle posizioni per le quali sussiste un carico amministrativo non definito e quindi esiste allo stato motivo di incertezza sul credito si è provveduto momentaneamente alla sospensione e al non inserimento negli elenchi di cessione. Peraltro, così come previsto dalla clausola 2.4 del contratto di cessione, poiché la cessione stessa è effettuata in massa, l'INPS e il cessionario (la SCCI), si danno reciprocamente atto che, qualora fossero rinvenuti crediti contributivi ceduti che non fossero ricompresi negli elenchi, gli stessi sono da considerare ceduti e trasferiti all'acquirente, senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione al corrispettivo iniziale previsto dal contratto stesso.

L'INPS, inoltre, ha informato che gli estratti conto aziendali, alla data del 30 giugno u.s., sono stati aggiornati in relazione ai benefici di cui alle leggi nn. 286/89 e 31/91 (norme riguardanti la siccità) e legge n. 185/92 (norme sulle calamità naturali). Per quanto attiene ai riferimenti alla legge n. 448/98, nel caso in cui le aziende abbiano aderito ai contratti di riallineamento, per i rapporti di lavoro non denunciati e fatti emergere, è concessa la possibilità di sanare il pregresso con regolarizzazione rateale del 25 per cento della contribuzione dovuta e non denunciata.

Al fine di agevolare le associazioni di categoria, sono stati avviati e tempestivamente conclusi su base territoriale protocolli di intesa finalizzati a sviluppare la massima collaborazione.

Tali protocolli garantiranno, in un'area di credito nella quale possono residuare elementi di rischio nella certezza o nella misura del credito, la massima collaborazione, nell'esaminare congiuntamente le varie partite per conferire alle stesse il massimo grado di certezza o per attivare i necessari interventi correttivi nei confronti dei ruoli già formati prima che sia emessa la cartella di pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GASPERONI, DUCA e GIARDIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 23 agosto 1999 al lavoratore Mario Mangiavacchi, in servizio presso una ditta di pulizie nel deposito Atac di Portonaccio, è stato impedito l'ingresso in azienda causa licenziamento;

il lavoratore Mangiavacchi, peraltro rappresentante sindacale della Cgil, non era stato raggiunto da nessuna lettera di licenziamento o di preavviso;

la sola motivazione fornita dall'azienda è stata la mancata accettazione di trasferimento da parte del lavoratore stesso, nonostante la Filcams-Cgil avesse già espresso parere contrario;

è quanto meno deplorabile che una grande azienda, come l'Atac, possa avere rapporti di lavoro con ditte appaltatrici, le quali ledono o non tengono conto — come nel caso in questione — dei diritti dei lavoratori —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e se risulti che siano state avviate da parte della competente magistratura opportune iniziative a tutela del lavoratore licenziato;

se non ritenga che a fronte di una così palese violazione della legge n. 300 del 1970 vi debba essere un immediato intervento per reintegrare il delegato sindacale Mangiavacchi e se in presenza di una così grave violazione di legge perpetrata dall'impresa appaltatrice l'Atac non debba provvedere a rescindere il contratto di appalto con la stessa impresa. (4-25536)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma in merito al licenziamento del Signor Mangiavacchi da parte della Cooperativa CRM 80, che svolge servizi di pulizia nei depositi ATAC, è emerso quanto segue.*

*La società ha motivato detto licenziamento con la perdita di porzione dell'ap-*

*palto nel deposito ATAC-Portonaccio, nel quale il dipendente era organicamente inserito.*

*In effetti il Signor Mangiavacchi, oltre ad essere adibito alla pulizia dei locali non più oggetto dell'appalto, effettuava i lavori di « pulizia a fondo » degli autobus oltre alla rimozione delle scritte vandaliche rinvenute nei mezzi di trasporti e che, comunque presente nei servizi di pulizia all'interno del deposito in questione fin dal 1993 alle dipendenze dei vari appaltatori che si erano avvicinati, di fatto era stato adibito alla pulizia dei locali soppressi per circa quattro mesi.*

*Peraltro nelle more della ricerca di una soluzione tendente ad evitare il licenziamento, alla richiesta di inserimento tra coloro che si sarebbero dovuti occupare delle mansioni di manovratore all'interno del deposito con l'incarico di rimuovere gli autobus dal parcheggio alle linee di pulizia, al rifornimento e quant'altro, il Mangiavacchi è risultato non idoneo alle prove di selezione effettuate dal consorzio CNS titolare del contratto di appalto ATAC svolto di fatto delle tre cooperative ad esso consorziate.*

*Di contro, a posteriori è stato ritenuto idoneo alla guida dei Jumbo-bus, per cui è stato adibito a mansioni di conducente di linea prima, alle dipendenze della Società di fornitura lavoro temporaneo obiettivo lavoro presso l'impresa utilizzatrice ATAC e successivamente assunto da quest'ultima, in data 17 marzo u.s., con contratto di formazione lavoro per la durata di 24 mesi.*

*Si fa presente, da ultimo, che risulta pendente dinanzi alla Magistratura del Lavoro il giudizio per il ricorso ordinario del Mangiavacchi contro il licenziamento e, per completezza, si precisa che il ricorso d'urgenza ex articolo 700, è stato respinto dal giudice in data 26.10.1999.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GATTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da notizie, riportate peraltro con grande enfasi dalla stampa nazionale, ri-



sulterebbe che nell'Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (U.C.O.F.P.L.) siano stati registrati episodi di irregolarità nella redazione delle Graduatorie finali e nei Decreti di finanziamento del Programma Operativo degli Italiani Emigrati all'Estero, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, con l'inclusione di un Ente denominato C.E.M. di Cosenza;

risulta che a seguito di tale episodio sia stato sostituito il Dirigente della Divisione V dell'Ufficio Centrale O.F.P.L., senza che siano stati però assunte ulteriori iniziative e provvedimenti tesi a chiarire il reale svolgimento dei fatti;

l'episodio evidenziato ha suscitato particolare clamore e disagio tra gli operatori del settore, e si rende quindi necessario il massimo sforzo di chiarezza sull'operato dell'Ufficio Centrale O.F.P.L. —:

se le circostanze indicate in premessa si siano effettivamente verificate, quali iniziative siano state assunte dal Ministero del lavoro per accertare le responsabilità dei fatti accaduti all'interno dell'Ufficio Centrale O.F.P.L. e quali interventi siano stati predisposti per garantire la trasparenza, l'efficacia e la rapidità delle operazioni di finanziamento per i programmi di formazione professionale destinati agli Italiani Emigrati all'estero. (4-30695)

*RISPOSTA. — Il Dirigente Generale dell'Ufficio Centrale OFLP, non appena venuto a conoscenza dei fatti in questione, ha provveduto ad informare l'Autorità Giudiziaria delle gravi irregolarità riscontrate e, al momento, su tali accertamenti giudiziari di natura penale, sono tuttora in corso indagini preliminari sulle quali vige il segreto istruttorio e la massima riservatezza.*

*Contestualmente, in via amministrativa, ha assunto i necessari atti di autotutela volti a ripristinare la legalità e la correttezza del decreto in questione.*

*La legittimità di tali atti risulta tuttora confermata dal TAR del Lazio che ha respinto la richiesta di sospensione presentata*

*dal CEM. Pertanto, sono riprese regolarmente le procedure relative all'attuazione degli interventi di cui trattasi.*

*Si fa presente, poi, che è stato pubblicato un avviso sulla G.U. n. 185 del 9.8.2000 per il finanziamento, per il corrente anno, dei progetti di formazione professionale destinati agli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, nel quale sono ben specificati i criteri per la valutazione dei progetti ed il relativo punteggio attribuibile nonché la composizione del comitato Tecnico di valutazione che verrà nominato con Decreto direttoriale.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

*LUCCHESI. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa. — Per sapere:*

se siano a conoscenza che la Germania ha deciso di diminuire la durata della leva militare per il fatto che il budget stanziato non è sufficiente;

se non ritengano di dimezzare la inutile ed ingente spesa per il nostro esercito di leva, non chiamando gli altri scaglioni di giovani almeno per quest'anno, o in alternativa applicare subito il volontariato, considerando che fanno ormai tutti che la folle spesa di migliaia di miliardi per i giovani di leva costituisce solo uno spreco indegno ed indecente di pubblico denaro, fa sì che nelle caserme vi sia la vergogna del cosiddetto « nonnismo », crea malumori nei giovani, costretti contro voglia ad espletare un servizio di leva inutile, crea preoccupazioni nelle famiglie, ostacola la possibilità ai giovani di trovare subito un lavoro;

se non ritengano immorale bruciare tanti miliardi per un inutile servizio di leva, mal tollerato dai giovani e dalle loro famiglie, e della cui inutilità inutile dissertare, poiché è nei fatti;

se non si ritenga di agire quindi per bloccare subito questa spesa folle e ridare serenità ai giovani ed alle loro famiglie.

(4-29485)

RISPOSTA. — *La problematica rappresentata dall'interrogante è da tempo all'attenzione del Governo che, condividendo l'esigenza di addivenire ad una ordinata e progressiva sospensione del servizio di leva, ha, a suo tempo, presentato il disegno di legge, recante « Norme per l'istituzione del servizio militare professionale » con cui è stata delineata la completa professionalizzazione delle Forze Armate. Il provvedimento, come noto, è stato definitivamente approvato dal Senato il 24 ottobre ultimo scorso.*

*Peraltro, il passaggio ad uno strumento militare basato esclusivamente sul servizio militare volontario configura un processo complesso che richiede, inevitabilmente, un certo numero di anni per essere portato a termine.*

*Al riguardo, la citata legge prevede un periodo di transizione di sette anni che è stato ritenuto il migliore punto di bilanciamento fra le contrastanti esigenze di non creare una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema misto a quello professionale e di non diluire troppo nel tempo il raggiungimento della completa sospensione della coscrizione obbligatoria.*

*In particolare, in tale periodo è previsto che le esigenze di personale di leva vengano progressivamente ridotte secondo un trend mediamente costante che vede l'ultima chiamata alle armi nel 2006, ferma restando la possibilità di avvalersi al massimo dei giovani nati entro il 1985. La riduzione della componente di leva sarà contestualmente controbilanciata dal progressivo incremento della componente volontaria sia in servizio permanente, sia in ferma prolungata.*

*Tale riforma, oltre a soddisfare un'esigenza ineludibile di operatività dello strumento militare, costituisce anche una risposta politica positiva al profondo mutamento di sensibilità occorso nell'intera so-*

*cietà e soprattutto nella sua componente giovanile, rispetto al problema della coscrizione obbligatoria.*

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:*

*se non ritenga che le grosse banche praticino il tasso che ad avviso dell'interrogante appare usurario quando inviano ai correntisti queste indicazioni: tasso a credito (cioè sulle somme depositate) 1.500; scoperto transitorio preventivamente autorizzato 11,000;*

*di fronte a queste tristi realtà, il Governo non se ne può lavare le mani, ha il dovere di intervenire per porre un freno a questi atteggiamenti grotteschi di determinati istituti bancari;*

*dare per il denaro depositato appena l'1,5 per cento e volere per quello dato in prestito in modo transitorio l'11 per cento è una colossale truffa;*

*se e come il Governo, che, ad avviso dell'interrogante, ha ottimi rapporti con i banchieri, intenda risolvere questa incredibile situazione.* (4-30761)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente i tassi d'interesse applicati dalle banche.*

*Al riguardo, si fa presente che i tassi d'interesse sui prestiti sono negoziati dalle banche con la clientela nell'ambito di valori fissati, in via generale, dagli organi aziendali competenti. L'ordinamento italiano riconosce, infatti, la natura d'impresa dell'attività bancaria e finanziaria e tutela il carattere concorrenziale del mercato dei servizi finanziari.*

*In questo quadro, la definizione del tasso d'interesse considera il livello dei tassi prevalenti sul mercato monetario, i costi ed il rischio associato alle operazioni di impiego, che nelle Regioni meridionali è più accentuato rispetto ad altre aree del Paese.*

*Va precisato, comunque, che le banche devono rispettare i limiti del costo di finanziamento per il cliente, previsti dalla*

legge n. 108 del 1996 in materia di usura, nonché gli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali, prescritti dalla normativa vigente.

Si soggiunge, peraltro, che, con decreto del 23 giugno 2000, sono stati rilevati, ai fini della legge sull'usura, i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari relativamente al trimestre 1° gennaio 2000-31 marzo 2000.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa, al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere se siano a conoscenza (visto il noto disinteresse del Governo) che è iniziata la solita sequenza dei sequestri dei pescherecci siciliani nel canale di Sicilia;

se sappiano che due pescherecci trapanesi sono stati sequestrati da motovedette tunisine nei giorni scorsi;

i due motopescherecci non erano impegnati in attività di pesca;

se il disinteresse che il Governo dimostra debba continuare ancora, se i pescherecci siciliani debbano continuare ad essere sequestrati, armi in pugno, dalle motovedette tunisine o di altri paesi del nord Africa;

se il Governo ritenga di avere fatto e di fare il proprio dovere, lasciando i pescatori siciliani in balia delle motovedette militari dei paesi del mediterraneo, che sanno benissimo che possono fare quello che vogliono, poiché non esiste alcuna difesa dei lavoratori siciliani del mare.

(4-31384)

RISPOSTA. — Il sequestro dei due motopescherecci citati nell'interrogazione, si è risolto il 23 settembre con il ritorno delle due imbarcazioni nel porto di Trapani.

Al momento del sequestro, che ha avuto luogo il 12 settembre alle ore 14,30 locali,

da parte della Guardia Nazionale tunisina, i motopescherecci « Nino » e « San Nicola Peralta » si trovavano in acque territoriali tunisine. I due comandanti hanno dichiarato di non essersi accorti di trovarsi in acque territoriali tunisine. Essi hanno riconosciuto l'errore e, in sede di verifica con le Autorità tunisine, vi è stata convergenza di vedute su tale situazione. È emerso inoltre nel corso delle indagini che 4 membri di nazionalità italiana dell'equipaggio dei due pescherecci erano in posizione irregolare, non essendo ufficialmente registrati sui registri di bordo. Tale situazione implicherebbe la responsabilità dei due capitani.

L'Ambasciata d'Italia a Tunisi si è immediatamente attivata per favorire una rapida soluzione della vicenda.

A seguito di ripetuti interventi si è riusciti ad ottenere il dimezzamento della sanzione amministrativa normalmente applicata per lo sconfinamento nelle acque territoriali tunisine, con soddisfazione sia degli stessi armatori sia delle Associazioni di categoria interessate.

Anche nel caso della seconda infrazione, relativa alla mancata iscrizione di parte dell'equipaggio nei registri di bordo (reato contemplato dal codice disciplinare e penale marittimo della Tunisia), è stato possibile ottenere il minimo della pena prevista in casi simili (ammenda di circa 300 mila lire per ogni marittimo in posizione irregolare).

La questione della tutela dei pescherecci italiani in acque internazionali si colloca nel quadro del lungo contenzioso tra il nostro Paese e la Tunisia per la pesca nel Canale di Sicilia, e in particolare, nella zona di mare del « Mammellone ».

Come noto, l'Italia considera quello spazio marino alla stregua di acque internazionali e perciò libere. Per favorirne il ripopolamento ittico e per mantenere rapporti di buon vicinato e di cooperazione nel settore della pesca con i Paesi vicini, vi ha da tempo istituito il divieto di pesca, che si applica solo ai motopescherecci nazionali. Le attività di controllo sono affidate alla Marina Militare. La Tunisia considera, invece, tale area come propria « zona riservata

di pesca» e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione.

Nel quadro degli accordi vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo, sanciti in occasione della riunione della Grande Commissione Mista nell'agosto del 1998, furono poste le basi per limitare la portata del contenzioso, suddividendo la materia da trattare in vari punti:

definizione di intese tecniche tra le due Marine Militari, in maniera da prevenire incidenti in mare col rischio anche per l'incolumità delle persone;

avvio di consultazioni a livello di giuristi ed esperti per pervenire alla definizione condivisa dello status giuridico della zona di mare in questione;

promozione e collaborazione tra armatori italiani e tunisini, con lo scopo di favorire la costituzione di società miste e assicurare per tale via lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche.

In relazione a questo ultimo punto, a seguito di colloqui intercorsi successivamente al sequestro con funzionari della nostra Ambasciata, i comandanti delle imbarcazioni menzionate nell'interrogazione in questione hanno espresso l'interesse ad approfondire le opportunità offerte dalla normativa tunisina in materia di società miste nel settore della pesca.

Peraltro, particolare rilievo rivestono le iniziative della Cooperazione italiana finalizzate allo sviluppo del settore privato tunisino, e più in particolare, al sostegno alle Piccole e Medie Imprese (PMI) tunisine ed alla creazione di Joint venture. Esse infatti contribuiscono alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione diretta tra imprese italiane e tunisine nei settori chiave dello sviluppo economico della Tunisia, quale strumento di stimolo alla crescita imprenditoriale ed alla innovazione tecnologica.

Queste forme di cooperazione e collaborazione tra Italia e Tunisia si stanno concretizzando anche grazie alle modifiche di carattere legislativo introdotte ultimamente dal Governo tunisino per favorire dette iniziative che comunque devono uniformarsi

alla legislazione comunitaria alla quale l'Italia deve necessariamente riferirsi.

I risultati raggiunti potranno consolidarsi e accrescersi. Si tratta di un percorso di «interessi condivisi» tra i due Paesi in un'area storicamente fonte di attriti e di incomprensioni e di un processo di intesa e collaborazione fra gli operatori delle due sponde del Canale di Sicilia, che si avvale del sostegno convinto e partecipe del Governo italiano e di quello tunisino.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

se ritenga giusto che oltre ai forti continui aumenti del petrolio il Governo applichi maggiori imposte sui carburanti, dal momento che il Fisco negli ultimi mesi ha ricavato ben mille e cinquecento miliardi in più dall'imposta sui carburanti; tutto ciò è immorale —;

se il Governo non ritenga di procedere subito ad una netta diminuzione dell'imposta (almeno di 200 lire al litro) su tutti i prodotti petroliferi. (4-31451)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione testé enunciata si chiede che, a seguito dei continui aumenti del prezzo del petrolio, venga ridotta almeno di 200 lire l'imposta su tutti i prodotti petroliferi.

Al riguardo, occorre premettere che gli effetti dei rincari dei prezzi petroliferi sul costo della vita destano preoccupazioni di carattere economico e sociale, di cui è testimonianza la lunga serie di interventi di natura fiscale che sono stati adottati, già dal precedente governo, a partire dal novembre dello scorso anno.

Infatti, l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383 (convertito dalla legge 28 dicembre 999, n. 496) ha disposto per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1999, la riduzione delle aliquote delle accise che gravano su determinati oli minerali (benzina, benzina senza piombo, gasolio usato sia come carburante

che come combustibile e gas metano per autotrazione e per combustione per usi civili) al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e, in particolare, l'accisa sulle benzine è stata ridotta da lire 1.119.629 a lire 1.094.629 (per mille litri) per la benzina e da lire 1.049.153 a lire 1.024.153 (per mille litri) per la benzina senza piombo.

Lo stesso articolo, al comma 2, ha previsto inoltre la possibilità di variare, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote di accisa in aumento e diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio ed in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

Ciò posto, le aliquote di accisa oggetto del citato provvedimento legislativo, in attuazione del menzionato comma 2 dell'articolo 1, sono state ulteriormente ridotte con successivi decreti, contenenti l'indicazione del relativo periodo di vigenza, adottati, come prescritto dalla norma, dal Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

In particolare, con decreto ministeriale del 17 marzo 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000), l'aliquota di accisa stilla benzina è stata ridotta fino a lire 1.077.962 (per mille litri) e l'aliquota gravante sulla benzina senza piombo è stata ridotta fino a lire 1.007.486 (per mille litri).

Pertanto, a seguito dei succitati interventi di defiscalizzazione dei prodotti petroliferi, l'imposizione gravante sulle benzine si è già ridotta di lire 50 per litro di prodotto (lire 41,66 per accisa e lire 8,34 per IVA).

Inoltre, con il decreto ministeriale del 27 settembre 2000 le predette riduzioni delle aliquote di accisa sono state prorogate fino al 31 dicembre 2000.

Per quanto concerne il gasolio, il gas di petrolio liquefatto (GPL) ed il gas metano utilizzati come combustibile, il decreto legge

30 settembre 2000, n. 268 (recante misure urgenti in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di accise) ha disposto una ulteriore diminuzione delle relative aliquote di accisa per il periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000.

Lo stesso decreto legge n. 268 del 2000, a causa del permanere della situazione di criticità determinata dai continui rialzi del petrolio greggio, ha sospeso l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 8, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge collegata alla legge finanziaria per il 1999), con il quale dovevano essere fissate le maggiori aliquote di accisa sui prodotti energetici per l'anno 2000.

Da ultimo, nel disegno di legge finanziaria per il 2001 (A.C. n. 7328), le aliquote di accisa sugli oli minerali destinati all'autotrazione, previste nel decreto ministeriale del 30 settembre 2000, vengono confermate dal 1° gennaio al 30 giugno 2001.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

MALAGNINO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

oltre 400 lavoratori dipendenti dell'impresa Edil T.S. impegnati nell'area Ilva di Taranto, sarebbero obbligati, all'atto dell'assunzione, a sottoscrivere una sorta di impegno a svolgere qualsiasi tipo di incarico anche in sedi diverse da quella locale e a lavorare in precarie condizioni per oltre 11 ore al giorno, compresi due sabati al mese;

a parte le numerose violazioni di legge attuate dall'impresa sull'orario straordinario vi è il mancato rispetto delle norme di sicurezza —:

se non ritenga opportuno verificare quanto segnalato;

se non ritenga necessario effettuare una ispezione al fine di verificare il puntuale rispetto di tutte le normative di legge sulla sicurezza dei lavoratori. (4-29355)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel citato atto parlamentare si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, nei sei cantieri aperti dalla ditta EDIL T.S. all'interno dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto, per la realizzazione di opere di genio civile per impianti industriali destinati a nuove produzioni.*

*Sono stati trovati in servizio n. 100 lavoratori, suddivisi per varie qualifiche, dipendenti sia della EDIL T.S. che della ditta SEMAT S.p.a., ad essa collegata (le due società eseguono lavori similari ed hanno lo stesso amministratore unico, sig. Trombini Sergio), oltre a quelli dipendenti di altre ditte operanti in qualità di suoi appaltatori oppure appaltatori diretti della ILVA S.p.a.*

*Gli accertamenti hanno evidenziato il mancato rispetto di alcune norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, debitamente prescritte con appositi verbali; in due casi si è proceduto al fermo dei lavori per le gravi condizioni di insicurezza. I verbali contenenti le contestazioni alle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 758/94, sono stati inviati alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Taranto.*

*Non sono ancora stati eseguiti i sopralluoghi per verificare la ottemperanza alle prescrizioni impartite, perché non sono ancora scaduti i termini imposti dalla normativa stessa.*

*Per quanto concerne in particolare i controlli in corso per verificare l'osservanza delle vigenti norme in materia di appalti e orari di lavoro, la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto ha provveduto a richiedere la relativa documentazione, che risulta depositata presso la sede legale della società. Nel frattempo, per superamento dei termini sono state già adottate le sanzioni previste dall'articolo 4 della legge n. 628/61.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALAVENDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e*

*della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 15 settembre 1999, nel capannone ex Meccanica della Fiat Auto di Pomigliano d'Arco, tra le ore 10.15 e le ore 11.30, i lavoratori addetti alle preparazioni meccaniche delle vetture modello 45 » e 46 » sono stati costretti ad allontanarsi dal reparto e a portarsi all'esterno dell'officina perché investiti da forti e tossiche esalazioni derivate dalle operazioni di verniciatura a spruzzo dei piloni e dell'intera struttura metallica di sostegno sottostante la capriata eseguiti da ditte esterne operanti all'allestimento dei nuovi impianti destinati tra l'altro alle lavorazioni delle parti mobili di lastrosaldatura (porte, cofani, parafranghi eccetera) di prossima cessione ad aziende terze, ciò nonostante la relativa struttura metallica (evidentemente insufficiente) che separa nel capannone ex meccanica la zona già adibita alla produzione automobilistica dai cantieri adibiti alla costruzione dei nuovi impianti;

alcuni lavoratori del suddetto reparto (Scorza Francesco, Ferraro Santo, Presutto Ciro, Roberto Felice, Donadio Vincenzo) sono stati costretti a recarsi presso l'infermeria di fabbrica sia per afonia e disturbi alle vie respiratorie che per forti pruriti alle braccia;

al verificarsi dell'evacuazione dal reparto da parte dei lavoratori i delegati Rsu dello Slai Cobas, e gli altri sindacati presenti in fabbrica, richiedevano immediatamente alla direzione aziendale di Fiat Auto, sia verbalmente che tramite fax successivo, l'applicazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, che ai commi 1 e 2 prevede: « Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evi-

tare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. »;

il giorno 16 settembre 1999 il signor Silvestri Raffaele, responsabile di Fiat Auto delle relazioni sindacali del capannone ex Meccanica comunicava verbalmente alle organizzazioni sindacali di fabbrica, e per Slai Cobas al signor Lorenzo Napolitano, che la direzione aziendale riteneva di retribuire solo i primi 15 minuti di fermata, considerando i lavoratori in « abbandono del posto di lavoro o in sciopero » per il restante tempo;

in segno di protesta contro l'inaccettabile decisione aziendale e rivendicando la retribuzione per l'intero periodo di fermata i lavoratori, su indicazione unitaria delle Rsu di fabbrica, hanno attuato una immediata azione di sciopero dalle ore 12.00 alle ore 12.30;

il cosiddetto impianto di termoventilazione, inadeguato e fatiscente, non è certo atto a consentire idonee temperature ambientali considerando che innumerevoli sono i lavoratori colti da malore dalla fine di agosto fino a pochi giorni fa a causa delle elevatissime temperature che si determinano nell'ambiente di lavoro;

l'« impianto » (presumibilmente mai ripulito dopo i lavori di smantellamento dei vecchi impianti dismessi, e ciò si evince tra l'altro anche dal ricoprimento di uno spesso strato di polvere e sporcizia depositato sulle vetrate e sulle componenti metalliche statico-strutturali sovrastanti i reparti di produzione), tra l'altro, quando si attiva, riversa nell'ambiente — e sui lavoratori — non aria condizionata ma pericolosi e nocivi residui polverosi contenuti nello stesso;

buona parte del personale addetto alle suindicate lavorazioni è costituito da lavoratori con ridotte capacità lavorative per gravi motivi di salute, riconosciuti tali dallo stesso servizio sanitario aziendale;

le ispezioni nei capannoni ex Meccanica dei giorni scorsi da parte del Dipar-

timento di prevenzione servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro — Servizio igiene medicina lavoro effettuate dall'Asl 4 di Acerra in seguito ad esposto-denuncia dello Slai Cobas, se da un lato hanno esaudito parzialmente quanto segnalato dal sindacato in termini di notifiche e prescrizioni verbalizzate alla Fiat (pavimentazione degradata, inadeguatezza e faticenza dei servizi igienici e zona box carica batterie, fasci di cavi elettrici senza protezione e pendenti dalla struttura aerea del capannone, inadeguatezza delle corsie di transito veicolari, dei portono e pedonali e carenza di segnalazioni e sensi unici con conseguenti pericoli per i lavoratori), dall'altro hanno mancato di intervenire su gravi violazioni di legge da parte aziendale che pure erano espressamente segnalate nell'esposto del sindacato (inadeguatezza dell'impianto di termoventilazione pericolosità delle aree di stoccaggio materiali contigue alle zone di possibile transito dei lavoratori, polvere e ragnatele depositate sulle vetrate e sulla strutture della parte aerea del capannone sottostante la capriata);

in data 9 settembre 1999 lo Slai Cobas, su convocazione, si è incontrato con i responsabili preposti dell'Asl NA 4 ponendo tra l'altro sia la necessità di una maggiore accuratezza nelle ispezioni in fabbrica, che il pericolo di serio pregiudizio delle ispezioni spesso inficcate, sia pur parzialmente, da una oggettiva « intemperatività » in quanto dalla presentazione ai cancelli del personale ispettivo e l'arrivo nei reparti interessati intercorre di solito all'incirca un'ora: questo dà la possibilità alla direzione aziendale di intervenire e rimuovere, nei limiti del possibile, parte delle situazioni a rischio e delle violazioni normative;

nel capannone ex Meccanica sono e saranno allocate le attività che la Fiat Auto si appresta a cedere, insieme ai lavoratori, a ditte terze e, in conseguenza di ciò, è evidente che intende evitare le cosiddette « spese morte » per adeguati interventi antinfortunistici e preventivi a tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori nella

speranza di passare nel prossimo futuro la « gatta da pelare » alle ditte subentranti —:

quali immediate iniziative intendano predisporre affinché nelle fabbriche Fiat, ed in particolare nello stabilimento di Pomigliano d'Arco e nelle aree delle lavorazioni di prossima cessione di ramo d'azienda, siano effettivamente applicate le inerenti disposizioni legislative che impongono alla direzione aziendale la preventiva tutela della salute, della vita e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, al meglio ed al massimo, adoperandosi inoltre affinché le ispezioni avvengano in maniera accurata e tempestiva. (4-25643)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica quanto emerso dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli.*

*Si fa presente, in via preliminare, che, al momento dell'ispezione, nel capannone ex meccanica della Fiat Auto di Pomigliano d'Arco non erano in atto lavori di verniciatura e che la società, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94, sta procedendo a suddividersi in aree tecniche aziendali autonome, tutte occorrenti all'attuazione della produzione automobilistica.*

*Tutto ciò premesso si rappresenta che il capannone in parola risulta essere gestito dalla Azienda STOLA SUD, che è una delle unità produttive del complesso industriale.*

*Il 15.9.99 nel capannone erano in corso lavori di verniciatura attuati — per appalto — dalla ditta EDIL 92, che doveva trattare alcune strutture degli uffici, a mezzo di proprie maestranze (3 verniciatori).*

*Durante tali lavori, alcuni dipendenti addetti alla preparazione meccanica delle vettura Alfa 45 e Alfa 46 sono stati costretti ad allontanarsi dal reparto e a portarsi all'esterno dello stesso perché investiti dalle esalazioni ambientali dei solventi delle vernici spruzzate su strutture metalliche ubicate nell'area Stola Sud, confinante con le linee di allestimento predette, ma da esse separate a mezzo di parete in struttura metallica.*

*È stato rilevato che le aree interessate sono intercomunicanti tramite varco con*

*bussola che, però, al momento dell'evento, era tenuta impropriamente aperta, facilitando e consentendo la veicolazione dei solventi, verosimilmente anche in concomitanza di occasionali correnti d'aria fra i due predetti ambienti.*

*In seguito all'inquinamento, alcuni lavoratori dell'attiguo reparto ex meccanica hanno accusato vari disturbi per cui sono dovuti ricorrere a cure mediche.*

*Per tutto ciò la ASL NA 4 è intervenuta in azienda in data 20 e 22 settembre 1999 ed ha impartito prescrizioni — ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 — al responsabile del coordinamento dei lavori, commissionati dalla Stola Sud, per non aver provveduto ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli addetti della impresa impegnata nei lavori commissionati.*

*In data 27 gennaio c.a., funzionari del Servizio Ispezione del Lavoro hanno effettuato ulteriori accertamenti in ordine a problematiche di sicurezza sul lavoro, rilevando che i suddetti luoghi di lavoro sono stati oggetto di altre ispezioni da parte di funzionari della ASL NA 4 che hanno impartito prescrizioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/94, con successive conciliazioni amministrative ed informativa alla competente Autorità Giudiziaria.*

*Si fa presente, infine, che a tutt'oggi il succitato Servizio non è stato attivato in merito da alcuna delega dell'Autorità Giudiziaria.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALAVENDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

*il giorno 11 febbraio 2000, si infortunava il signor Gennario Berriola, addetto alla Logint spa di Pomigliano d'Arco, operante in area Fiat;*

*in seguito all'infortunio il signor Berriola veniva ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli dove subiva l'ampu-*



tazione della gamba sinistra a causa delle gravissime ferite riportate;

alla banchina ricevimento materiali Logint ubicata all'esterno del capannone lastrosaldatura della Fiat Auto, il previsto organico dei carrellisti addetti al reparto era fortemente sottodimensionato, permanendo inalterati i ritmi ed i carichi di lavoro;

dei 5 addetti previsti (i signori Pa-squale dell'Isola, Oreste Dirico, Antonio Piccolo, Vincenzo Pistola, Mario Villani) ne erano abiditi al reparto solo 2, i signori Antonio Piccolo e Mario Villani. Sia il signor dell'Isola che il signor Pistola erano inopportunamente stati trasferiti in prestito giornaliero dall'azienda ad altri reparti mentre il signor Dirico era assente per malattia;

all'interrogante risulta che il signor Mario Villani è da anni affetto da gravi postumi permanenti ed invalidanti in conseguenza di un infortunio alle gambe avvenuto in Fiat Auto, postumi ed invalidità riconosciuti dalla stessa INAIL;

il signor Villani non dovrebbe essere idoneo alla guida di carrelli movimentazione materiali;

il giorno dell'infortunio l'azienda faceva illecitamente svolgere il lavoro di ben 5 carrellisti a soli 2 carrellisti (di cui uno invalido). Tra l'altro, prima in Fiat e poi — dopo la recente cessione di ramo d'azienda — in Logint, a causa della penuria in organico di carrellisti, è prassi consueta e storica l'adibizione di lavoratori « senza apposito patentino » alla guida dei mezzi preposti alla movimentazione materiali;

tali circostanze sono state più volte segnalate sia a Fiat che a Logint dalla organizzazione sindacale Slai Cobas;

in Fiat, come in Logint ed in tutte le aziende terziarizzate di Pomigliano d'Arco esiste ormai una violazione preordinata e strutturale di ogni norma e legge a tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori, come tra l'altro si evidenzia dalle risposte

dei ministri competenti a precedenti interrogazioni presentate dalla scrivente;

con le cessioni in atto ad aziende terze da parte di Fiat di tutte le produzioni e servizi non a « catena di montaggio » le condizioni di lavoro e l'esposizione a rischio di malattie professionali e/o da lavoro degli addetti sono divenute intollerabili, come i livelli di stress psicofisico;

la vita stessa dei lavoratori è esposta quotidianamente a rischi mortali —

quali necessari interventi immediati e strutturali intendano attivare e se ritengono utile avviare una doverosa e tempestiva indagine conoscitiva dei rischi estremi cui sono sottoposti i lavoratori anche al fine imporre in Fiat il rispetto delle leggi dello Stato e la tutela della salute e della vita dei lavoratori. (4-28520)

RISPOSTA. — *In ordine al citato atto parlamentare che solleva la scottante questione della sicurezza sui luoghi di lavoro si intende sottolineare, subito, che il Governo presta da sempre una particolare attenzione a questo tema, al quale è stato dedicato il recente convegno di Genova e dal quale è scaturita la c.d. « Carta 2000 », varata di concerto tra il Governo, le Regioni e le parti sociali. Tale documento contiene impegni sia sul piano legislativo che sul piano operativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, in esso vengono individuate le linee guida per adeguare l'Italia ai parametri europei anche per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, riducendo i livelli di incidenza degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali ed il loro costo sociale. Di particolare importanza è l'attenzione che viene rivolta, nel predetto documento, al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS - RLST), in quanto gli stessi vengono coinvolti durante le visite ispettive, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo. È evidente che tale collaborazione può garantire un'azione di prevenzione ancora più incisiva e portare un contributo prezioso con notizie precise e dettagliate circa le effettive situazioni di rischio. Partendo dall'attuazione della so-*

praticata « Carta 2000 », il 12 maggio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano straordinario per la sicurezza sul lavoro, su proposta del Ministro del Lavoro.

Tale piano, rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese, prevede un insieme di misure promozionali intese a diffondere la cultura della prevenzione e a sostenere le imprese, attraverso forme di incentivazione, informazione e utilizzo di tutte le risorse umane e strumentali disponibili. Verranno, pertanto, studiate forme di sgravio o recupero fiscale su investimenti connessi alla sicurezza, compreso l'investimento in formazione. Inoltre, è intendimento del Governo sviluppare una azione di informazione a sostegno delle imprese al fine di agevolare l'attività delle imprese stesse. A tale riguardo, si fa presente che questa Amministrazione ha in corso di attuazione il progetto « Sicurezza 626 » che, mediante l'apposito accordo di collaborazione con l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, consentirà la realizzazione di un sito Internet del Ministero, dedicato specificatamente alla informazione sulla sicurezza sul lavoro.

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro è stato assunto come obiettivo primario dal Ministro del Lavoro, che ha emanato un'apposita direttiva (30 luglio 1999) agli Uffici periferici, per incentrare l'attenzione degli stessi al fine di intraprendere le opportune iniziative per intensificare l'azione svolta, in modo da assicurare la piena applicazione della legislazione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, presupposto essenziale per una inversione di tendenza.

È opportuno ricordare che la competenza in materia è delle ASL in base alla legge n. 833/78 mentre l'articolo 23 del decreto legislativo n. 626/94 ha riattribuito al Servizio Ispezioni del Lavoro tale competenza limitatamente alle attività comportanti rischi particolarmente elevati (attività nel settore edile o di genio civile, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei).

Il Ministero della Sanità ha rappresentato che la ASL di Napoli, tramite i propri servizi dipartimentali è sempre stata attenta all'andamento infortunistico sul territorio

di propria competenza, programmando, nell'ambito delle risorse disponibili, degli interventi mirati nei settori più a rischio. In tale ottica, è stata vista la terziarizzazione dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco. Infatti, fin dall'inizio dello scorso anno sono state programmate visite ispettive presso l'impianto produttivo in argomento. Le ispezioni sono state effettuate, anche, presso la Ditta LONGINT, per problemi inerenti alla circolazione dei carrelli, ancor prima dell'incidente, del giorno 11/2/2000, occorso al Sig. Gennaro Berriola. In seguito alla notizia dell'incidente, è stata disposta un'indagine infortunistica, nel corso della quale si è provveduto a sequestrare il carrello incriminato, nonché ad impartire una serie di prescrizioni riguardanti la viabilità all'interno dello stabilimento. Il tutto è stato rapportato all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, è stato valutato il carico di lavoro dei carrellisti limitatamente agli addetti al molo, sede dell'incidente, rilevando che i lavoratori non erano soggetti a particolari « stress » o a saturazioni da carico di lavoro. Per quanto attiene alla situazione sanitaria, il medico (funzionario), incaricato degli accertamenti, sta attualmente controllando le cartelle sanitarie di tutti i lavoratori in servizio presso la LONGINT (circa 700 persone) per verificare l'avvenuta espressione di giudizio di idoneità alla mansione di « carrellista ». Inoltre, si sta estendendo il controllo a tutta la superficie dello stabilimento, soprattutto alle zone dove si svolgono operazioni di movimentazione.

Per quanto riguarda l'andamento infortunistico generale delle due ditte in questione, per la LONGINT non è possibile fare raffronti con il passato, essendo la ditta di recente costituzione, mentre per la FIAT Auto S.p.a. si è notato un netto calo dell'indice infortunistico generale, che è passato dal 79,8 nel 1995 al 38,6 nel febbraio 2000, come dalle comunicazioni della ditta FIAT.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, al riguardo ha comunicato che la LONGINT S.p.a., con sede in Milano, via Fantoli Gaudenzio, n. 6, ha rilevato dall'1/1/99 l'intero sistema di movimentazione, gestione e trasporto materiali all'interno

dello stabilimento FIAT AUTO S.p.a. di Pomigliano d'Arco.

Per quanto riguarda il numero dei carrellisti, in servizio il giorno del grave infortunio occorso al sig. Berriola, era ridotto a due, poiché gli altri due lavoratori erano impegnati nel turno, dalle 14:00-22:00, ed occupati nel prelievo dei contenitori da magazzino ed alimentazione delle linee di lavoro e nella evacuazione dei contenitori vuoti.

In ordine, poi ai presunti postumi invalidanti del sig. Villani, conseguenti ad un infortunio alle gambe, subito dallo stesso, si fa presente che il lavoratore in argomento aveva la certificazione di idoneità alle mansioni svolte (ultima visita 10/9/99). Nessuna norma, al momento prevede un patentino per la guida dei carrelli elevatori all'interno e/o nell'ambito di un opificio, bensì è previsto il possesso della patente di guida B, la formazione ed informazione per la mansione specifica da parte del datore di lavoro (D.Lgs. n. 626/94) e la idoneità alla mansione, stabilita dal medico competente. Requisiti questi, posseduti dal sig. Villani e dagli altri carrellisti in forza alla LONGINT S.p.a. ed alla FIAT Auto S.p.a.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MANTOVANO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 28 ottobre 1999 il segretario generale del sindacato Cisl Giuseppe Carbone designava il dottor Ernesto De Carlo titolare del Civ (Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps), al posto del precedente rappresentante del medesimo sindacato, che aveva dato le dimissioni. A tutt'oggi il decreto di nomina, benché completo quanto a istruttoria, non è stato ancora firmato dal Ministro del lavoro —:

se vi siano ragioni ostative alla nomina del dottor De Carlo al predetto Consiglio, e in caso contrario se non ritenga di provvedere tempestivamente. (4-27872)

RISPOSTA. — In ordine al citato atto parlamentare, concernente la nomina del Dr. Ernesto De Carlo a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con la stessa procedura vengono effettuate le sostituzioni dei componenti dell'organo collegiale.

In ottemperanza alla suesposta normativa, con la nota, prot. n. 3PS/20171/CIV/1 del 20 gennaio 1999, il Ministro del Lavoro ha formulato la proposta di nomina del Dr. Ernesto De Carlo, trasmettendola in pari data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da ultimo, si rappresenta che, in data 21/2/2000, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inerente alla suddetta nomina del citato Dr. Ernesto De Carlo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MARENCO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e della giustizia. — Per sapere — premesso che:

1980 telegrammi di licenziamento senza preavviso sono stati spediti dai commissari delle Case di cura riunite di Bari ad altrettanti cassintegrati e dipendenti in servizio gettati nella più cupa disperazione e rabbia;

le modalità, i requisiti che si presume siano stati concordati con i responsabili delle sigle sindacali, sono oggetto di serie perplessità nella loro pratica attuazione poiché si ha notizia dalla stampa di ripetuti soprusi;

pur condividendo le enormi difficoltà nella gestione delle strutture sanitarie anche in considerazione dell'alto numero di

dipendenti in esubero, non si comprende perché non siano stati resi pubblici gli elenchi dei licenziati, le ragioni del licenziamento per ogni dipendente, la graduatoria generale di merito riferita ai criteri concordati, affinché ogni dipendente o ex che sia possa liberamente rasserenarsi sulla imparzialità dell'atteggiamento dei commissari e dei rappresentanti dei sindacati;

sicuramente la magistratura del lavoro dovrà necessariamente essere attivata per le doverose verifiche —:

quali iniziative intendano mettere in atto affinché, anche in considerazione dell'ennesima tragedia occupazionale che colpisce il mezzogiorno d'Italia a Bari in particolare, si utilizzi ogni strumento possibile per consentire ad oltre duemila famiglie il sostentamento minimo della cassa integrazione;

se intendano predisporre verifiche dei propri servizi ispettivi finalizzate all'accertamento della legalità degli atti messi in opera dai commissari delle Case di cura riunite di Bari. (4-29784)

**RISPOSTA.** — *In relazione ai quesiti posti nel citato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.*

*Tutti i provvedimenti di licenziamento, adottati nei confronti dei lavoratori eccedentari della « Società Case di Cura Riunite » — in Amministrazione Straordinaria — sono stati revocati a seguito di un incontro, che si è tenuto presso la Prefettura di Bari.*

*In tale sede, si è deciso, altresì, di costituire un Comitato, composto da un funzionario della Prefettura, da un funzionario del Ministero del Lavoro e dal Direttore delle Case di Cura Riunite. Il compito specifico del citato comitato era quello di sottoporre a verifica la lista dei licenziati ed accertare quindi l'esatta applicazione dei criteri concordati per la compilazione della predetta lista.*

*In data 8 luglio 2000, i Commissari straordinari hanno presentato richiesta di*

*Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 223/91, per n. 2019 lavoratori.*

*In data 25 luglio 2000, si è provveduto alla concessione del predetto trattamento, con decreto n. 28631, per il periodo compreso tra il 14 maggio 2000 ed il 13 maggio 2001.*

*Infine, la competente Direzione Provinciale del Lavoro Di Bari ha precisato che, in data 13 giugno 2000, si è conclusa la consultazione tra la « Società Case di Cura Riunite » in A.S. e la CBH (in qualità di acquirente del complesso aziendale), nonché le Organizzazioni Sindacali. Da quest'ultima è scaturito l'impegno di CBH ad assumere, con decorrenza 1° luglio 2000, n. 981 lavoratori, con rapporto di lavoro ex novo ed ulteriori 110 lavoratori entro un anno dall'acquisto, sulla base delle sole esigenze tecniche ed organizzative.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**MARINO.** — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*alcuni dipendenti dell'ente Poste in posizione di comando in altre amministrazioni hanno avuto rinnovato il comando di anno in anno sino al 1997, con l'aspettativa di un definitivo passaggio nei ruoli organici delle amministrazioni cui erano stati assegnati;*

*il ministero delle finanze in data 27 dicembre 1997 comunicava alla sezione staccata del territorio di Agrigento di non potere più rinnovare il comando stante che il personale che riveste la quarta qualifica risultava eccedentario rispetto alla dotazione organica e considerato che il ministero, prioritariamente, doveva provvedere al riassorbimento del personale dei Monopoli di Stato;*

*tale disposizione ministeriale creava vivo disagio fra i lavoratori distaccati al dipartimento del territorio della regione Sicilia, che, peraltro, ritenendo di potere transitare nei ruoli organici delle ammini-*

strazioni presso le quali erano stati comandati, non avevano preso in considerazione la possibilità di far ricorso alla mobilità verso altre amministrazioni che, a quel dato momento, presentavano concrete disponibilità per carenze di organici —

se abbia provveduto al riassorbimento del personale dei Monopoli di Stato;

se nella procedura di revoca sia stato seguito un metodo uniforme per tutte le regioni italiane nelle quali il personale dell'ente Poste si trovava in posizione di comando presso l'amministrazione finanziaria o se invece vi sia stata, e perché, una diversità di valutazione per talune regioni sempre con riferimento al personale rivestente la quarta qualifica funzionale.

(4-24267)

*RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nell'evidenziare la situazione del personale delle Poste italiane S.p.A. — particolarmente quello di quarta qualifica funzionale — comandato presso gli Uffici del Territorio della regione Sicilia, lamenta la situazione di disagio in cui esso si è venuto a trovare a seguito del mancato rinnovo del comando.*

*Al riguardo, la Direzione Generale del Personale ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di comando è disposto per un tempo determinato in via eccezionale e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza; presupposto di tale provvedimento è l'interesse dell'Amministrazione ad acquisire risorse umane e/o alcune specifiche professionalità ed è, quindi, destinato a cessare al venir meno delle esigenze di servizio che ne hanno determinato l'adozione.*

*Ciò posto, dal momento che è compito dell'Amministrazione finanziaria, impegnata nella organizzazione degli uffici periferici delle Entrate e del Territorio, porre in essere una distribuzione ottimale di tutto il personale, compreso quello appartenente alle qualifiche medio basse, provvedendo a tale scopo a colmare le carenze ed ad eliminare le eccedenze, è evidente che pur dovendosi tenere conto, nei limiti del possibile, delle aspettative del personale in servizio in po-*

*sizione di precariato, occorre, comunque, attribuire priorità al buon andamento, all'economicità e all'efficienza dell'azione amministrativa, principi, questi, che postulano un impiego di risorse che non ecceda quello necessario per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a vari centri di responsabilità.*

*Peraltro, la situazione degli esuberanti di alcune qualifiche è aggravata, come rilevato anche dall'interrogante dalla necessità di assorbire il personale dei Monopoli.*

*Al riguardo, la predetta Direzione Generale del Personale ha rilevato che, a tutt'oggi, sono stati adottati alcuni provvedimenti concernenti il personale in servizio presso le manifatture interessate al processo di ristrutturazione aziendale nelle sedi di Venezia, Torino, Castellammare di Stabia e Adria e sono state perfezionate le procedure di trasferimento del predetto personale presso le sedi di Cagliari, Milano e Trieste.*

*Per ciò che attiene all'uniformità del metodo adottato per le revoche del personale dell'Ente Poste all'interno di tutte le regioni italiane — premesso che nei casi di specie non si tratta di revoca ma di mancato rinnovo del comando, in quanto non più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione — la citata Direzione generale del Personale ha precisato che determinazioni di questo tipo sono state adottate uniformemente per il personale delle Poste in tutti gli uffici del Dipartimento del Territorio, quale che ne fosse la dislocazione territoriale, presso i quali è stato riscontrato un notevole esubero di personale, come, ad esempio, è avvenuto nella regione Sardegna, oltre a quanto segnalato dall'interrogante con riferimento alla regione Sicilia.*

*Tuttavia, le preoccupazioni espresse in ordine alle revoche dei comandi dei dipendenti dell'Ente Poste presso il Dipartimento del Territorio della regione Sicilia, sono da ritenersi superate, in quanto tutti i dipendenti che si trovavano in posizione di comando presso il Ministero delle Finanze in data del 28 febbraio 1998 (data in cui il citato Ente è stato trasformato in Società per Azioni), sono stati inquadrati nei ruoli della medesima Amministrazione.*

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

MARTINAT e ARMANI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

all'atto di acquisizione, da parte del Mediocredito Centrale S.p.A., del controllo del Banco di Sicilia S.p.A. Sicilcassa era prevista la clausola, al fine di evitare anomalie al mercato creditizio regionale e il crearsi di situazioni di monopolio, della cessione di almeno quaranta sportelli;

la regione Siciliana ha nominato il presidente del Mediocredito Centrale e Vicepresidente del Banco di Sicilia, professor Gianfranco Imperatori, proprio advisor per il projet financing;

il comune di Palermo ha nominato proprio advisor per il projet financing sempre il Mediocredito Centrale S.p.A. —:

se sia stata effettuata la prevista cessione dei 40 sportelli;

se non ritenga contrastante con la normativa antitrust e con la linea di politica bancaria enunciata a livello nazionale al momento della cessione del Banco di Sicilia-Sicilcassa la scelta come unico advisor per il projet financing, sia da parte della regione Sicilia che del comune di Palermo, di una istituzione finanziaria con peso già preponderante nel mercato creditizio locale e titolare, quindi, di un possibile e potenziale conflitto d'interessi, scelta di cui, tra l'altro, non si conoscono i criteri di aggiudicazione, perché, evidentemente, fatta senza ipotizzare nemmeno un eventuale bando di gara. (4-22075)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'acquisizione da parte del Mediocredito Centrale S.p.A. del controllo del Banco di Sicilia-Sicilcassa.*

*Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che il provvedimento dell'Organo di Vigilanza n. 22 del 3 aprile 1998, riguardante la concentrazione tra Mediocredito Centrale, Banco di Sicilia e Sicilcassa prevede che il Banco di Sicilia riduca il numero complessivo dei propri sportelli ubicati nella regione siciliana, nell'arco*

*temporale di due anni dalla data di notifica del provvedimento, di un numero pari a quaranta unità.*

*In linea con tali determinazioni, il Banco di Sicilia ha intrapreso il proprio programma di riduzione della presenza territoriale provvedendo alla chiusura di diciannove dipendenze.*

*In seguito all'acquisizione del Mediocredito Centrale da parte della Banca di Roma, la Banca d'Italia, con provvedimento n. 33 del 9 giugno 2000, ha fissato un nuovo termine (31 dicembre 2000) per la cessione dei restanti ventuno sportelli situati nelle province di Palermo ed Enna.*

*Il citato provvedimento ha, inoltre, previsto che, entro un anno dalla notifica, il gruppo risultante dalla concentrazione tra Banca di Roma e Mediocredito Centrale dovrà procedere alla chiusura di ulteriori dodici sportelli nelle province di Catania, Enna, Messina, Palermo e Siracusa.*

*Si fa, infine, presente che la scelta di affidare incarichi di consulenza per le operazioni di project financing ad un unico advisor non è in contrasto con la linea di politica bancaria nazionale, né è in contrasto con la normativa antitrust.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dopo l'approvazione dei piani d'inserimento professionale, i cosiddetti Pip, la commissione regionale per l'impiego della Calabria, il 14 febbraio 2000, ha adottato un'apposita delibera con la quale si è imposto, alle aziende, agli artigiani, alle associazioni datoriali i cui piani sono stati approvati per legge, un termine di scadenza, il 27 marzo 2000, per la richiesta delle unità lavorative ammesse all'ex ufficio di collocamento;

di conseguenza, sono stati esclusi dai benefici di legge, gli artigiani, le aziende, le

associazioni datoriali, gli ordini ed i collegi professionali, i singoli professionisti della Calabria, peraltro, già ammessi ai piani, i quali, però, a causa delle loro esigenze organizzative e funzionali, hanno fatto richiesta all'ex ufficio di collocamento delle unità lavorative, successivamente alla data di scadenza prevista dalla delibera della commissione regionale per l'impiego della Calabria;

l'imposizione di una scadenza entro la quale procedere alle assunzioni, costituisce un odioso vincolo che, certamente, non favorisce la libera iniziativa privata, né tantomeno l'occupazione;

a causa della decisione della commissione regionale per l'impiego della Calabria, molti finanziamenti resteranno bloccati e non potranno essere stanziati a favore dei tanti giovani disoccupati calabresi —:

se non si ritenga opportuno emanare un decreto per superare i vincoli fissati dalla delibera della commissione regionale per l'impiego della Calabria, di cui in premessa. (4-30001)

**RISPOSTA.** — *In relazione ai quesiti posti nel citato atto parlamentare, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria.*

*Dalla documentazione fornita dalla locale Commissione regionale per l'impiego, interpellata in merito alla questione posta dall'interrogante, è emerso quanto segue:*

*la CRI, nella seduta del 7/9/99 con verbale n. 536, ha approvato la delibera con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità per dare attuazione ai Piani di inserimento professionale (PIP). Tale delibera ha previsto che le proposte di convenzione dovevano pervenire all'Agenzia per l'Impiego della Calabria, entro 30 giorni dalla data di approvazione della stessa, per cui la scadenza veniva fissata al 7/10/99;*

*in data 7/10/99, la stessa CRI ha approvato, con verbale n. 543, la delibera con la quale veniva precisato che la non adesione ad alcuna delle associazioni datoriali*

*interessate alla realizzazioni dei PIP, non costituiva motivo ostativo alla partecipazione da parte delle imprese richiedenti, alla realizzazione dei Piani predisposti dalle Associazioni datoriali. Nella stessa delibera, si stabiliva la proroga del termine di presentazione delle proposte di convenzione alla data del 14/10/99;*

*con la delibera n. 569 del 14/2/00, la CRI oltre a determinare la durata dei Piani in nove mesi, autorizzava l'attivazione degli stessi solo ai soggetti utilizzatori che si erano formalmente impegnati a trasformare in regolare rapporto di lavoro, almeno il 60% degli inserimenti utilizzati e, indicava la data del 26/3/00, come termine utile per la presentazione della richiesta dei giovani da impegnare nei PIP, presso la competente ex Sezione circoscrizionale per l'impiego;*

*in data 6/4/00, la CRI ha approvato la delibera tramite la quale ha stabilito l'attivazione dei PIP anche per i soggetti utilizzatori, ammessi ma non autorizzati (in base ai criteri previsti dalla precedente delibera n. 569 del 14/2/00) e ha prorogato i termini di scadenza della presentazione delle richieste alle ex Sezioni circoscrizionali per l'impiego alla data del 13/5/00;*

*con la delibera n. 601 del 22/6/00, infine la CRI ha riaperto i termini per l'attivazione dei PIP per quei soggetti utilizzatori, ammessi alla realizzazione dei PIP e per i quali le Associazioni datoriali, gli ordini e i collegi professionali, non avevano provveduto ad effettuare le sostituzioni con altre aziende o professionisti. In base a quest'ultima delibera, tali soggetti potevano attivare i rispettivi Piani, entro la data del 7/7/00, mentre le associazioni datoriali, gli ordini e i collegi professionali, avevano facoltà di sostituire i soggetti utilizzatori entro la data del 21/7/00.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**MATTEOLI.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*i componenti di 11 famiglie di Montevarchi (Arezzo) hanno firmato numerosi*

esposti volti a denunciare le irregolarità e illegittimità poste in essere nell'amministrazione della Cooperativa Edilizia Montevarchi Srl, con sede in Montevarchi, via Amendola 5;

a seguito dei suddetti esposti il Ministero del lavoro ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 Dlcp 14 dicembre 1947, modificato dall'articolo 1 legge n. 8 maggio 1945 n. 285 nonché dall'articolo 15 legge 31 gennaio 1992, n. 59, una ispezione straordinaria sulla suddetta Cooperativa;

al termine della suddetta ispezione, svoltasi nel periodo 9 novembre 1998 e 9 aprile 1999, l'Ufficio incaricato ha ritenuto di dover proporre l'emanazione di provvedimento di commissariamento della Cooperativa ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;

a quanto risulta alle 11 famiglie ricorrenti, il ministero del lavoro ha emesso diffida nei confronti della Cooperativa edilizia Montevarchi al fine di invitarla a sanare le irregolarità riscontrate;

la Cooperativa edilizia Montevarchi non avrebbe integralmente provveduto a tali adempimenti nel termine assegnatoli, per cui permangono gravi ed accertate irregolarità nella gestione dell'ente;

le undici famiglie suddette dopo aver pagato per 20 anni le spese di condominio o il mutuo dell'appartamento preso in cooperativa a proprietà indivisa, sono stati esclusi dalla cooperativa con sfratto esecutivo, provvedimento che li ha indotti fra l'altro ad occupare la chiesa di Cennano a Montevarchi per alcune settimane, per denunciare l'ingiustizia subita;

le undici famiglie in oggetto hanno presentato, in data 9 novembre 1999, istanza presso il ministero del lavoro, affinché esso emetta i necessari provvedimenti ex articolo 2543 del codice civile, al fine di riportare regolarità e legittimità nella conduzione della Cooperativa edilizia Montevarchi Srl, nella convinzione che, ove ciò avvenga, anche la posizione soggettiva dei ricorrenti potrà essere riconsiderata e

ricondotta nei suoi esatti confini, nel rispetto delle leggi e dei principi della cooperazione;

se le competenze in materia di edilizia residenziale e vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie (comunque fruente di contributi pubblici), sono attribuite alle regioni, le conseguenze del perdurare della situazione descritta sono di rilevante interesse per l'ordine pubblico, a fronte di una vicenda drammatica con nuclei familiari alla disperazione —

quali siano le iniziative che il Governo intenda assumere per riconsiderare la posizione della Cooperativa edilizia Montevarchi alla luce delle irregolarità già riscontrate, anche ai fini di un suo commissariamento;

quali siano le iniziative che il Governo intenda assumere per risolvere il problema abitativo delle undici famiglie;

quali siano le iniziative che intendano assumere per contribuire a prevenire l'aggravarsi di una situazione drammatica che potrebbe portare a nuove e più gravi conseguenze anche per l'ordine pubblico a Montevarchi (Arezzo). (4-28016)

*RISPOSTA. — A seguito dell'ispezione straordinaria conclusa nell'aprile del 1999, i responsabili della cooperativa edilizia Montevarchi sono stati diffidati — ai sensi dell'articolo 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 — a sanare le irregolarità riscontrate in sede ispettiva; successivamente, nel settembre dello stesso anno, è stato effettuato un ulteriore accertamento nel corso del quale è stata verificata l'avvenuta ottemperanza alla diffida medesima, ribadendo, comunque la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex articolo 2543 c.c., già formulata a conclusione dell'ispezione straordinaria. Nel mese di giugno dello scorso anno la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la cooperativa in parola aderisce, ha sottoposto la stessa a revisione ordinaria, ai sensi dell'articolo 3 del richia-*



mato D.L.C.P.S., esprimendo parere contrario alla gestione commissariale dell'ente.

Per quanto sopra la suddetta Associazione è stata invitata a seguire con particolare attenzione le vicende gestionali dell'ente de quo nell'ambito del proprio potere di vigilanza, anche al fine di conoscere l'esito delle vertenze giudiziarie pendenti; risulta, infatti, che i soci esclusi dal sodalizio e, pertanto, dal godimento degli alloggi hanno presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo con cui era stata confermata la legittimità della loro esclusione dalla compagine sociale.

Dall'esame coordinato delle risultanze ispettive di cui sopra non sono emersi i presupposti per l'adozione del provvedimento ex 2543 c.c., soprattutto in considerazione del fatto che le questioni prospettate da alcuni soci sono da tempo al vaglio dell'Autorità Giudiziaria; pertanto, la situazione dell'ente potrebbe essere riconsiderata, al fine di un eventuale commissariamento, qualora emergessero nuovi elementi, tali da rendere opportuna l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2543 c.c.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MATTEOLI. — Ai Ministri dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

i cittadini proprietari di immobili destinati a negozi di alcuni comuni toscani, tra i quali sicuramente Firenze, Siena, Montecatini, subiscono una palese e ingiustificata sperequazione tra i valori delle tariffe d'estimo di immobili ubicati nelle zone censuarie di minor pregio (la seconda), rispetto alle tariffe esistenti per lo stesso tipo di immobili ubicati nella zona censuaria di maggior pregio (la prima);

le rendite in tali comuni risultano mediamente superiori da 80 per cento fino a 200 per cento;

tale situazione produce effetti pesanti per i cittadini interessati al pagamento dell'Ici e delle imposte erariali —:

se intendano intervenire, senza attendere la riforma degli estimi prevista per l'anno 2003, onde evitare che i cittadini interessati continuino a subire aggravii economici. (4-28660)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta che « i cittadini proprietari di immobili destinati a negozi di alcuni comuni toscani tra i quali sicuramente Firenze, Siena, Montecatini, subiscono una palese e ingiustificata sperequazione tra i valori delle tariffe d'estimo di immobili ubicati nelle zone censuarie di minor pregio (la seconda), rispetto alle tariffe esistenti per lo stesso tipo di immobili ubicati nella zona censuaria di maggior pregio (la prima) ».

Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha preliminarmente evidenziato la situazione tariffaria dei predetti comuni:

Firenze:

zona censuaria 1<sup>a</sup> — negozi (C/1):

da una tariffa minima di lire 21.400 (classe 1<sup>a</sup>) ad una massima di lire 600.000 (classe 23<sup>a</sup>);

zona censuaria 2<sup>a</sup> — negozi (C/1)

da una tariffa minima di lire 33.500 (classe 1<sup>a</sup>) ad una massima di lire 240.000 (classe 14<sup>a</sup>);

Siena:

zona censuaria 1<sup>a</sup> — (negozi C/1):

da una tariffa minima di lire 19.400 (classe 1<sup>a</sup>) ad una massima di lire 255.000 (classe 18<sup>a</sup>);

zona censuaria 2<sup>a</sup> — (negozi C/1):

da una tariffa minima di lire 34.400 (classe 1<sup>a</sup>) ad una massima di lire 211.600 (classe 13<sup>a</sup>);

Montecatini:

zona censuaria 1<sup>a</sup> — negozi (C/1):

da una tariffa minima di lire 19.900 (classe 1<sup>a</sup>) ad una massima di lire 413.000 (classe 21<sup>a</sup>);

zona censuaria 2<sup>a</sup> — negozi (C/1):

da una tariffa minima di lire 48.000 (classe 1<sup>a</sup>) ad una massima di lire 293.000 (classe 13<sup>a</sup>).

Ciò posto, il medesimo Dipartimento, considerato che le discrasie segnalate tra i valori delle tariffe d'estimo si riferiscono agli immobili destinati a negozi nell'ambito dello stesso comune, ha osservato preliminarmente che il quadro tariffario del catasto urbano è a numero di classi aperto, nel senso che a partire dalla formazione del catasto possono essere state istituite, nel tempo, nuove classi al fine di adeguarsi alla redditività delle nuove costruzioni.

Conseguentemente, nel caso segnalato nell'interrogazione, la apparente sperequazione tariffaria tra la Zona censuaria 1<sup>a</sup> e la Zona censuaria 2<sup>a</sup>, relativamente alla classe 1<sup>a</sup>, va ricondotta, ad avviso del competente Dipartimento, alla considerazione che la prima (Zona censuaria 1<sup>a</sup>) ricomprende il centro storico e di conseguenza immobili di vecchissima costruzione censiti in epoca remota quando il quadro di qualificazione aveva un numero limitato di classi, mentre la seconda (Zona censuaria 2<sup>a</sup>) di successiva istituzione, comprende fabbricati di più recente costruzione e, pertanto, presenta per la 1<sup>a</sup> classe un valore, più elevato della corrispondente 1<sup>a</sup> classe della zona censuaria 1<sup>a</sup>.

Infatti, può accadere che nella Zona censuaria 1<sup>a</sup> siano compresi anche fabbricati di maggior valore, così come è stato riscontrato nei comuni citati, atteso che la massima classe è nettamente superiore alla massima classe della Zona Censuaria 2<sup>a</sup> anche se quest'ultima presenta un numero di classi inferiori.

Pertanto, il Dipartimento del Territorio non ha rilevato particolari « sperequazioni » tra i valori delle tariffe d'estimo relativi a tale tipologia di immobili, né è prova il fatto che i comuni interessati non figurano tra

quelli che hanno segnalato discrasie nei quadri tariffari vigenti.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

MAZZOCCHI e CARLESÌ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con l'inizio del 1999 si ripropone alle imprese artigiane la più volte sollevata problematica del versamento anticipato del premio Inail;

il permanere di tale obbligo crea un ulteriore aggravio economico a carico di imprese che già versano in condizioni di sempre maggiore difficoltà a competere nel mercato interno ed ora ancor più in quello europeo a causa dei forti oneri Fiscali e previdenziali;

da tempo viene sollecitata la modifica dell'attuale regime di pagamento con l'introduzione della possibilità di effettuare il versamento mediante la rateizzazione trimestrale anticipata ad interessi zero;

l'attuale possibilità di rateizzare con tasso di interesse del 5 per cento appare oltremodo iniqua ed illegittima se soltanto si consideri l'intervenuta riduzione del tasso di interesse legale —:

se vi sia consapevolezza di quanto sopra e se ci sia la volontà di porre termine a dette questioni. (4-23254)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione citata, l'INAIL ha fatto presente, in via preliminare, che il sistema assicurativo INAIL si fonda sul pagamento anticipato del premio di assicurazione, così come previsto dall'articolo 44 T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

Ciò comporta che qualsiasi modifica alla vigente disciplina debba essere subordinata all'emanazione di specifiche disposizioni normative.

Quanto sopra vale anche per la rateizzazione, le cui modalità di effettuazione sono disciplinate dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997.

Quest'ultima disposizione, in particolare, prevede, per i ratei successivi al 1°, un interesse pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente a quello di riferimento.

In attesa della comunicazione della misura di tale tasso medio, a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, l'INAIL ha stabilito che gli interessi legali, per i ratei di cui trattasi, vengano provvisoriamente corrisposti nella misura del 2,5 per cento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MENIA. — Ai Ministri della giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Piccolo* di Trieste, in data 15 ottobre 1999, con grande evidenza nei titoli sia nella prima pagina che all'interno (pagina 3) sono apparsi alcuni articoli inquietanti ed allarmanti, correlati al cosiddetto « Dossier Mitrokhin » e relativi all'elenco di presunti appartenenti, a vario titolo, al temibile Kgb, che indica, tra gli altri, l'attuale procuratore della Corte dei conti della delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Giovanni De Luca (Rapporto Impedian numero 33 — data di emissione: 7 aprile 1995, nome in codice Araldo), il quale, descritto come « uomo di istinto reazionario, che odia la corrotta burocrazia del Governo italiano, definisce la dirigenza politica italiana una banda di ladri... È considerato molto cinico », in cambio di compensi di natura economica, avrebbe fornito notizie ad uno Stato straniero, ostile in quanto facente parte di un sistema politico che avversava i Paesi aderenti alla Nato, tratteggiando anche un di lui profilo personalistico « integralista » e da giustiziere dei costumi pubblici altrui;

in base a tale descrizione e ove vi sia stata coerenza nel tempo, sussiste il fon-

dato sospetto, ad avviso dell'interrogante, che nella successiva veste di magistrato contabile, il dottor De Luca abbia « privilegiato » nelle proprie indagini quegli uffici e/o enti, statali e non rappresentativi di aree politiche che non si rifacevano ai dettami dell'intelligentia comunista ma semmai, l'avversavano;

sarebbe pertanto opportuno ad avviso dell'interrogante, rimuovere cautelativamente il dottor Giovanni De Luca dall'attuale incarico, posto che, ove le notizie diffuse dalla stampa risultassero veritiere, non soltanto verrebbe offuscata l'immagine di imparzialità e di strenuo difensore delle istituzioni che ogni appartenente a qualunque ordine e grado della magistratura deve mostrare nei confronti della collettività, ma verrebbe meno anche la fiducia di quanti, rappresentanti delle pubbliche istituzioni, non comprenderebbero come taluni possano agire in nome dello Stato italiano se, segretamente, sia per denaro che per l'adesione ad una ideologia che ha seminato soltanto lutti e povertà nei Paesi che l'hanno saggiata, hanno tradito lo stesso;

si dovrebbe intervenire nei termini più celeri possibili, posto che la città di Trieste, con la sua storia drammatica, con lo smembramento del suo territorio strappatogli dall'ex Repubblica federativa jugoslava, dove dominava una ideologia consorella a quella che avrebbe animato gli ardenti e giustizialisti « bollori » di chi considerava la burocrazia italiana corrotta e strumentale ad un sistema di poteri che avversava, nonostante essa fosse espressione delle volontà popolari del tempo, non merita di vedersi ancora una volta umiliata dalla presenza, al massimo vertice della magistratura contabile regionale, di fautori di un sistema antidemocratico che dove non convinse con la parola, costrinse con le foibe e la pulizia etnica —:

se, in base ad una puntuale ricognizione e ad una valutazione statistica dei procedimenti di responsabilità erariale avviati da quando il predetto magistrato risulta essere a capo degli uffici della pro-

cura della Corte dei conti, sia riscontrabile una netta preponderanza di procedimenti nei confronti di uffici e di pubbliche autorità riconducibili all'area politica di destra, e se quindi risulti veritiero che abbia concentrato la sua attenzione contabile nei confronti di funzionari o appartenenti alle forze di polizia o forze armate mentre scarsa attenzione, semmai perché non v'era alcuna ragionevole motivazione, sia stata rivolta verso quegli enti locali governati da giunte di sinistra e centro sinistra (comuni del Carso, comune di Trieste, comunità montana del Carso, eccetera);

se, in caso affermativo, non ritenga opportuno promuovere l'azione disciplinare nei confronti del suddetto magistrato;

se risponda al vero che il predetto magistrato abbia giustificato i compensi ottenuti allorquando, pubblico ufficiale in servizio presso il ministero del commercio con l'estero, aveva fornito i suoi servizi ad altri, quali corrispettivo di « articoli » a sfondo giornalistico e se risulti che abbia, come dovere di ogni cittadino, denunciato quegli introiti nelle sue dichiarazioni dei redditi per la relativa imposizione fiscale;

se non si ritenga opportuno effettuare una approfondita ispezione presso gli uffici della procura della Corte dei conti di Trieste, anche al fine di verificare la distribuzione del lavoro tra i diversi funzionari e dipendenti, di verificare la regolarità contabile e l'assenza di involontari o meno errori e/o omissioni e di garantire trasparenza e imparzialità nelle attività istituzionali;

se consti che vi siano stati o vi siano procedimenti in corso volti ad appurare l'esistenza di rapporti di lavoro dovuti a parentele o amicizie che realizzerebbero « congregate » familiari all'interno della procura della Corte dei conti di Trieste;

se non si ritenga opportuno, più in generale, effettuare un controllo complessivo sull'andamento di quegli uffici e se, in particolare, vi sia una equa distribuzione del lavoro tra tutti, compresi i magistrati contabili, talché si possa escludere l'ipotesi

di continue e prolungate assenze di alcuni, semmai residenti fuori regione, a grave danno della domanda di giustizia che proviene dalla collettività, innanzitutto da quanti, semmai pensionati, a distanza di anni, non si vedono riconosciuti integralmente quei diritti patrimoniali maturati ma non esercitabili perché non avvenute in tempo debito le relative registrazioni di legge. (4-26381)

*RISPOSTA. — Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nelle adunanze del 25-26 gennaio 2000 ha deliberato di non avviare procedimenti a carico del Procuratore Regionale dott. De Luca, in quanto, a seguito dell'istruttoria svolta a Roma e a Trieste e dell'audizione dei rappresentanti delle Amministrazioni locali, non sono emersi elementi o comportamenti improntati a mancanza di obiettività nell'esercizio delle sue funzioni.*

*Altresì il Consiglio di Presidenza del suddetto Istituto nell'adunanza del 5-6 giugno 2000 ha dichiarato che non risultano disfunzioni sul regolare andamento dell'attività degli Uffici della Corte dei conti di Trieste.*

*Per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del personale amministrativo, la procura Regionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti ha fatto presente che la distribuzione del lavoro, come risulta dagli atti d'ufficio, è avvenuta in modo equo, tenendo conto della professionalità di ciascun dipendente ed in modo da consentire, nonostante una cronica carenza di organico, un efficace svolgimento dell'attività della Procura stessa. Non è infine noto alla summenzionata Procura alcun rapporto di parentela fra i dipendenti.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

*MIGLIORI. — Al Ministro delle finanze, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

*nell'ambito delle ancora non chiarite vicende che hanno condotto alla svendita*

delle manifatture tabacchi con perdita di significativi livelli occupazionali e intenti speculativi sugli immobili destinati alla produzione, stanno emergendo gravi notizie circa esempi incredibili di sperpero di pubblico denaro;

alcune organizzazioni sindacali operanti presso la manifattura tabacchi di Firenze hanno in questi giorni denunciato ai cittadini ed ai parlamentari locali, che il 28 giugno 1999, dopo « pressanti prese di posizione dei sindacati », furono consegnati alla manifattura tabacchi di Firenze due nuovissimi impianti per la fabbricazione di sigarette, capaci di produrre 1300 sigarette al minuto e dal costo di oltre 5 miliardi oltre materiale di collegamento ed impiantistico;

da oltre un anno i due impianti sarebbero tutt'ora parcheggiati nel cortile della manifattura assolutamente inutilizzati mentre al contempo l'Ente Tabacchi ha deliberato la chiusura dello stabilimento fiorentino —:

se gli eventi su esposti corrispondano a verità, di chi ne sia la responsabilità e quali conseguenze abbia subito, quali destinazioni abbiano oggi tali macchinari, i motivi di un loro parcheggio così lungo che ne lede l'operosità funzionale, quali iniziative si siano intraprese presso la Corte dei conti ed eventualmente la magistratura stante uno sperpero così potente di pubblico denaro. (4-30875)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, relativamente alla chiusura della manifattura tabacchi di Firenze, ha chiesto chiarimenti in merito all'acquisto di « due nuovissimi impianti per la fabbricazione di sigarette » mai utilizzati.*

*Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha precisato che i macchinari in questione sono state acquistati nel mese di aprile 1998 al fine di sostituire altre macchine aventi tecnologie superate e non più in grado di soddisfare le necessità produttive dell'opificio.*

*Successivamente dopo vari incontri sindacali, il 19 aprile 1999 è stato sottoscritto*

*l'accordo relativo al piano di ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Tabacchi Italiani che ha previsto, tra l'altro, la chiusura della manifattura in parola.*

*In tale contesto, è stato deciso di destinare i macchinari in questione presso la manifattura tabacchi di Bologna che, invece, manterrà la sua piena operatività e presso la quale detti impianti verranno adeguatamente utilizzati.*

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

NAPOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la cooperativa edilizia Elettra di Cosenza è una società edilizia legata alla Lega delle cooperative;

la citata cooperativa, pur essendo una società senza scopo di lucro, avrebbe, negli anni, abbondantemente lucrato sulla gestione dei programmi;

negli anni scorsi la cooperativa Elettra sarebbe stata sottoposta ad ispezioni ministeriali straordinarie stranamente sospese, per apparente mancanza di fondi successivamente riprese;

sulla gestione della cooperativa in questione vi sarebbero state anche inchieste giudiziarie su denuncia di alcuni soci;

alcuni degli attuali amministratori della Elettra risulterebbero ex morosi e debitori nei confronti della stessa ed altri assegnatari di alloggi, pur se proprietari di altri appartamenti —:

quali siano stati gli esiti dei controlli effettuati dal ministero del lavoro;

quali siano stati gli esiti degli accertamenti che sarebbero stati avviati dalla finanza su mandato della procura della Repubblica di Cosenza;

se non ritengano di avviare nuovi accertamenti e controlli anche in riferimento agli attuali amministratori della cooperativa Elettra di Cosenza;

se non ritengano, in particolare, di dover accertare se l'operato della cooperativa Elettra è in linea con tutte le disposizioni di legge vigenti per le cooperative. (4-29507)

**RISPOSTA.** — *La cooperativa Elettra di Cosenza è stata sottoposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, ad una ispezione straordinaria conclusa nel mese di ottobre 1996.*

*Successivamente, negli anni 1997 e 1998 — a seguito di esposti — sono stati effettuati ulteriori accertamenti ispettivi dalle cui risultanze non sono emersi presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'ente in argomento.*

*Si rappresenta che la cooperativa in oggetto continua ad essere sottoposta alle revisioni ordinarie disposte ed effettuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del succitato D.L.C.P.S. n. 1577/47, dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la stessa aderisce.*

*Si fa presente, infine, che qualora questo Ministero dovesse venire a conoscenza di elementi tali da rendere opportuno un ulteriore intervento ministeriale, la Direzione Generale della Cooperazione provvederà a disporre l'effettuazione di una nuova ispezione straordinaria.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**PAMPO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è risaputo che l'Inps ha registrato, con il suo ultimo bilancio, un deficit di 20.601 miliardi di lire a causa del notevole peggioramento dei conti del fondo dei lavoratori dipendenti il cui deficit ammonta a 10.963 miliardi, di quello degli artigiani

pari a 1.400 miliardi ed anche del fondo dei commercianti;

si è a conoscenza che la situazione dei crediti vantati dall'Inps è allarmante, così come si è a conoscenza che oltre la metà dei crediti contributivi maturati dall'istituto previdenziale è irrecuperabile, mentre la situazione patrimoniale sconta il permanere di notevoli partite debitorie rispetto alle quali, al momento, non è dato sapere se potranno essere realizzate;

l'ex Ministro dei lavori pubblici con una lettera dell'ottobre 1998 (così si legge sulla stampa quotidiana) conferma che oltre la metà dei crediti vantati dall'Inps, di fatto, risultano irrecuperabili nonostante il notevole aumento delle spese legali sostenute allo scopo —:

quali concrete iniziative intenda adottare per chiarire la situazione debitoria dell'Inps;

quali azioni siano state compiute dagli organi di controllo e quali ed a chi siano stati rivolti gli addebiti per siffatta allegra gestione;

quali provvedimenti intenda adottare per recuperare i crediti vantati dall'istituto previdenziale, eliminare gli sprechi, adeguare il livello di redditività del patrimonio immobiliare nonché per ricercare i più rigorosi criteri di economicità come, per altro, sostenuto dall'ex Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

quali iniziative intenda adottare nei confronti degli organi di gestione dell'Inps, eventualmente responsabili della grave situazione, prima ancora del rinnovo degli stessi. (4-20987)

**RISPOSTA.** — *In ordine al citato atto parlamentare si rappresenta che l'articolo 13, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (legge finanziaria 1999) ha disposto che i crediti contributivi maturati, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, vantati dall'INPS, nonché i crediti maturati a favore dell'istituto sino alla data del 31/12/1999 sono ceduti a titolo oneroso, al valore netto risultante dai bi-*

lanci ed in massa alla S.C.C.I. (società veicolo costituita a tale scopo, ai sensi del comma 4, del citato articolo 13).

Tale norma, in particolare, ha previsto che la società concessionaria trattiene fino alla concorrenza di 8.000 miliardi le somme riscosse dall'Istituto, a partire dal 7 novembre 1999 nonché quelle che saranno riscosse dai Concessionari, coattivamente mediante ruolo, in conto crediti ceduti. Gli importi che risulteranno in eccedenza dopo i controlli, saranno successivamente riversati all'Istituto.

L'INPS ha rappresentato che a seguito dell'attività di recupero dei crediti svolta nel periodo 1/1/99-31/12/99, sono state riscosse lire 11.104.000.000 di cui lire 705.000.000 in via legale. Con riferimento ai dati contabili riguardanti l'ultimo bilancio approvato dall'Istituto (1998), si precisa quanto segue:

il bilancio generale dell'INPS evidenzia un risultato di esercizio negativo di lire 5.618 miliardi;

il comparto dei lavoratori dipendenti presenta un risultato di esercizio negativo di lire 4.857 miliardi, quale somma algebrica del disavanzo di lire 13.183 miliardi del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e dell'avanzo di lire 8.326 miliardi della Gestione Prestazioni Temporanee dei lavoratori dipendenti;

la gestione Artigiani ha chiuso l'esercizio con un risultato negativo di lire 1.183 miliardi, mentre quello della gestione Commercianti è risultato positivo per lire 911 miliardi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PISANU. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'Inps nella seduta del 20 gennaio 1998 ha deliberato l'indizione di due concorsi per l'assunzione di complessive 574 unità;

detti concorsi non prevedono posti nella Regione Sardegna, malgrado la carenza di 241 addetti rispetto all'organico;

nella sede Inps di Sassari in particolare mancano 82 unità, pari al 28 per cento dell'organico;

i tempi di risposta ai cittadini vanno progressivamente aumentando con conseguente scadimento della qualità del servizio;

in particolare la struttura di Olbia si trova a dover operare con appena otto addetti nonostante abbia un bacino di utenza e la competenza territoriale assimilabili per consistenza e dimensioni a quelli di una sede provinciale;

il comitato provinciale dell'Inps di Sassari ha rappresentato ripetutamente agli organi centrali la situazione e le difficoltà in cui sono costretti ad operare sia la sede provinciale sia alcuni centri operativi;

gli organi dell'amministrazione centrale hanno preso atto della critica situazione della sede ma non hanno adottato finora alcun provvedimento concreto al riguardo —:

quali iniziative urgenti intenda adottare per sanare la grave carenza di personale effettivo dell'Inps in Sardegna ed in particolare presso la sede provinciale di Sassari. (4-16748)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che effettivamente l'Istituto ha indetto, nel 1998, due concorsi pubblici per esami, di cui uno a 394 posti per la VII qualifica funzionale — profilo di collaboratore amministrativo — l'altro a 180 posti per la VIII qualifica funzionale — profilo di funzionario amministrativo.

In entrambi i casi la ripartizione tra le unità funzionali non prevedeva posti per la Regione Sardegna, in quanto si trattava di concorsi già previsti in precedenza, in con-

siderazione della copertura del turn over relativa al periodo 10 settembre 1993- 31 agosto 1996.

Successivamente, nel gennaio 1999, l'Istituto ha bandito altri due concorsi pubblici, uno a 160 posti per la VII qualifica funzionale — profilo di collaboratore amministrativo — l'altro a 110 posti per la VIII qualifica — profilo di funzionario amministrativo.

In entrambi i concorsi sono stati riservati dei posti alla Regione Sardegna, rispettivamente 60 nel primo e 30 nel secondo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PISAPIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il signor Teresio Zaninetti, residente a Gozzano, ha richiesto la concessione del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

a sostegno di tale richiesta sono state raccolte le firme di 1.500 cittadini e inviate al Presidente del Consiglio dei ministri a partire dal 1997;

il signor Zaninetti, poeta e scrittore, si è distinto per l'impegno culturale, sociale e letterario in particolare quale fondatore e direttore della rivista « Jeronimus Logos », edita a Gozzano;

il signor Zaninetti versa attualmente in gravi difficoltà economiche e gli interventi dei servizi sociali del comune di Gozzano non sono stati in grado di ovviare a tali difficoltà —:

quali siano i motivi della mancata concessione dell'assegno vitalizio al signor Zaninetti, nonostante egli si sia distinto per l'impegno culturale e versi in condizioni di bisogno, requisiti previsti dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1985 per la concessione di tale erogazione. (4-31763)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, nel quale l'interrogante chiede la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Zaninetti, si fa presente quanto segue.

Questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di accertare la sussistenza del requisito della « chiara fama » per il signor Zaninetti, ha interessato la Prefettura di Novara, competente per territorio, che al riguardo ha espresso una valutazione negativa.

Dall'esito dell'istruttoria è risultato pertanto che per l'interessato non sussistono i requisiti fondamentali previsti dalla Legge n. 440/85.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

RAFFALDINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 22 novembre 1999 di applicazione della legge 68/99 « Norme per diritto al lavoro dei disabili » stabilisce che entro il 31 marzo 2000 i datori di lavoro inviino i prospetti informativi nei quali vanno indicati i posti su cui grava la riserva, in relazione al numero complessivo dei posti coperti. Lo stesso prospetto comprende anche un quadro riassuntivo che costituisce richiesta di avviamento per i posti rivelatisi scoperti rispetto agli obblighi di legge;

le II.PP.A.B. che gestiscono Residenze sanitarie Assistenziali (Rsa) accolgono e trattano persone non autosufficienti e per garantire loro cura ed assistenza nelle 24 ore, è necessario disporre di personale front-line (soprattutto Ausiliari Socio Assistenziali - Asa) in condizioni di piena integrità fisica;

per la pesantezza del lavoro fisico, tale personale, che costituisce in media il 60 per cento del totale, è soggetto ad un logoramento marcato e precoce, come dimostrano le indagini epidemiologiche condotte nella Azienda Sanitaria Locale di



Mantova. Ciò comporta che, in applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (legge n. 626/94), un numero significativo di operatori Asa sia dichiarato dal Medico competente o dalla Commissione medica della Asl inidoneo alle precedenti mansioni ed assegnato ad altre compatibili con l'attuale stato di salute;

la legge tiene conto di questi lavoratori solo se hanno avuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 60 per cento, livello incompatibile con la possibilità di espletare la gran parte delle mansioni utili in una Rsa;

ne consegue che al problema della ricollocazione utile del personale di ruolo non più idonea alle mansioni per cui era stato assunto, si verrebbero a sommare quello del collocamento di altre persone disabili in mansioni comunque diverse da quelle necessarie per il buon funzionamento delle attività di assistenza e la necessità di allargare di organici, gli effetti finali sono l'aggiunta di costi molto onerosi a carico dei bilanci degli Enti gestori delle Rsa e gli aumenti delle rette a carico delle famiglie o dei comuni —:

se non intenda ovviare alla situazione interpretando la norma di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 68/99 nel senso di comprendere fra « le organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo dell'assistenza (...) », anche le II.PP.A.B. che gestiscono Rsa. (4-29227)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente che nello schema di regolamento di esecuzione di cui all'articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sottoposto in data 4 aprile u.s. alla Conferenza Unificata, che ha reso parere favorevole, è prevista l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68/99 anche agli ex Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).*

*Tale regolamento è stato sottoposto all'esame definitivo del Consiglio dei Ministri*

*in data 4.8.2000, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ROTUNDO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

le ragioni del ritardo da parte della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca Commerciale nel pagamento del sussidio mensile disposto dall'Inps di Lecce ai lavoratori dei progetti socialmente utili, tenuto conto che per le famiglie interessate il sussidio rappresenta spesso l'unica fonte di reddito. (4-28162)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente i presunti ritardi con cui la Banca Nazionale del Lavoro e la Banca Commerciale Italiana provvederebbero al pagamento del sussidio mensile, disposto dall'INPS di Lecce, in favore dei lavoratori dei progetti socialmente utili.*

*Al riguardo, premesso che la questione esula dai compiti istituzionali delle Autorità preposte alla vigilanza creditizia, la Banca d'Italia, per corrispondere alla richiesta, ha, comunque, interessato le citate banche, le quali hanno comunicato quanto segue.*

*La Banca Nazionale del Lavoro ha comunicato che la propria Filiale di Lecce, appena riceve gli assegni, inviati dal Centro Servizi di Roma, li trasmette in giornata alla Società esterna di fiducia, con la quale è stata stipulata una convenzione e che provvede tempestivamente alla postalizzazione e alla consegna al domicilio dei beneficiari.*

*La Banca Nazionale del Lavoro assicura, peraltro, che la Filiale di Lecce vigila costantemente sulla corretta operatività ed ha sensibilizzato il personale incaricato, affinché continui a svolgere con scrupolosità ed attenzione il suddetto servizio.*

*Per quanto riguarda la Banca Commerciale Italiana, la medesima ha comunicato che le emissioni degli assegni circolari per il pagamento del sussidio in questione sono*

*eseguite nel pieno rispetto della convenzione con l'INPS, anche se non si possono escludere possibili disguidi nei tempi di consegna degli assegni da parte dell'agenzia di recapito locale, o del corriere specializzato, ovvero delle Poste.*

*Per quanto riguarda la spedizione degli assegni, la Banca ha precisato che, per i residenti sulla piazza di Lecce, i titoli sono inviati immediatamente dal Centro Amministrativo Elettronico, con sede a Parma, alla Filiale di Lecce, che trasmette gli stessi ad un'agenzia di recapito locale per la consegna ai beneficiari; per i residenti nella provincia, gli assegni circolari sono consegnati ad un corriere specializzato, il quale effettua il recapito dei titoli presso l'ufficio postale principale del comune di residenza del beneficiario.*

*Ai sensi della vigente convenzione di riferimento con l'INPS, la Banca Commerciale Italiana, salvo cause di forza maggiore, deve dar corso all'emissione degli assegni circolari entro e non oltre il quarto giorno lavorativo di banca, successivo alla ricezione del flusso telematico, della conferma scritta e dei fondi; in mancanza di uno solo di tali elementi la Banca Commerciale Italiana non è tenuta ad emettere gli assegni circolari.*

*La Banca ha soggiunto che, sia la Filiale di Lecce che il Centro Amministrativo Elettronico della Banca stessa sono stati interessati a sensibilizzare opportunamente l'Agenzia di recapito ed il corriere specializzato, al fine di effettuare la consegna in questione nel minor tempo consentito.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

RUZZANTE e SAONARA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

Renaud Saleur, gestore dei fondi di investimento Fidelity in Francia, ha rilasciato il 17 ottobre 1996 questa dichiarazione a *Le Monde*: « C'è una contraddizione insormontabile nel fatto di creare un mercato unico e una moneta unica e di non proteggerlo, pretendendo che gli abitanti di

questa zona mantengano un elevato livello di vita. Gli analoghi mercati americano e giapponese sono protetti in un modo e nell'altro da barriere doganali, regolamentari e dalle evoluzioni del cambio »;

il ritorno dell'Italia nel Sistema monetario europeo (Sme) e la realizzazione assieme ai *partners* europei della moneta unica devono spingerci ad una riflessione approfondita anche sulla base delle esperienze passate. Nel 1992, infatti, con l'uscita dell'Italia e della Gran Bretagna, lo Sme era colato a picco sotto i colpi della speculazione internazionale, dopo che vi erano voluti vent'anni di trattative e accordi e grandi sacrifici dei cittadini europei per costruirlo;

ogni giorno vengono mossi nei mercati finanziari internazionali più di mille miliardi di dollari Usa. E oltre il 90 per cento di tali transazioni sono di tipo speculativo. Pertanto gli speculatori possono in pochi giorni mettere in ginocchio interi paesi —:

se non ritenga auspicabile la proposta da tempo avanzata dal premio Nobel per l'economia, professor James Tobin, di introdurre una tassazione sui movimenti speculativi di valute gestita dall'Onu, per garantire una maggiore stabilità all'economia europea: una tale imposta non solo permetterebbe di difendere i cittadini di tutto il mondo dalla speculazione finanziaria ma consentirebbe di ottenere degli introiti di risorse che l'Onu potrebbe gestire per le proprie finalità di pace e sviluppo divenendo così finanziariamente autonomo, almeno parzialmente, dagli stati membri;

se il Governo intenda far propria tale proposta e, in caso affermativo, con quali modalità ritenga di sostenerla nelle opportune sedi internazionali. (4-07203)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la situazione dei mercati finanziari.*

*Al riguardo, va premesso che le crisi verificatesi recentemente in Asia, Russia e Brasile hanno accresciuto la consapevolezza*

del carattere volatile e potenzialmente destabilizzante dei flussi di capitale a breve termine.

La comunità internazionale e le istituzioni finanziarie, quali la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale, sono impegnate nell'identificazione delle debolezze del sistema finanziario internazionale e nella definizione di misure correttive da proporre alle Autorità dei Paesi emergenti ed industrializzati.

Tra le misure allo studio per ridurre la vulnerabilità del sistema finanziario, figura anche la possibilità di introdurre, nei Paesi emergenti, controlli sugli afflussi finanziari sotto forma di tasse proporzionali al volume di capitale importato.

Tuttavia, l'efficacia di tali controlli tende a diminuire con il tempo ed il sistema richiede un continuo monitoraggio ed aggiornamento da parte del regolatore nazionale.

I controlli di capitale di natura fiscale vanno, quindi, considerati come strumenti complementari, e non sostitutivi, delle politiche volte a preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale e internazionale e possono costituire un valido strumento per proteggere l'economia nazionale dai rischi di un'eccessiva esposizione in valuta che il Paese non è in grado di controllare attraverso altri strumenti.

Per quanto riguarda l'Europa, occorre precisare che, in base al Trattato sull'Unione, sono vietate tutte le restrizioni, incluse quelle fiscali, ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi (articolo 56 del Trattato), con la sola esclusione delle restrizioni sugli investimenti diretti provenienti da Paesi terzi o verso questi ultimi, già in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

È richiesta, inoltre, l'unanimità del Consiglio per le misure riguardanti la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi o ad essi diretti.

La possibilità di introdurre restrizioni temporanee ai movimenti di capitale, prevista dall'articolo 59, è condizionata alla ricorrenza di circostanze eccezionali che « causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria ». Essa, inoltre, si ri-

ferisce esclusivamente a transazioni con Paesi terzi. Allo stato attuale, la legislazione comunitaria, quindi, non prevede la possibilità, neanche temporanea, di restrizioni ai movimenti di capitale all'interno dell'Unione Europea, o basate su motivazioni di distribuzione del reddito ed equità fiscale. Oltre ai suddetti vincoli giuridici e politici, in genere è sconsigliata l'adozione di imposte sulle transazioni finanziarie; le tasse sui movimenti di capitali vanno concepite esclusivamente in un'ottica di stabilità del sistema finanziario e non come strumenti per aumentare il gettito fiscale del Paese. Queste misure possono, dunque, essere considerate come una sorta di « assicurazione » che il Paese stipulerebbe contro il rischio di un'eccessiva esposizione a breve dell'economia nazionale, a fronte, però, del pagamento di un « premio », costituito dai costi dell'applicazione della tassa in questione.

Inoltre, i controlli sui movimenti di capitale, soprattutto se disegnati in maniera non appropriata dal punto di vista tecnico, potrebbero indurre i flussi finanziari ad affluire attraverso canali meno soggetti a sorveglianza, aumentando così i pericoli per il sistema finanziario.

Si soggiunge, pertanto, che allo stato non si ritiene opportuna l'ipotesi d'introduzione, su scala europea o mondiale, di un'imposta sulle transazioni finanziarie, in quanto la stabilità finanziaria in Europa viene preservata attraverso la disciplina delle politiche monetarie e fiscali dei Paesi membri, nonché attraverso la solidità del suo sistema finanziario e della regolamentazione prudentiale, fattori di stabilità che hanno consentito ai Paesi della Unione Europea di evitare le recenti crisi finanziarie.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

SAIA e STRAMBI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il signor Pellicciotta Valeriano, residente a Lama di Peligni (Chieti) via Aventino 3, era dipendente dal 24 settembre

1984 dell'azienda « pastificio Del Verde », presso il reparto di produzione di pasta all'uovo (Alfa 3);

di recente il suddetto, avendo manifestato problemi di salute, ha fatto domanda di invalidità civile per cui è stato visitato dalla apposita commissione della Asl Lanciano-Vasto che gli ha riconosciuto malattie per le quali vi è una riduzione della capacità lavorativa del 50 per cento (sedute del 15 ottobre 1997 e 7 febbraio 1998);

a seguito di tale condizione fisica il lavoratore in data 14 maggio 1998 proponeva istanza alla ditta Del Verde per chiedere che gli venissero mutate le mansioni ed il reparto di lavoro, (potenzialmente morbigeno), e che venisse esonerato dai turni notturni;

in data 5 giugno 1998 il lavoratore veniva visitato dal Servizio di Medicina del lavoro dalla predetta Asl di Lanciano-Vasto (che confermava l'esistenza delle suddette malattie e giudicava il signor Pellicciotta « idoneo alle mansioni di cui alla qualifica con esclusione dei turni notturni e delle attività gravose e del soggiorno in ambiente rumoroso », (c'è da aggiungere che i turni notturni erano già stati sconsigliati da una precedente visita del 1996);

a ciò va aggiunto che anche le visite mediche periodiche effettuate dal medico del lavoro dell'azienda dottoressa Morena di Michele in data 13 maggio 1996 e 22 maggio 1998 avevano riconosciuto al lavoratore l'esistenza di patologie che sconsigliavano i turni notturni e l'esecuzione di lavori pesanti con carichi superiori ai 30 chilogrammi, cosa che l'azienda aveva puntualmente disatteso;

a seguito di tutto ciò l'azienda Del Verde, anziché provvedere a spostare il lavoratore ad altre mansioni esentandolo dall'obbligo dei turni notturni, in data 8 settembre 1999 ha inviato al signor Pellicciotta una lettera di preavviso di licenziamento;

tale comportamento appare agli interroganti illegittimo ed inopportuno ol-

treché indegno di una grande azienda quale è il pastificio Del Verde —:

se consti che l'ufficio del lavoro competente abbia avviato iniziative volte ad accertare;

dopo la visita del medico del lavoro dell'azienda che aveva riconosciuto l'esistenza di patologie incompatibili con lo svolgimento di turni notturni o lavori pesanti, se vi siano stati comportamenti aziendali gravemente lesivi di tale situazione del lavoratore e che lo stesso abbia continuato ad essere adibito a tali mansioni e quali iniziative l'ufficio del lavoro abbia assunto al proposito. (4-26169)

*RISPOSTA.* — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunicano gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti presso la Ditta « Pastificio Del Verde » di Fara S. Martino.*

*Il Sig. Valeriano Pellicciotta è stato assunto dalla suddetta Società nel 1984, e nel 1994 è stato inserito nel reparto produzione, insieme ad altri lavoratori, a seguito di ristrutturazione del magazzino.*

*Al lavoratore, già invalido del 35 per cento, è stata riconosciuta in data 5.6.98 una invalidità del 50 per cento per la quale è stato ritenuto idoneo alle mansioni relative alla qualifica posseduta con esclusione dei turni notturni e delle attività gravose e del soggiorno in ambiente rumoroso.*

*Nel corso dell'accertamento è emerso che la ASL di Lanciano, su espressa richiesta della ditta, in data 29.3.99, ha sottoposto l'interessato a visita medico collegiale ex articolo 30 L. 482/68 al termine della quale il Sig. Pellicciotta è stato giudicato « idoneo ad attività lavorative che non comportino turni notturni, esposizione a rumorosità superiore ad 80 Lep e movimentazione carichi non compresi nel decreto-legge n. 626/94. La natura e il grado di invalidità non sono di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti ».*

*Successivamente, con nota n. 17998/99 la ditta Pastificio Del Verde ha comunicato al Sig. Pellicciotta la risoluzione del rap-*

porto di lavoro in quanto le mansioni affidate allo stesso prevedevano imprescindibilmente anche il lavoro a turni notturni e, comunque, in ambiente industriale esposto al rumore e non esistevano possibilità di adibirlo a mansioni diverse.

Per quanto sopra il lavoratore in parola ha impugnato il licenziamento davanti all'Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell'udienza, svoltasi in data 28.6.2000 presso il Tribunale di Chieti, è stato raggiunto un accordo tra le parti con l'impegno della corresponsione, da parte della S.p.A. Del verde al Sig. Pellicciotta della somma di £. 20.000.000 nette.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SAONARA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il settimanale *Nordest* riporta significative notizie sulle statistiche e gli accertamenti sul lavoro sommerso nella regione Veneto elaborate dalla direzione generale della sede Veneto dell'Inps;

in base ai dati contenuti in tali statistiche 6.072 ispezioni hanno evidenziato 354 aziende sconosciute, un importo di 4.041 milioni di lire per addetti alla trasformazione rapporti di lavoro, 8.965 lavoratori sconosciuti, 30.428 milioni di lire per personale non registrato a libro paga, addebiti per retribuzione fuori busta ammontanti a 11.429 milioni, per un totale di lavoro nero di 45.898 milioni, che, sommato a 64.086 milioni per altre inadempienze, produce un totale finale di 109.984 lire;

gli accertamenti irregolari nelle aziende delle province venete nel 1999 ammontano a 3.845, e specificatamente a 980 per il settore industriale, 1.159 per il settore artigiano, 1.227 per il settore terziario, 59 per il settore agricolo, 420 per altri settori;

dati sembra evidente che ricorrono a forme d'assunzione « fuorilegge », soprattutto, le piccole imprese: 682 le posizioni non regolari, contro le 268 delle medie aziende e le 29 delle grandi industrie;

Marco De Salvo — della direzione generale Inps Veneto — osserva tra l'altro: « Si tratta di occultamento dei lavoratori e dei salari strettamente legati alla struttura stessa del mercato del lavoro (...). Di solito è nei piccoli esercizi commerciali, come negli alberghi della costa, che si annida il sommerso o il ricorso alla manodopera non qualificata »;

tuttavia lo stesso dirigente fa un'ulteriore osservazione, particolarmente preoccupante. Ovvero: « In sostanza durante la nostra attività ispettiva abbiamo riscontrato l'esistenza di società non denunciate, che si occupano di fornire personale alle aziende ». Un fenomeno analogo alle cooperative che, sulla carta, figurano come fornitori collettivi di manodopera, mentre di fatto stabiliscono un rapporto contrattuale individualizzato tra datore di lavoro e i singoli dipendenti;

inoltre, accanto a tali dinamiche, si afferma il ruolo delle società che promuovono il lavoro interinale ma « nella valutazione critica della Cgil regionale, anche il progressivo "successo" del lavoro con tipologia di associazione in partecipazione »;

osserva, a questo proposito Giovanni Speranza della Cgil Veneto: « Giovani spesso alla prima occupazione vengono assunti in *franchising* con un contratto che prevede per il giovane una percentuale di partecipazione agli utili in cambio della gestione dell'attività. Se consideriamo che di norma queste percentuali sono assai basse, tra l'1,2 per cento e l'1,5 per cento, e che non è previsto né il pagamento delle ferie né dei periodi di malattia, è facile capire come ci si trovi dinanzi a delle vere e proprie forme di sfruttamento » —;

quali azioni normative e di indirizzo si intendano attuare rispetto ai dati rilevati dall'Inps e — soprattutto — rispetto alle attività delle società di intermediazione

non trasparenti e a tipologie di accordi di lavoro sostanzialmente iniqui. (4-31966)

RISPOSTA. — *Il fenomeno del lavoro irregolare risulta, purtroppo, presente anche in quelle regioni, quali, nel caso di specie il Veneto, che si connotano per un'alta densità produttiva e benessere economico.*

*È evidente che risulta necessario assicurare, in primo luogo, forme di tutela per i lavoratori accanto a forme di flessibilità tali da non determinare gravose implicazioni a carico delle imprese per una più incisiva competitività sul mercato, ed è questa la strada che sicuramente si è finora percorsa.*

*Il potenziamento della attività ispettiva costituisce, infatti, uno degli obiettivi prioritari per il Ministero del Lavoro. Nel corso del 1999, nel Veneto, tale attività ha interessato in totale 4.548 lavoratori con un recupero contributivo pari a lire 15.525.439.000 e ha comportato visite ispettive in 1612 aziende di cui:*

*76 di grandi dimensioni; 132 di dimensioni medie;*

*212 di piccole dimensioni;*

*520 imprese artigiane;*

*597 aziende commerciali, creditizie ed enti pubblici;*

*75 aziende agricole.*

*Infine, il 4 maggio scorso si è svolta a Mestre una riunione di coordinamento tra tutti gli Enti interessati al fenomeno, al fine di programmare e realizzare azioni di vigilanza finalizzate all'emersione del lavoro nero su tutto il territorio veneto.*

*In tale occasione, è stata prospettata l'eventualità di denunciare i datori di lavoro anche per violazione dell'articolo 2 della Legge 196/97 concernente l'obbligo per le imprese fornitrici di manodopera, di essere iscritte nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, di cui ai D.D.M.M. nn. 381/97 e 382/97.*

*Per quanto riguarda la possibile utilizzazione dei contratti di franchising allo scopo di occultare la nascita di rapporti di*

*lavoro subordinato, si è avuto modo di rilevare che tale fenomeno non risulta riscontrato nello svolgimento dell'attività ispettiva.*

*Dal punto di vista generale va peraltro ricordata l'azione che il Governo ha da tempo intrapreso nella lotta al sommerso per il rispetto della normativa sulla sicurezza. In particolare va ricordato il programmato rafforzamento degli organici dell'Ispettorato del lavoro, la revisione del sistema sanzionatorio contenuto nel disegno di legge finanziaria inteso a favorire spontanei processi di regolarizzazione.*

*Si ritiene, inoltre, estremamente positiva, l'approvazione del disegno di legge sugli appalti che, come noto all'interrogante consentirà di considerare i costi legati al rispetto della normativa contrattuale sulla sicurezza tra gli elementi decisivi per determinare sia il costo dell'appalto sia la congruità della relativa offerta. Infine, si auspica una veloce approvazione del disegno di legge sui rappresentanti della sicurezza che offrirà una maggiore efficacia alla loro azione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000, il regolamento per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124, adottato con il decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 e, nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 23 maggio 2000, il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 che fissa le modalità per la prima integrazione delle graduatorie permanenti;*

*tali graduatorie saranno utilizzate, a partire dal prossimo anno scolastico, per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, per il conferimento*

delle supplenze annuali di competenza dei provveditorati agli studi e per le supplenze temporanee conferite dai Capi d'istituto;

a detta degli uffici informazioni dei provveditorati agli studi dei sindacati pare che non potranno essere inseriti in queste graduatorie i partecipanti ai concorsi ordinari dei vari ordini di scuole che rimarranno quindi esclusi anche dalle supplenze;

nella maggior parte dei provveditorati, pochi esclusi, le prove scritte ed orali dei concorsi ordinari delle scuole materne ed elementari sono state espletate e le graduatorie definitive dovrebbero essere pubblicate già dai primi di luglio, solo otto giorni dopo la scadenza (22 giugno 2000) della Graduatoria permanente;

gli abilitati col concorso ordinario non potranno, tuttavia, inserirsi, nemmeno con riserva, nelle graduatorie permanenti come, invece, è concesso a quanti termineranno il riservato dopo la data di scadenza fissata per il 22 giugno 2000;

era stata garantita la ripartizione al 50 per cento dei posti disponibili fra riservisti e vincitori di concorso ma è evidente che per l'anno scolastico 2000-2001 ciò non avverrà e che il 100 per cento dei posti a disposizione andrà ai riservisti con pregiudizio negli anni successivi per i vincitori di concorso che non avranno reali possibilità d'immissione in ruolo —:

perché siano rimaste in vigore dal 1995 le graduatorie provinciali, senza essere state più riaperte per l'aggiornamento del punteggio, ed ora si apra una graduatoria permanente, che esclude gli abilitati con l'attuale ordinario vanificandolo nei suoi effetti quando si poteva benissimo riaprirla a gennaio 2001 ad ordinario concluso;

non intenda consentire l'inserimento nelle graduatorie permanenti anche agli abilitati e abilitandi con il concorso ordinario, con la possibilità di inserire il punteggio ottenuto nel concorso per dare la possibilità già da settembre a tutti i vin-

citori di concorso di lavorare con le stesse possibilità dei « riservisti ». (4-30194)

*RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si premette che la legge n. 124 del 3 maggio 1999 riserva l'accesso ai ruoli del personale docente, per il 50 per cento dei posti, ai concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti.*

*Ed è proprio per garantire la ripartizione al 50 per cento dei posti tra le due categorie di personale sin dall'anno 2000/2001 che, con decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito in legge in data 18 ottobre 2000, è stato tra l'altro previsto che sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono disposte, nel corso dell'anno scolastico 2000/2001, le assunzioni in ruolo del personale docente incluso nelle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami banditi nell'anno 1999, approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001.*

*Tali assunzioni, che saranno effettuate nei limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni, avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000, mentre l'assunzione in servizio è prevista per l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002.*

*Si ritiene che tutte le graduatorie di detti concorsi saranno approvate entro la data ultima del 31 marzo 2001.*

*Per quanto riguarda, poi, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di coloro che hanno superato le prove di detti concorsi, non sussiste la disparità di trattamento lamentata dall'interrogante in relazione alla differente data di approvazione delle graduatorie concorsuali.*

*Infatti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto n. 123 del 20 marzo 2000, le integrazioni delle graduatorie permanenti sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei concorsi per titoli ed esami; poiché l'approvazione di dette graduatorie concorsuali su tutto il territorio nazionale si prevede possa avvenire entro il 31 marzo 2001, ai sensi della medesima disposizione, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni*

da disporre a decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico 2001/2002.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SCALIA. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro delle finanze e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

è in atto la vendita del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti pubblici a favore degli attuali affittuari dipendenti pubblici;

tali immobili sono stati realizzati o acquistati utilizzando gli accantonamenti sui trattamenti di fine rapporto;

non tutti gli inquilini di tali immobili hanno la possibilità di usufruire dell'offerta fatta dagli enti proprietari, tale problema è particolarmente sentito e vissuto con preoccupazione dalle famiglie mono-reddito —:

se non ritenga opportuno estendere al settore del pubblico impiego la possibilità di utilizzare parte di quanto accantonato ai fini della liquidazione come anticipo per l'acquisto della prima casa. (4-30783)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a sollecitare l'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa anche per il settore del pubblico impiego.

Al riguardo, va premesso, per quanto concerne i dipendenti privati, che l'articolo 2120 del codice civile prevede che il dipendente con almeno otto anni di servizio possa chiedere un'anticipazione non superiore al 70 per cento del TFR maturato; le richieste, che possono essere soddisfatte nei limiti del 10 per cento degli aventi titolo e, comunque, del 4 per cento del totale dei dipendenti, devono essere giustificate da spese sanitarie o dall'acquisto della prima casa.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l'istituto del trattamento di fine rap-

porto è stato disciplinato con il DPCM 20 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. del 15 maggio 2000.

Tale decreto non prevede anticipazioni del TFR, in quanto l'introduzione di tali anticipazioni sarebbe troppo onerosa per la finanza pubblica. Infatti, qualora dovesse accedervi annualmente il 4 per cento di tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, si determinerebbero oneri stimabili oltre 5.000 miliardi, al netto degli effetti fiscali.

Si fa, comunque, presente che, per far fronte ad esigenze varie, tra le quali l'acquisto della prima casa, è attualmente previsto, per i dipendenti pubblici, uno specifico istituto, il Fondo credito presso l'Inpdap, che concede mutui a tasso agevolato ed è alimentato da contributi pari allo 0,35 per cento della retribuzione.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

TASSONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la mancanza di una politica economica mirata ed efficiente per lo sviluppo economico del sud Italia rischia di generare delle forti tensioni tra le varie componenti e i vari soggetti economici che operano nel meridione d'Italia;

le promesse propagandistiche del Governo non sono più sufficienti ad ostacolare e frenare possibili e probabili episodi di violenza, è necessario intervenire presto per rendere ragione all'Italia meridionale di un impegno programmato e mirato per risolvere prioritariamente i problemi strutturali dell'economia meridionale;

in tale contesto si presenta necessario, soprattutto al tempo presente, in cui appaiono timidi segnali di crescita di iniziativa privata, intervenire per eliminare la pesante forbice che esiste in materia di costo del denaro tra nord e sud;

diventa imbarazzante altrimenti dover spiegare l'arretratezza economica del



sud con la solita e falsa giustificazione che l'Italia meridionale manca di una cultura dell'impresa e dell'iniziativa privata;

si ha l'impressione che, soprattutto in Calabria, le banche operano non anche per favorire uno sviluppo economico che forse potrebbe tornare utile a tutti i soggetti economici, ma sostanzialmente per raccogliere denaro e investire poi altrove; sintomo di ciò è il divario che c'è tra tasso creditorio e debitorio;

oggi assistiamo ad una proliferazione di leggi e provvedimenti per svegliare il sud dall'immobilismo economico; un esempio è costituito dai numerosi provvedimenti a sostegno del turismo, tuttavia al contempo la politica degli istituti di credito che praticano tassi al limite dello strozzinaggio impediscono ogni sviluppo ed ogni possibile ripresa economica —:

quale politica il Governo abbia in atto per frenare il vero e proprio strozzinaggio operato dagli istituti di credito nel meridione d'Italia;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per evitare che, al fine di aggirare il divario praticato dagli istituti di credito tra nord e sud Italia, molti imprenditori decidano di lasciare il sud per investire ed operare solo al nord Italia lasciando così il meridione in una situazione di ulteriore arretratezza e povertà; evitando, inoltre, che il solo motivo della presenza nel sud delle banche sia quello di raccogliere denaro da destinare poi alle imprese che operano nel nord;

con quali strumenti intenda intervenire per rendere il sistema di credito alle imprese più equo e idoneo alla crescita economica del meridione d'Italia.

(4-26993)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il divario esistente tra i tassi d'interesse applicati dalle banche nelle regioni meridionali e in altre parti del Paese. In particolare, si chiede di intervenire per evitare che il denaro raccolto nel meridione sia impiegato per finanziare*

*investimenti nel Nord, nonché per rendere meno oneroso l'accesso al credito nelle aree meridionali.*

*Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, va premesso che l'ordinamento riconosce natura imprenditoriale all'attività bancaria e finanziaria e tutela il carattere concorrenziale del mercato dei servizi finanziari, integrato in quello europeo.*

*In tale contesto, la determinazione dei tassi praticati dagli intermediari bancari e finanziari e di ogni altra componente di costo di un rapporto creditizio è rimessa all'autonomia delle parti contraenti, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali previsti dal Titolo VI del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario), ed i limiti introdotti con la legge n. 108 del 1996 in materia di usura.*

*Si fa, comunque, presente che il divario delle condizioni praticate dalle banche a livello territoriale risulta prevalentemente riconducibile ai differenti livelli di rischiosità dell'attività creditizia nelle diverse aree del Paese. In particolare, il perdurare di tale divario riflette fattori di rischio specifici della domanda di credito, quali il limitato importo dei prestiti, la prevalenza, fra gli affidati, di imprese di dimensioni medie e piccole, la loro debolezza patrimoniale ed il loro elevato grado di dipendenza dal credito bancario a breve termine. Pesano, altresì, fattori attinenti al contesto economico ed istituzionale, tra i quali il contenuto andamento della produzione nel corso degli anni novanta, nonché la lunghezza ed il costo delle procedure di recupero dei crediti in sofferenza.*

*Dal lato dell'offerta, non è, poi, trascurabile il peso che hanno sul costo del credito la capacità di valutazione del rischio sugli impieghi e l'efficienza operativa delle banche.*

*Inoltre, va considerato che al maggior livello dei tassi di interesse praticati dagli intermediari operanti nel Sud d'Italia contribuisce l'onerosità dei costi amministrativi che connotano le operazioni creditizie d'importo unitario contenuto; infatti, le operazioni d'impiego dei fondi nell'area meridionale del Paese sono caratterizzate da un non elevato ammontare unitario.*

*Peraltro, da analisi effettuate dalla Banca d'Italia, è emerso che, nel 1999, alla crescita degli impieghi nell'Italia Centrale e Settentrionale hanno contribuito sia le banche del Centro-Nord sia quelle operanti nel Mezzogiorno; nel medesimo periodo, invece, la raccolta del denaro nel Mezzogiorno ha fatto registrare una flessione da parte delle banche del Centro-Nord ed una leggera crescita ad opera delle banche meridionali.*

*La ristrutturazione del sistema bancario in corso nel Paese fin dall'inizio degli anni novanta, avvenuta anche su impulso di una serie di provvedimenti normativi (da ultimo il d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153), ha favorito l'integrazione del sistema bancario del Mezzogiorno con quello del Centro-Nord. Ciò si è tradotto in una più consistente presenza di banche aventi sede in altre aree geografiche, realizzata prevalentemente mediante ricorso ad operazioni di incorporazione ovvero di acquisizione di partecipazioni, spesso di controllo.*

*Questa azione ha contribuito a migliorare la qualificazione tecnico-professionale nei mercati meridionali del credito e a stimolarne la concorrenza, anche se è necessario compiere ulteriori sforzi per far in modo che anche il sistema bancario meridionale si allinei ai parametri di efficienza nazionali.*

*La qualificazione dell'attività bancaria come attività d'impresa non esenta, peraltro, il Governo dall'assicurare una cornice regolamentare chiara, completa e coerente, intervenendo con tempestività ogni qual volta si dovessero presentare punti di criticità.*

*In questo contesto si inseriscono recenti provvedimenti adottati, in esecuzione del d.lgs. n. 342 del 1999, recante modifiche al Testo Unico bancario, dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, i quali contengono norme volte a promuovere la trasparenza dei costi del finanziamento bancario, connessi con l'estinzione anticipata dei mutui fondiari e con la capitalizzazione degli interessi.*

*Dovrebbe avere riflessi positivi sui costi del finanziamento delle imprese la legge n. 130 del 1999, che definisce un quadro di riferimento certo, dal punto di vista sia*

*civilistico che fiscale, per la cartolarizzazione dei crediti. La possibilità che hanno ora gli intermediari di procedere ad una gestione dinamica del loro attivo dovrebbe metterli in grado di contenere i costi variabili a beneficio di una maggiore efficienza gestionale.*

*Sono state, inoltre, adottate una serie di misure dirette a favorire il finanziamento delle imprese attraverso il ricorso a capitale di rischio, al fine di rendere le stesse meno dipendenti dal credito bancario e dall'evoluzione dei tassi d'interesse. In questa direzione si possono enumerare provvedimenti di natura fiscale, in particolare quelli sulla DIT e sulla super DIT; il regolamento del Ministro del Tesoro sui fondi comuni d'investimento, adottato ai sensi del Testo Unico della Finanza, che dovrebbe rivalutare la figura dei fondi c.d. chiusi, ai fini dell'assunzione di partecipazioni in imprese di piccole e medie dimensioni; la costituzione, da parte della Borsa Italiana, del Nuovo Mercato, sul quale si quotano imprese di minori dimensioni, anche meridionali, con alto potenziale di sviluppo.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

VELTRI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*l'Inail, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a seguito della legge 7 agosto 1997 n. 270 relativa al « Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località fuori dal Lazio » ha pubblicato in data 28 agosto 1997 sui giornali nazionali il bando per l'acquisto di immobili già costruiti o in corso di costruzione purché completati e resi pienamente funzionali entro il 31 ottobre 1999;*

*l'Inail stessa ha acquistato in Vicenza, con i fondi stanziati dalla legge di cui sopra, un albergo a due stelle da 120 camere pagandolo 29 miliardi e 150 milioni;*

da un articolo comparso sulla stampa locale in data 16 settembre 1999 (allegato 2) si è appreso dell'apertura di un'inchiesta da parte della magistratura di Roma sugli acquisti effettuati dall'Inail per il Giubileo nonché dell'impegno da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Commissione Giubileo « di riservarsi per il futuro di sospendere eventuali ulteriori interventi, anche se già avviati, nel caso in cui siano interessati da indagini giudiziarie, in considerazione del preminente interesse della trasparenza »;

con interrogazione in data 30 marzo 2000 a firma di numerosi consiglieri comunali indirizzata fra l'altro al procuratore capo della Repubblica Antonio Foja-delli ed al prefetto di Vicenza Francesco Giovannucci si chiedeva di fare piena luce sull'acquisto dell'albergo da parte dell'Inail nonché su eventuali abusi edilizi commessi all'interno del piano particolareggiato del quale l'albergo stesso fa parte integrante;

sulla stampa locale del 31 marzo 2000 è stato dato ampio risalto all'interrogazione di cui sopra soprattutto per le gravi problematiche elencate e per i risvolti che potrebbero avere a livello giudiziario;

con propria nota del 10 aprile 2000 il prefetto di Vicenza chiedeva al sindaco notizie sui provvedimenti che intendevano adottare;

nel mese di aprile si è assistito ad una inaugurazione-farsa avente il solo scopo di tentare strumentalmente di mascherare lo scandaloso sperpero di denaro pubblico —

se corrisponda al vero che l'albergo a due stelle da 120 camere di cui in premessa è stato pagato dall'Inail la somma di lire 29 miliardi e 150 milioni corrispondenti all'incredibile prezzo di lire 240 milioni a camera;

per quale motivazione l'albergo alla data odierna sia ancora inagibile violando di conseguenza il bando dall'Inail che prescriveva che « le opere debbono essere completate e rese pienamente funzionali entro il 31 ottobre 1999 » creando grave danno agli utenti del giubileo ai quali viene

conseguentemente sottratto un importante servizio acquistato con i soldi dei contribuenti;

a quale punto si trovi l'inchiesta della procura di Roma sugli acquisti effettuati dall'Inail per il giubileo — tra i quali anche l'albergo da 120 camere di Vicenza — se non ritenga necessario sollecitare la procura di Vicenza ad aprire un'inchiesta autonoma che metta in luce l'esistenza o meno delle gravi irregolarità denunciate nell'esposto citato in premessa;

quali iniziative si intendano assumere nei confronti della società venditrice dell'albergo per avere palesemente violato il bando e se non ritenga, visto la gravità dei fatti denunciati, opportuno congelare ogni pagamento da parte dell'Inail in attesa di fare chiarezza sui fatti anche alla luce dell'impegno assunto al riguardo sia dal ministero del lavoro e della previdenza sociale che dalla commissione Giubileo;

quali iniziative si intendano prendere nei riguardi del direttore dell'Inail di Vicenza Perugini per essersi prestato ad una finta quanto inopportuna inaugurazione conclusasi con l'immediata chiusura dell'albergo. (4-30482)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, l'INAIL ha fatto presente quanto segue.*

*L'Istituto ha acquistato, con propri fondi, in esecuzione del « Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi fuori dal Lazio », approvato con D.P.C. 21 aprile 1998, dalla Società Parco Città S.p.A. in Vicenza, un complesso immobiliare da destinare, nell'anno 2000, ad ospitare pellegrini e, in seguito, nel 2001, a residenza per gli anziani.*

*Nel mese di giugno 1999 è stata avviata un'inchiesta della Magistratura su alcune iniziative di acquisto inserite nel citato Piano, tra le quali, però, non risultava quella relativa all'acquisto dell'albergo di*

Vicenza; né si è avuta notizia di ulteriori indagini giudiziarie nei confronti del piano elaborato dall'INAIL.

L'istituto rappresenta che l'immobile in parola è stato edificato in base alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Vicenza coerenti con la destinazione d'uso prevista nel contratto ed è stato acquistato al prezzo di £. 26.500.000.000 più IVA, corrispondente a circa £. 2.900.000 al mq.

L'immobile comprende, oltre alle camere (tutte con bagno), circa 2.000 mq. di ambienti polivalenti (palestra per riabilitazione, poliambulatori, sale ricreative), 2.000 mq. di autorimesse, in parte di uso pubblico e 1.300 mq. di terrazze e locali per depositi e centrali tecnologiche di servizio. Nel prezzo sono comprese anche spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio per i sei anni successivi all'acquisto.

L'immobile è stato consegnato all'INAIL il 30.12.1999 (il termine per la consegna delle opere per il Giubileo completate e rese pienamente funzionali, già previsto dalla legge n. 270/1997 al 31.10.1999, è stato prorogato al 31.12.1999 con legge n. 144/1999), realizzato con tutte le caratteristiche necessarie alla sua funzionalità.

Infatti, lo stesso Comune di Vicenza, in data 20.12.1999, ha autorizzato l'apertura dell'immobile per attività alberghiera ed in data 24.12.1999 ha autorizzato la società Parco città all'esercizio dell'attività stessa all'insegna della struttura « Hotel Parco città », classificata a « 2 stelle ».

Per tutto quanto sopra l'INAIL fa presente che non emergono, quindi, violazioni della procedura d'acquisto per cui i pagamenti sono effettuati secondo le modalità e nei termini previsti dal contratto di compravendita stipulato in data 6 agosto 1999.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ZACCHERA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

dal 1988 i lavoratori italiani occupati stagionalmente in Svizzera e rimasti senza lavoro hanno diritto a ricevere le indennità di disoccupazione in base alle vigenti disposizioni di accordo italo-elvetico;

risulta che queste indennità non siano state versate agli interessati —:

quando e se si ritenga che le stesse verranno versate agli interessati;

quali siano i motivi del ritardo nei versamenti;

se le autorità elvetiche abbiano o meno provveduto ai versamenti presso l'Inps e, in caso affermativo, quali siano i motivi che non hanno ancora permesso in questo caso all'Inps di procedere alle liquidazioni. (4-30012)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti nel citato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 352 adottata nella seduta del 27 giugno u.s. ha stabilito che l'importo provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione da erogare ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, in relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro comprese tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000, è fissato nella misura del 40 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione. Tali disposizioni sono state diramate dall'INPS con la circolare n. 136 del 19 luglio 2000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.